Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 709
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 dicembre 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 179
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 193
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 198
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 203
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 207
Plenaria (notturna) . . . . . » 215
7ª - Istruzione:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 219
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 231
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 236
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 236
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 244
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria (*)

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 709º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 dicembre 2012.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

11ª - Lavoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 251
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 257

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 262

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . » 267

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 275
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 276

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

465ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(3558) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane***
– e voti regionali n. 120 e 122 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il PRESIDENTE riferisce sullo svolgimento delle audizioni informali svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in occasione delle quali sono state depositate memorie e documenti che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Il senatore DIVINA *(LNP)* illustra alcune proposte tese a riconsiderare i criteri fissati per l'individuazione delle province e ad ammettere alcune deroghe, in considerazione dell'omogeneità territoriale di alcune

aree, nonché delle iniziative già avviate dai comuni per il passaggio ad altra provincia.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* illustra l'emendamento 1.54, diretto a prevedere una deroga per le province confinanti con Stati esteri, che abbiano stipulato accordi volti alla cooperazione transfrontaliera in base all'accordo di Schengen.

Il senatore PASTORE *(PdL)* ricorda le criticità sotto il profilo costituzionale e nei rapporti fra i diversi territori che il decreto presenta. I criteri definiti dai provvedimenti precedenti devono essere rispettati, ma la rottura del quadro istituzionale deve attenersi a una logica quanto mai rigorosa e non condizionata da interessi particolari locali. Illustra l'emendamento 1.61, che ripropone un tema già affrontato in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie. Esso prevede che non possono essere inclusi, nel territorio delle città metropolitane, territori corrispondenti a intere province diverse da quella trasformata. In proposito, sottolinea la necessità di chiarire le caratteristiche delle città metropolitane, che presuppongono una conurbazione e una continuità assoluta fra i comuni del territorio e la città, rispetto alle caratteristiche delle province, che restano un insieme di comuni, anche senza continuità territoriale. Inoltre, sottolinea l'opportunità di effettuare una verifica dell'interesse del comune capoluogo a trasformarsi in città metropolitana.

Il senatore MANTICA *(PdL)* illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che i requisiti per la sussistenza delle province siano considerati alternativamente e non in modo concorrente: infatti, a suo avviso, la condizione contestuale di un certo numero di abitanti e di una determinata estensione territoriale in molti casi dà luogo a un esito contraddittorio e illogico. Inoltre, non è pensabile, a suo avviso, ridefinire le circoscrizioni provinciali senza aver definito preventivamente le funzioni delle province, utili a individuare i bacini ottimali di riferimento dei diversi servizi. A tale riguardo, sottolinea l'improprietà dell'accorpamento della provincia di Monza e della Brianza alla città metropolitana di Milano, ignorando l'omogeneità dell'area brianzola che è compresa fra i vertici delle città di Lecco, Como e Monza ed è distinta storicamente dall'area di Varese; inoltre, appare contraddittorio il mantenimento di una distinta provincia per Sondrio.

Quanto alle città metropolitane, che dovrebbero costituirsi intorno ad agglomerati urbani che presentano una continuità omogenea, oltre al già citato caso dell'inclusione nell'area milanese dell'intera provincia di Monza e della Brianza, ricorda il caso delle province di Prato e Pistoia, interamente riunite nella città metropolitana di Firenze. A tale riguardo, pur mantenendo inalterata l'architettura del sistema, sottolinea la necessità di inserire elementi di flessibilità al fine di prevedere la possibilità di modifiche nella fase di attuazione, anche attraverso la consultazione delle popolazioni interessate in merito al destino dei comuni.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* sottolinea la necessità inderogabile di rispettare la scadenza naturale dei consigli provinciali per evitare gravi violazioni di diritti che hanno rango costituzionale, in particolare quelli di elettorato attivo e passivo. A tale riguardo, ricorda le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionali n. 48 del 2003, che ha sottolineato il diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali. Illustra, quindi, le proposte dirette a rinviare l'elezione degli organi provinciali al 2016, quando saranno venuti a scadenza tutti i consigli provinciali attualmente in carica. In alternativa, si potrebbe prevedere che le elezioni si svolgano nel 2014, rinviando al 2016 quelle per le province i cui organi scadranno in quell'anno.

Il senatore VITALI *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a considerare l'opportunità di accelerare l'esame, tenuto conto che la discussione in Assemblea potrebbe iniziare già la prossima settimana.

Il PRESIDENTE assicura che tale ipotesi sarà considerata dalla Presidenza. Inoltre, ricorda che giovedì 6 dicembre, alle ore 15, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari terrà un incontro con una delegazione del Consiglio d'Europa in merito alla Carta europea delle autonomie locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, martedì 4 dicembre, alle ore 17,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3558

ORDINE DEL GIORNO

G/3558/1/1
CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante «Disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane», all'articolo 7 dispone che le elezioni per la costituzione degli organi delle nuove province istituite, nonché per il rinnovo degli organi delle province già istituite, si tengano in una data fissata fra il 1º e il 30 novembre 2013;

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: «A decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno»;

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso. specifico, dovendo si al contempo eleggere, nel corso dell'anno 2013, i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune regioni, comuni e province, così come stabilito all'articolo 7 del presente decreto;

l'eventuale indizione dell«'Election day» comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, anche con iniziative legislative, che sia fissata un'unica data per le consultazioni elettorali regionali e amministrative coincidente con quella stabilita dal Presidente della Repubblica per le elezioni nazionali.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

01.1

BEVILACQUA, BIANCHI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – *(Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1.* Sono escluse dall'applicazione del presente decreto-legge le Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013.».

01.2

BIANCHI, BEVILACQUA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – *(Regioni Obiettivo Convergenza 2007-2013). – 1.* Nelle Regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza 2007-2013, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge non modificano l'attuale distribuzione sul territorio dei Presidi di legalità.».

1.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

1.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Salvo quanto previsto dal comma 3, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.

2. Le elezioni degli organi di governo delle province di cui al comma 1 hanno luogo tra il15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali province.

3. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente.

4. Nei casi in cui in una data compresa fra il 1o gennaio 2014 e il 30 aprile 2014 si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della provincia in qualità di commissario.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, il processo di riordino delle province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n .. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

7. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province".

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"*b)* non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

c) Al comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: 'e provinciale'.".

7. ln attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

1.4

NESSA, SACCOMANNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ripristino di province soppresse)

1. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è soppresso».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1.5

SACCOMANNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato".».

1.6

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso* «3-*bis*» *con il seguente:*

«3-*bis*. Le province devono possedere una dimensione territoriale non inferiore a milleseicento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a duecento mila abitanti».

1.8

TOMASELLI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «i requisiti minimi stabiliti in una popolazione pari a 300.000 abitanti e in una superficie pari a 1.700.000 kmq, definiti sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione come esistenti alla data di adozione della delibera del Consiglio dei Ministri deI 20 luglio 2012, pubblicafa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012» *con le seguenti:* «si applicano i requisiti minimi stabiliti al comma 1, lettera *a)* della presente legge».

Sostituire l'articolo 2 con i seguente:

«Art. 2. – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno riordinate sulla base dei requisiti minimi individuati nell'articolo 1 della presente legge sulla base di una proposta definita dalla Regioni, a seguito di consultazione con i territori e gli enti locali interessati, da concludersi entro il 30 settembre 2013».

1.9

TOMASELLI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole.* «i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «almeno un requisito minimo stabilito».

Al comma 2 sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «si applica almeno un requisito minimo stabilito».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.7

BAIO, MANTICA

Al comma 1, lettera a) *capoverso «3-bis» sostituire le parole:* «i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «almeno un requisito minimo stabilito».

1.10

AMORUSO

Alla lettera a), *capoverso 3*-bis, *dopo le parole:* «i requisiti minimi» *aggiungere:* «e massimi».

1.11

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri».

1.12

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Al comma 1, lettera a), *capoverso «3*-bis», *aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».

1.13

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis, *inserire le parole:* «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia-Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».

1.14

MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salvo deroghe decise per rispettare l'omogeneità dei territori».

1.15

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salve le deroghe previste per le Province di Isernia-Campobasso».

1.16

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salve le deroghe previste per la Provincia di Prato».

1.17

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salve le deroghe previste per le Province di Prato e di Pistoia, che costituiscono un'unica ed autonoma provincia».

1.18

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salve le deroghe previste per le Province di Isernia e Campobasso».

1.19

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine:* «salve le deroghe previste per le Province di Latina-Frosinone; le Province di Parma –Piacenza-Reggio Emilia – Modena; le Province di Livorno-Lucca-Pisa-Massa Carrara».

1.20

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* All'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve dal presente riordino le Regioni nel cui territorio insistono solo due Province"».

1.21

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* Le Province devono possedere i seguenti criteri demo-territoriali: 2.500 Kmq di estensione territoriale ed una popolazione residente di 300.000 abitanti; o in alternativa una estensione territoriale pari a 2.000 Kmq di ed una popolazione residente di 500.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».

1.22

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.24

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.25

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «la lettera *e)* è abrogata»*, con le seguenti:* «la lettera *e)* è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti"».

1.26

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «la lettera *e)* è abrogata»*, con le seguenti: «la lettera e)* è modificata come segue: "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti"».

1.27

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «la lettera *e)* è abrogata»*, con le seguenti:* «la lettera *e)* è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 500.000 abitanti e 2.000 kmq salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «la lettera *e)* è abrogata»*, con le seguenti:* «la lettera *e)* è modificata come segue: "Di norma la popolazione l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e a 2.500 kmq salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole: «la lettera e)* è abrogata»*, con le seguenti:* «la lettera *e)* è modificata come segue: "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere inferiore a 300.000 abitanti e 2.500 kmq o alternativamente 2.000 Kmq e 500.000 abitanti salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*d)* All'articolo 21, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *e*-bis): "Di norma la popolazione delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti, salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*d)* All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *e*-bis): "Di norma la popolazione e l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore a 1.000.000 abitanti e 5.000 kmq, salve le deroghe espressamente previste dalla legge».

1.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *e*-bis): "Di norma l'estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino non deve essere superiore 5.000 kmq, salve le deroghe espressamente previste dalla legge"».

1.33

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1,dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *e*-ter): "Ai fini del riordino delle Province la popolazione residente deve essere determinata in base ai dati ISTAT dell'ultimo censimento ufficiale effettuato o comunque disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012"».

1.34

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* All'articolo 21, comma 3 dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *e*-ter): "Ai fini del riordino delle Province la popolazione residente deve essere determinata esclusivamente in base ai dati ISTAT dell'ultimo censimento ufficiale effettuato».

1.35

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

1.37

TOFANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Sono escluse dal predetto riordino le Province che possiedono i predetti requisiti minimi, nonché le province che pur non possedendo il requisito minimo stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a della predetta deliberazione, possiedono una popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti, determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge del presente decreto».

1.38

TOFANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono soggette al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Province che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Le province che possiedono i predetti requisiti minimi sono escluse dal riordino».

1.36

BALDASSARRI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.39

PISCITELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.40

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi seguenti, comunque considerando la specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentomila abitanti».

1.41

SACCOMANNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione».

1.42

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

1.43

BAIO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano i requisiti minimi stabiliti» *con le seguenti:* «si applica almeno un requisito minimo stabilito».

1.44

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012».

1.45

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le deroghe di cui al presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

1.50

DI STEFANO, FAZZONE

Al comma 2, inserire alla fine: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.».

1.51

ZANETTA

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le Circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.».

1.52

DI STEFANO

Al comma 2, inserire, alla fine, le seguenti parole: «, salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.».

1.53

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per le province di regioni a statuto ordinario confinanti con uno Stato estero».

1.54

BOSCETTO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per le province di regioni a statuto ordinario confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea che abbia stipulato con il Governo italiano accordi volti alla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana a seguito dell'accordo di Schengen».

1.46

SPADONI URBANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle province la cui abolizione comporterebbe la istituzione di una mono provincia in piccole regioni che, sia in termini di densità di popolazione, sia in termini di estensione territoriale, rientrano in parametri fissati».

1.47

BALDASSARRI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.48

PISCITELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle Regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle Regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle Province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.49

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e tenendo conto delle proposte di riordino approvate dalle regioni sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Consigli delle autonomie locali. Per assicurare la razionale e efficiente configurazione delle circoscrizioni provinciali all'interno delle regioni, i requisiti minimi si intendono conseguiti con una tolleranza non superiore al dieci per cento e comunque considerando le specificità delle province, risultanti dal riordino, che sono confinanti con altre regioni».

1.62

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'esito del riordino, non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

e) alla lettera *a)* sopprimere le seguenti parole: «provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;»,

f) alla lettera *b)* inserire, in fine, le seguenti parole: «provincia di Perugia; provincia di Terni».

1.55

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono comunque fatte salve le province che pur non possedendo il requisito di cui alla lettera *a)* hanno una popolazione residente superiore a cinquecentomila abitanti».

1.56

TOFANI, PASTORE, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la popolazione di ciascuna provincia soggetta al riordino di cui al comma 2, dovrà confermare il nuovo assetto territoriale attraverso un referendum. In caso di esito contrario della consultazione referendaria non si procede al predetto riordino. La consultazione referendaria sarà considerata valida solo se alla stessa parteciperà il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto. Agli oneri relativi alla predetta consultazione valutati, per l'anno 2013, in novanta milioni di euro si provvede mediante riduzione, fino alla concorrenza dell'onere, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanzia menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.58

VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione alle funzioni delle province stabilite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto, per le province di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera *b)*, preservate esclusivamente in ragione della peculiarità del loro territorio in quanto interamente montano, sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corri-

spondente all'ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.57

TOFANI, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i consigli comunali di ciascuna provincia oggetto del riordino di cui al comma 2, dovranno esprimere il proprio parere, in ossequio all'articolo 133 della Costituzione, in ordine al predetto riordino. Nel caso in cui i due terzi dei consigli comunali di ciascuna provincia soggetta al riordino esprimano parere contrario al riordino, lo stesso non avrà luogo».

1.59

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con riferimento al precedente comma si specifica che in caso di Province prospicienti al mare il requisito della dimensione territoriale si calcola comprendendo la estensione delle zone lagunari, delle aree umide e dei tratti di mare di base adiacenti all'area costiera "SI.C." e "Z.P.S." come cartografate nella "Rete Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente, nonché la superficie delle aree marine protette limitrofe al territorio emerso».

1.60

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il riordino di cui al comma 1, lettera *a)* non include le province con popolazione superiore a 200.000 abitanti e territorio superiore a 2.000 Km quadrati, inserite nelle regioni con due sole province».

1.61

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non possono essere inclusi nel territorio delle Città metropolitane territori corrispondenti ad intere province diverse da quella trasformata».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a)*, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

1.63

AMORUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'esito del processo di riordino le Province non potranno avere una dimensione territoriale superiore a 7000 (settemila) km quadrati».

1.64

AMORUSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. Le Province che, a seguito del riordino di cui ai punti precedenti, superano i limiti massimi previsti, se in possesso di almeno un requisito, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, non possono essere accorpate».

1.65

ALLEGRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve, altresì, le Province confinanti con almeno due Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle Province di cui all'articolo 18 comma 1"».

1.66
AMORUSO

Nella rubrica, sopprimere la parola: «minimi».

Art. 2.

2.1
TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

2.2
CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Sopprimere l'articolo.

2.3
TOFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Riordino delle Province nelle regioni a statuto ordinario).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli, Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola, Provincia di Como-Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco, Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova, Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona, Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini, Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa, Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena, Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata, Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo, Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo, Provincia di Campobasso-Isernia

in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia, Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Varese, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza,Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Taranto, Provincia di Brindisi, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

2.4

TOFANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Riordino delle province nelle Regioni a statuto ordinario).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provin-

cia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza,Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Lecce, Provincia di Foggia, provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto».

2.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. GIi organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Nel caso in cui il riordino di cui al comma precedente preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

3. ln conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, il processo di riordino delle Province di cui al comma 1, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello

previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da dieci membri nelle altre province.";

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"*b)* non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.";

c) aI comma 1 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. ln attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario).* – 1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni vincolanti espresse dai Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate.

2. Gli organi di Governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario interessate dal riordino di cui al comma precedente, in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano il proprio mandato alla scadenza naturale dello stesso.

3. Nel caso in cui il riordino di cui al comma 1 preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza

naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario.

4. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.7

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 30 aprile 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Provincia di Vercelli, Provincia di Novara, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Como, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di Treviso, Provincia di Imperia, Provincia di Savona, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Ferrara, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Grosseto, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa-Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Provincia di Siena, Provincia di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Chieti, Provincia di L'Aquilia, Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, Provincia di Campobasso, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza;

b) la Provincia di Biella è accorpata con la Provincia di Vercelli; la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è accorpata con la Provincia di Novara; la Provincia di Lecco è accorpata con la Provincia di Como; la Provincia di Lodi è accorpata con la Provincia di Cremona; la Provincia di Monza e della Brianza è accorpata con la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Rimini è accorpata con la Provincia di Forlì-Cesena; la Provincia di Prato è accorpata con la Città metropolitana di Firenze; la Provincia di Fermo è accorpata con la Provincia Ascoli Piceno; la Provin-

cia di Isernia è accorpata con la Provincia Campobasso; la Provincia di Barletta-Andria-Trani è accorpata con la Città metropolitana di Bari, le Province di Crotone e Vibo Valentia sono accorpate con la Provincia di Catanzaro».

2.8

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province sono riordinate sulla base delle determinazioni espresse dai Consigli delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione».

2.9

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma1 con il seguente:

«1. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemila chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a cinquecentomila abitanti».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(lndividuazione delle Province nelle Regioni a statuto ordinario)»;

b) sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali e in applicazione dei criteri di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dalla scadenza naturale del mandato degli organi provinciali, le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:».

2.11

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«Ferme restando le eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali in applicazione dei criteri di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dallo gennaio 2014, le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:».

2.12

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come atte stata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.13

BALDASSARRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.14

PISCITELLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:» *con le seguenti:* «Alla scadenza dei sei mesi successivi alla completa attuazione di quanto previsto nei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e nei commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come attestata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Province nelle regioni a statuto ordinario saranno le seguenti:».

2.15

BOSCETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dallo gennaio 2014 le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti» *con le seguenti:* «Le elezioni di cui all'articolo 7, comma 3, si terranno nelle seguenti province:».

2.16

AMORUSO

Al comma 1, dopo le parole: «In attuazione dell'articolo», *inserire le seguenti:* « 1 del presente decreto-legge e dell'articolo».

2.17

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2014».

2.18

ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» *con le seguenti:* «30 aprile 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.19

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014», *con le seguenti:* «30 aprile 2014».

2.20

POLI BORTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», *con le seguenti:* «a decorrere dalla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*».

2.21

TOFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «daI 1° gennaio 2014», *con le seguenti:* «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».

2.22

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014», *con le seguenti:* «a decorrere dal 1° gennaio 2015».

2.23

DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2014»*, con le seguenti:* «30 aprile 2014».

2.24

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2014»*, con le seguenti:* «30 aprile 2016».

2.25

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 2014»*, con le parole:* «30 aprile 2014».

2.26

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2014»*, con le parole:* «a decorrere dal 1º luglio 2014».

2.27

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2014»*, con le parole:* «30 aprile 2014».

2.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2014»*, con le parole:* «dalla scadenza naturale del mandato delle province, eccettuate i casi

delle Province già commissionate per le quali decorre la data del 1º gennaio 2014.».

2.29

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2016».

2.30

Vincenzo DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* Provincia di Biella-Vercelli, con capoluogo Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola, con capoluogo Novara, in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti, con capoluogo Alessandria, in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese, con capoluogo Varese, in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova, con capoluogo Mantova, in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso, con capoluogo Padova, in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona, con capoluogo Verona, in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona, con capoluogo Savona, in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza, con capoluogo Parma, in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia, con capoluogo Modena, in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna, con capoluogo Ravenna, in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, con capoluogo Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena, con capoluogo Siena, in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni, con capoluogo Perugia, in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata, con capoluogo Ascoli Piceno, in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo, con capoluogo Viterbo, in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina, con capoluogo Frosinone, in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo, con capoluogo L'Aquila, in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara, con capoluogo Pescara, in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia, con capoluogo Campo-

basso, in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento, con capoluogo Avellino, in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto, con capoluogo Taranto, in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia, con capoluogo Foggia, in luogo delle Province di Barletta- Andria- Trani e di Foggia; Provincia di Lucania, con capoluogo Potenza, in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia, con capoluogo Catanzaro, in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 3;
all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«*0a)* il comma 4-*bis* è soppresso;»

2.31

MONTANI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola»*, con le seguenti:* «Provincia di Biella – Vercelli – Novara, in luogo delle province di Biella, di Vercelli e di Novara»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «Sondrio»*, inserire le seguenti:* «Provincia di Verbano-Cusio-Ossola».

2.52

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Biella-Vercelli»*, con le seguenti:* «Provincia di Vercelli».

2.53

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «Provincia di Biella-Vercelli»*, con le seguenti:* «Provincia di Vercelli-Biella».

2.54

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Novara-Verbano-Cusio-Ossola»*, con le seguenti:* «Provincia di Novara».

2.97

ZANETTA

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «provincia di Novara – Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola».

Conseguentemente, alla lettera b), *in fine, aggiungere le seguenti:* «provincia del Verbano-Cusio-Ossola, provincia di Novara».

2.55

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Alessandria-Asti»*, con le seguenti:* «Provincia di Alessandria».

2.48

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Como-Lecca-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese» *con le seguenti:* «Provincia di Como-Lecco-Varese-Sondrio in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese e di Sondrio».

2.36

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* "Provincia di Como-Lecco-Varese, in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese" *con le seguenti:* «Provincia di Como e Lecco, in luogo delle Province di Como e di Lecco».

2.56

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Como-Lecco-Varese»*, con le seguenti:* «Provincia di Como».

2.84

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» *con le seguenti:* «Provincia di Como-Lecco-Varese-Monza-Brianza in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza».

Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», *sopprimere le parole:* «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.85

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese» *con le seguenti:* «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».

2.86

MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «Provincia di Como-Lecca-Varese in luogo delle province di Como, di Lecco e di Varese» *con le seguenti:* «Provincia di Como-Lecco-Monza e della Brianza-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Monza e della Brianza e di Varese».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «la città metropolitana di Milano» *fino a:* «Provincia di Monza e della Brianza»;

all'articolo 7 comma 4 sopprimere le parole: «e di Monza e della Brianza».

2.57

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova»*, con le seguenti:* «Provincia di Cremona».

2.72

BOSCETTO

Al comma 1:

alla lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» con le seguenti: «provincia di Cremona-Lodi in lugo delle province di Cremona e di Lodi»;

alla lettera b), *dopo le parole:* «provincia di Brescia», inserire le seguenti: «provincia di Mantova».

2.75

SARO

Al comma 1, lettera a), *del decreto-legge, sostituire le parole:* «provincia Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» *con le seguenti:* «provincia di Cremona-Lodi, in luogo delle province di Cremona e Lodi; provincia di Mantova;».

2.87

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA, MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle province di Cremona, di Lodi e di Mantova» *con le seguenti:* «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «Sondrio», *inserire le seguenti:* «Provincia di Mantova».

2.88

BOSONE, BASSOLI, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova» *con le seguenti:* «Provincia di Cremona-Lodi in luogo delle Province di Cremona e di Lodi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Brescia» *inserire le seguenti:* «Provincia di Mantova».

2.35

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Padova-Treviso, in luogo delle Province di Padova e di Treviso».

2.90

STRADIOTTO, GIARETTA, CASSON, TREU

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso;».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «Provincia di Pistoia» *inserire le seguenti:* «; la Città metropolitana di Venezia comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Padova e alla Provincia di Treviso».

2.58

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Padova-Treviso»*, con le parole:* «Provincia di Padova».

2.59

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Rovigo-Verona»*, con le parole:* «Provincia di Verona».

2.89

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Padova-Treviso in luogo delle province di Padova e di Treviso».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «Vicenza», *inserire le seguenti:* «Provincia di Padova, Provincia di Treviso».

2.91

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Rovigo-Verona» in luogo delle province di Rovigo e di Verona.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «Vicenza», *inserire le seguenti:* «Provincia di Rovigo, Provincia di Verona».

2.92

NEROZZI, STRADIOTTO, CASSON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* sopprimere le parole: «Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e Verona»;

b) alla lettera *b),* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Provincia di Rovigo; Provincia di Verona».

2.49

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Provincia di Rovigo-Verona» *con le seguenti:* «Provincia di Rovigo-Verona-Belluno».

2.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Rovigo-Verona»*, con le parole:* «Provincia di Verona-Rovigo».

2.71

BOSCETTO

Al comma 1, alla lettera a)*, sopprimere le parole:* «Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona»*; alla lettera* b)*, dopo le parole:* «provincia di La Spezia»*, aggiungere le seguenti:* «Provincia di Imperia, Provincia di Savona,».

2.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Modena-Reggio Emilia, in luogo delle Province di Modena e di Reggio Emilia».

2.61

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia»*, con le parole:* «Provincia di Modena».

2.62

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Romagna»*, con le parole:* «Provincia di Ravenna».

2.63

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa»*, con le parole:* «Provincia di Livorno».

2.94

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le seguenti:* «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».

2.95

SBARBATI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa;» *con le seguenti:* «Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa;».

2.96

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca e di Pisa; Provincia di La Spezia-Massa Carrara in luogo delle Province di La Spezia e di Massa Carrara;».

Conseguentemente, alla lettera b) *sopprimere le parole:* «Provincia di La Spezia».

2.99

PARDI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole: «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» con le seguenti:* «provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle province di Lucca e di Massa-Carrara; provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».

2.100

MARCUCCI, Marco FILIPPI, Vincenzo DE LUCA

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Livorno – Lucca – Massa Carrara – Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le parole:* «provincia di Lucca Massa – Carrara in luogo delle province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle province di Livorno e di Pisa».

2.112

DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *con le seguenti:* «Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;».

2.82

MATTEOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», *con le seguenti:* «Provincia di Lucca-Massa-Carrara in luogo delle Province di Lucca e Massa-Carrara; Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa».

2.98

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», *aggiungere le seguenti:* «provincia di Pistoia-Prato in luogo delle province di Pistoia e di Prato».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* «la città metropolitana di Firenze» *fino alla fine del periodo*.

2.83

MATTEOLI

Al comma 1, dopo le parole: «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa» *aggiungere le seguenti:* «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato».

2.64

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Grosseto-Siena»*, con le parole:* «Provincia di Grosseto».

2.76

AMORUSO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni; provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza;».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) *aggiungere le parole:* «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».

2.77

AMORUSO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni».

2.65

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Perugia-Terni»*, con le parole:* «Provincia di Perugia».

2.101

SPADONI URBANI

Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «provincia di Perugina-Terni in luogo delle province di Perugina e di Terni;

b) alla lettera a) *inserire, in fine, le seguenti parole:* «provincia di Perugina; provincia di Terni»;

2.102

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni;»,

b) alla lettera b) *inserire, in fine, le seguenti parole:* «provincia di Perugia; provincia di Terni».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«*0a)* Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale"».

2.103

AGOSTINI, FERRANTE, FIORONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

c) alla lettera a) *sopprimere le seguenti parole:* «provincia di Perugia-Terni in luogo delle province di Perugia e di Terni;»;

d) alla lettera b) *inserire, in fine, le seguenti parole:* «provincia di Perugia; provincia di Terni».

2.66

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata»*, con le parole:* «Provincia di Ascoli Piceno».

2.105

PISCITELLI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» *con le seguenti:* «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;»;

b) al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «provincia di Pesaro-Urbino;» *aggiungere le seguenti:* «provincia di Macerata;».

2.106

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Ascoli Piceno-FermoMacerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» *con le seguenti:* «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;».

2.107

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata;» *con le seguenti:* «provincia di Ascoli Piceno-Fermo in luogo delle province di Ascoli Piceno e di Fermo;».

Al comma l, lettera b), *dopo le parole:* «provincia di Pesaro-Urbino;» *aggiungere le seguenti:* «provincia di Macerata;».

2.67

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Rieti-Viterbo»*, con le parole:* «Provincia di Viterbo».

2.68

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Rieti-Viterbo»*, con le parole:* «Provincia di Viterbo-Rieti».

2.33

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Latina – Frosinone, in luogo delle Province di Latina e di Frosinone».

2.50

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Frosinone-Latina» *con le seguenti:* «Provincia di Latina».

2.51

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a) *sostituire Ie parole:* «Provincia di Frosinone-Latina» *con le seguenti* «Provincia di Latina-Frosinone».

2.111

DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle».

2.74

TANCREDI, PASTORE

Al comma 1, lettera a), *sostiture le parole:* «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo, provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» *con le seguenti:* «provincia Appennino-Adriatica in luogo delle province di Chieti-Pescara e Teramo».

Conseguentemente alla lettera b) *aggiungere:* «provincia di L'Aquila».

2.69

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di L'Aquila-Teramo»*, con le parole:* «Provincia di L'Aquila».

2.104

LEGNINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sopprimere le parole:* «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e Pescara» *nonché le parole:* «provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle province di L'Aquila e di Teramo»;

b) alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo»;

c) alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provincia di L'Aquila; provincia di Chieti».

2.110

DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle».

2.109

DI STEFANO

Al comma 1, del sostituire le parole: «provincia di Chieti-Pescara in luogo delle province di Chieti e di Pescara» *con le seguenti:* «provincia di Pescara-Teramo in luogo delle province di Pescara e di Teramo».

2.37

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Chieti-Pescara» *con le seguenti:* «Provincia di Pescara».

2.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «Provincia di Chieti-Pescara» con le seguenti: «Provincia di Pescara-Chieti».*

2.39

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Campobasso-Isernia» *con le seguenti:* «Provincia di Campobasso».

2.40

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Avellino-Benevento» *con le seguenti:* «Provincia di Benevento».

2.41

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «Provincia di Avellino-Benevento» *con le seguenti:* «Provincia di Benevento-Avellino».

2.34

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Brindisi-Taranto, delle Province di Brindisi e di Taranto».

2.42

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «Provincia di Brindisi-Taranto» *con le seguenti:* «Provincia di Taranto».

2.43

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Brindisi-Taranto» *con le seguenti:* «Provincia di Taranto-Brindisi».

2.108

TOMASELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle province di Brindisi e Taranto» *con le parole:* «provincia del Salento in luogo delle province di Brindisi e Lecce»;

b) alla lettera b), *sostituire la parola:* «Lecce» *con la seguente:* «Taranto».

Conseguentemente, la tabella allegata al decreto è sostituita dalla seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Salento
Erchie	Brindisi	Salento
Mesagne	Brindisi	Salento
San Donaci	Brindisi	Salento
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Salento
San Pietro Vernotico	Brindisi	Salento
Torchiarolo	Brindisi	Salento
Torre Santa Susanna	Brindisi	Salento
Brindisi	Brindisi	Salento
Latiano	Brindisi	Salento
Oria	Bridisi	Salento
Francavilla Fontana	Brindisi	Salento
Ceglie Messapica	Brindisi	Salento
San Michele Salentino	Brindisi	Salento
San Vito Dei Normanni	Brindisi	Salento
Ostuni	Brindisi	Salento
Villa Castelli	Brindisi	Taranto
Avetrana	Taranto	Salento

2.78

AMORUSO

Al comma l, lettera a) *sopprimere le parole:* « provincia di Barletta-AndriaTrani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia».

2.44

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia» *con le seguenti:* «Provincia di Barletta-Andria-Trani».

2.81

MORRA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia» *con le seguenti:* «provincia di Foggia-Barletta-Andria-Trani in luogo delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani».

2.93

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia» *con le seguenti:* «Provincia Federiciana in luogo della Provincia di Barletta-Andria-Trani».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Lecce,» *inserire le seguenti:* «Provincia di Foggia,».

2.79

AMORUSO

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* « provincia di Lucania in luogo delle province di Matera e di Potenza».

2.113

DIGILIO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza;».

2.70

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle».

2.73

BIANCHI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia» *con le seguenti:* «provincia di Reggio Calabria-Catanzaro-Vibo Valentia in luogo delle province di Reggio Calabria, di Catanzaro e di Vibo Valentia»; *aggiungere la seguente:* «provincia di Crotone».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma l, lettera a), *sopprimere il seguente periodo:* «La provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.45

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia» *con le seguenti:* «Provincia di Catanzaro».

2.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «Provincia di Sondrio».

2.115

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «Sondrio», *inserire la seguente:* «Provincia di Monza-Brianza».

Conseguentemente, all'articolo 5, secondo periodo, dopo la parola: «Milano», *sopprimere le seguenti:* «comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.46

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «Provincia di Belluno».

2.114

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Salerno» *aggiungere le seguenti:* «Provincia di Bari».

2.117

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Pesaro-Urbino» *inserire le seguenti:* «Provincia di Isernia,».

2.118

BALDASSARRI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Pesaro-Urbino;» *aggiungere le seguenti:* «Provincia di Macerata;».

2.119

SARO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «Provincia di Brescia» *aggiungere la seguenti:* «Provincia di Mantova».

2.120

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere le parole:* «Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Varese, Provincia di Padova, Provincia di Treviso, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Latina, Provincia di Frosinone, Provincia di Brindisi, Provincia di Taranto».

2.80

AMORUSO

Al comma 1, lettera b) *aggiungere le parole:* «provincia di Perugia, provincia di Terni, provincia di Barletta-Andria- Trani, provincia di Foggia, provincia di Matera, provincia di Potenza».

2.116

MANTICA

Al comma 1, lettera b), *aggiungere le seguenti parole:* «Provincia di Monza-Brianza».

In conseguenza all'articolo 5, comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «La città metropolitana di Milano» *a:* «alla Provincia di Monza e della Brianza».

2.121

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le Province che, in data antecedente al 1º ottobre 2012, abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, di aggregarsi ad un'altra Regione e che siano in attesa dell'indicazione, da parte del Presidente della Repubblica, della data del referendum, sono escluse dal riordino di cui al comma 1, lettera *a)*.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «Provincia di Parma e Piacenza» *e alla lettera* b), *dopo le parole:* «Provincia di La Spezia» *aggiungere le seguenti:* «Provincia di Parma, Provincia di Piacenza».

2.122

VIESPOLI, CENTARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il riordino delle Province di cui al comma 1 non si applica nelle Regioni a statuto ordinario quando sia una sola provincia a non avere i requisiti richiesti».

2.123

MAZZUCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, rivedendo altresì l'elenco dei comuni che appartengono all'una o all'altra provincia, tenendo conto del parere degli stessi espresso con specifica deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «Dalla data» *con le seguenti:* «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-*bis*, dalla data».

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».

2.124

MAZZUCONI, ADAMO, VIMERCATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando per ciascuna regione il numero delle province previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2013, ogni regione può proporre un diverso accorpamento, una diversa definizione di confini e una diversa denominazione delle province, sentito il parere del consiglio per le autonomie locali».

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Dalla data» *con le seguenti:* «Nel caso in cui le regioni non facciano pervenire la proposta di cui al comma 1-*bis*, dalla data».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il recepimento delle proposte delle regioni, se contenenti indicazioni difformi da quanto previsto al comma 1, avviene con atto legislativo di iniziativa governativa entro il 30 settembre 2013».

2.125

VINCENZO DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In esito al riordino, il capoluogo e la denominazione delle province di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni interessati dallo stesso riordino, sentita la regione».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 3;

b) all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«*a)* il comma 4-*bis* è soppresso;».

2.126

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

2.127

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Alla data del 1º ottobre 2013».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2013 e sentite le regioni interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, un decreto legislativo di modifica delle circoscrizioni delle province o delle città metropolitane per i comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2013 mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei propri componenti e nel rispetto del principio di continuità territoriale.

2-*ter*. Nel caso di modifica delle circoscrizioni delle città metropolitane la composizione della Conferenza metropolitana di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è rideterminata sulla base dei comuni che ne faranno parte in seguito al decreto legislativo di cui al comma precedente«.

2.128

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento

2.129

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Pedemonte	Vicenza	Trento

2.130

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

2.131

DIVINA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la tabella ivi richiamata con la seguente:

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce
Lamon	Belluno	Trento
Pedemonte	Vicenza	Trento
Asiago	Vicenza	Trento
Conco	Vicenza	Trento
Enego	Vicenza	Trento
Foza	Vicenza	Trento
Gallio	Vicenza	Trento
Lusiana	Vicenza	Trento
Roana	Vicenza	Trento
Rotzo	Vicenza	Trento

2.132

CAFORIO

Al comma 2, nella tabella allegata, dopo la riga contenente il Comune di Erchie, inserire la seguente:

Latiano	Brindisi	Lecce

2.133

BEVILACQUA, BIANCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a)*, è preceduta da un *referendum* consultivo-confermativo, indetto da ciascuna Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al quale partecipano le persone residenti nei comuni delle Province interessate dalla fusione.».

2.134

GIARETTA, STRADIOTTO, CASSON, TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 1º settembre 2013 con atto legislativo di iniziativa governativa, sentita la Regione interessata, si determina il mutamento della circoscrizione provinciale e della città metropolitana per i comuni che, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2013, mediante deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti e nel rispetto del principio della continuità territoriale».

2.136

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I Comuni che intendono mutare la circoscrizione provinciale di appartenenza adottano le relative deliberazioni entro il termine del 30 giugno 2014; entro i due mesi successivi il Governo adotta un'iniziativa legislativa per il mutamento di circoscrizione con effetto dal termine di cui al comma 1.

2-*ter*. Ai mutamenti di circoscrizione deliberati a norma del comma 2-*bis* si applica l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad eccezione di quanto disposto dal comma 3, lettera *d)*, purché sia garantita la continuità territoriale del Comune richiedente».

2.135

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Dopo il comma 2, è aggiungere il seguente comma:

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.137

SACCOMANNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1, lettera *a)*, hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.138

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.139

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.140

FIRRARELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma l hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.141

DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma l hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

2.142

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, PASTORE, MICHELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono escluse dal riordino le Province la cui soppressione comporterebbe la presenza di una sola Provincia nella Regione, allorquando la Provincia da sopprimere possegga almeno uno dei due requisiti fissati con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, recante Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma

dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 luglio 2012.».

Conseguentemente modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a).

2.143

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è possibile per i comuni che ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ne facciano richiesta mediante deliberazione di consiglio comunale approvata con la maggioranza qualificata dei componenti e nel rispetto della continuità territoriale.

2-*ter*. L'iniziativa di adesione alla Città Metropolitana da parte di territori di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero di almeno il 50 per cento dei Comuni della provincia medesima, che rappresentano almeno il 70 per cento della popolazione, mediante deliberazioni di consiglio comunale approvate con la maggioranza qualificata dei componenti.

2-*quater*. L'iniziativa di cui al precedente comma 2-*ter* può essere assunta solo dopo che sia stato approvato lo statuto definitivo della Città Metropolitana ed entro i 90 giorni successivi a detta approvazione.

2-*quinquies*. Il mutamento, di cui ai precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*, è disposto, sentita la popolazione interessata con apposito *referendum* e sentita la Regione, con atto legislativo di iniziativa governativa».

2.144

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sino alla data del 1º gennaio 2014 i comuni capoluogo delle province oggetto di riordino, di cui alla tabella allegata e facente parte integrante della legge, potranno aderire ad altre province, ai sensi e con le modalità dell'articolo 133, primo comma, Cost., indicendo un apposito *referendum* tra tutti i cittadini del comune capoluogo.

Il *referendum* è valido in presenza del 40 per cento dei voti favorevoli degli aventi diritto.

Se l'esito del *referendum* è negativo, la delibera comunale di mutamento della circoscrizione provinciale rimane priva di effetto».

2.145
ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«Comma 2-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

Comma 2-*ter*. Alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».

2.146
TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Non si procede al riordino di cui al comma 2 qualora dall'accorpamento tra due o più province derivi una provincia con popolazione residente ricavata secondo i criteri indicati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012, complessivamente pari o superiore ad un milione di abitanti».

Conseguentemente:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara – Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como – Lecco in luogo delle Province di Como e di Lecco; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Ferrara-Ravenna in luogo delle Province di Ferrara e Ravenna, Province di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini; Provincia di Lucca-Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, Provincia di Livorno-Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-

Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone – Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Modena, Provincia di Reggio nell'Emilia, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria».

2.0.1

SARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art.2-*bis*.

(Disposizioni per le Regioni statuto speciale)

«1. II comune di Cinto Coamaggiore è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'Ambito della Provincia di Pordenone. II comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.».

2.0.2

DIGILIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Nel territorio di ogni regione a statuto ordinario devono sussistere almeno due province.».

Art. 3.

3.1

MUGNAI

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente è abrogato il comma 4-*bis *dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

3.2

DI STEFANO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

3.4

Vincenzo De Luca, Legnini, Biondelli, De Sena, Della Seta, Ferrante, Marcucci, Tomaselli

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:* «0) il comma 4-*bis* è soppresso;».

3.5

Tancredi

Sopprimere l'articolo.

3.6

Mauro Maria Marino, Bosone, Pignedoli, Vittoria Franco, Andria

Sopprimere l'articolo.

3.7

Fazzone, Di Stefano

Sopprimere l'articolo.

3.8

Benedetti Valentini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera *a)*, del comma 1, del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di Regione nel caso in cui questo coincida con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, già capoluogo di Provincia, avente maggiore popolazione residente. I Comuni medesimi possono stabilire, anche a maggioranza, un accordo per individuare il capoluogo della Provincia in un Comune, tra di essi, diverso da quello determinato ai sensi del primo periodo. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, la popolazione residente è determinata

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.9

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere le parole: «In esito al riordino di cui all'articolo 2».

3.10

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo».

3.11

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capoluogo di regione»*, inserire le seguenti:* «, ovvero il comune capoluogo della provincia che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012,» *e dopo le parole:* «negli altri casi»*, inserire le seguenti:* «tra le province oggetto di riordino che non posseggono i requisiti minimi previsti dalla predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012,».

3.12

CALDEROLI, DIVINA, ADERENTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Comune» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «tra quelli già capoluogo di Provincia, appartenente alla provincia avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi comuni».

3.13

TOMASSINI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «oggetto di riordino;»*, sostituire le parole da:* «negli altri casi» *fino a:* «medesimi comuni» *con le seguenti:* «negli altri casi diviene capoluogo della nuova Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, la cui originaria Provincia di appartenenza ha il maggior numero di residenti».

3.14

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».

3.15

Vincenzo DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune già capoluogo della provincia che, tra quelle accorpate, abbia i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:* «Oa) il comma 4-*bis* è soppresso».

3.16

Vincenzo DE LUCA, BIONDELLI, DE SENA, DELLA SETA, FERRANTE, MARCUCCI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «negli altri casi diviene capoluogo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «negli altri casi, il Comune capoluogo di Provincia è individuato con legge della Repubblica a

seguito di referendum su iniziativa dei comuni interessati dal riordino, sentita la regione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:* «Oa) il comma 4-*bis* è soppresso».

3.17

LEGNINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «negli altri casi», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito al comma 1-*bis,*».

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis.* Nei casi in cui, in esito al riordino di cui all'articolo 2, una provincia in possesso dei requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia stata accorpata con un'altra provincia il cui Comune capoluogo ha maggior popolazione residente, le funzioni di capoluogo di Provincia sono esercitate in entrambi i Comuni già capoluogo delle Province oggetto di riordino».

3) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-*bis,* in uno dei due comuni capoluogo hanno sede gli organi di governo e gli uffici della provincia, mentre nell'altro comune capoluogo hanno sede gli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, i corpi militari, operanti nell'ambito territoriale corrispondente a quello delle province accorpate, secondo le previsioni statutarie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «*a)* il comma 4-*bis* è soppresso».

3.19

Marco FILIPPI

Al comma 1, sopprimere le parole. «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni».

3.24

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza dei comuni».

3.18

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «salvo quanto può essere diversamente disposto dallo Statuto, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini»;

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «e non possono essere istituite sedi decentrate».

3.20

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.21

TOMASSINI, DI STEFANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.22

BOSCETTO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Per le province confinanti con uno Stato estero appartenente all'Unione Europea il capoluogo è quello della Provincia già di confine».

3.23

MUGNAI

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«Negli altri casi il Comune capoluogo di provincia è individuato dalla legge, sentita la Regione, sulla base degli indicatori che rilevano i dati relativi al patrimonio storico-culturale; alla centralità della città nella rete delle comunicazioni della provincia; al sistema delle infrastrutture; al numero di abitanti; alla presenza di istituzioni universitarie e centri di ricerca; alle dimensioni e alla qualità delle strutture sanitarie nonché dei servizi pubblici erogati; alla concentrazione e competitività del sistema produttivo; al Prodotto interno lordo e al reddito procapite; alla capacità delle strutture ricettive e al flusso turistico su base annua».

Conseguentemente è abrogato il comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

3.25

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1 sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le parole:* «avente maggior estensione territoriale».

3.26

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le seguenti:* «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale».

3.27

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente,» *con le seguenti:* «avente posizione baricentrica rispetto alla nuova circoscrizione provinciale e che al contempo assicuri altresì i migliori collegamenti viari e ferroviari».

3.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche a maggioranza».

3.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza» *con le seguenti:* «assunto con la maggioranza dei due terzi dei comuni interessati» *e sopprimere le parole:* «tra i medesimi comuni».

3.30

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche a maggioranza» *e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:* «Lo statuto della provincia può stabilire che il capoluogo sia fissato in un Comune diverso con disposizione approvata almeno una volta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale».

3.31

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «avente» *con le seguenti parole:* «ricadente nella provincia avente complessivamente».

Conseguentemente, all'articolo 4, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

«*0a)* al comma 4-*bis*, sostituire la parola: "con" con le seguenti: "ricadente nella provincia avente complessivamente"».

3.32

BALDASSARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni», *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi.».

3.33

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i Comuni medesimi.».

3.34

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra le Province oggetto del riordino.».

3.35

CECCANTI, MAZZUCONI, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «che era già capoluogo della Provincia avente la maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni medesimi».

3.36

TOFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente» con le seguenti: «quello che possiede i requisiti minimi stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012».

3.37

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «secondo la seguente procedura: il Consiglio delle Autonomie Locali della regione a statuto ordinario o in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. della conversione in legge del presente decreto, raccoglie le eventuali iniziative comunali ed approva una ipotesi di riordino del nuovo capoluogo di provincia e la invia alla regione entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuovo Comune capoluogo di Provincia ciascuna regione trasmette al Governo la proposta del riordino del capoluogo di provincia.».

3.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa con la Regione.».

3.39

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» *aggiungere le seguenti:* «sentita la stessa Regione ed il Cal ovvero gli altri Organi di raccordo delle Autonomie Locali presenti.».

3.40

PIGNEDOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «salvo il caso di diverso accordo raggiunto, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni, anche attraverso eventuali forme di consultazione dei cittadini residenti».

3.41

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi Comuni» *con le seguenti:* «indietro dalla maggioranza di tutti i comuni della nuova provincia riordinata con deliberazione dei rispettivi consigli comunali da effettuarsi entro il 31 ottobre 2013» *e sopprimere il secondo periodo.*

3.42

MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni.», *con le seguenti:* «sulla base della deliberazione, a maggioranza, adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino.».

3.43

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «maggior popolazione residente» *inserire le seguenti:* «nella Provincia».

3.44

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i medesimi comuni» *con le seguenti:* «tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale costituente la nuova provincia».

3.45

SBARBATI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» *inserire i seguenti periodi:* «In tal caso si procede a referendum propositivo tra i residenti delle province interessate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il *referendum* è disciplinato con legge regionale».

3.46

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «tra i medesimi comuni» *aggiungere le seguenti:* «, mediante conformi delibere dei rispettivi consigli, adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti e comunicate al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2013».

3.47

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora il comune già capoluogo avente maggior popolazione residente non corrisponda alla provincia avente complessivamente maggior popolazione residente, il capoluogo può essere definito tramite accordo, anche a maggio-

ranza, tra tutti i comuni componenti l'ambito territoriale della nuova provincia».

3.48

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per le province confinanti con paesi esteri assume il ruolo di comune capoluogo di provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, più vicino al confine con lo Stato estero».

3.49

D'ALÌ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riordino previsto nel primo periodo valgono in ogni caso le deroghe determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

3.50

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

3.51

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 2.

3.52

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo,per tali organi non possono essere istituite sedi decentrate. Nel-

l'individuazione degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

3.53

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo. Nell'individuazione delle sedi e degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».

3.54

BOSONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche di uffici e servizi coincidenti con gli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali esistenti prima del riordino».

3.55

BIANCHI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2, con il seguente seguente:

«2. Gli Organi di governo delle Province, i presidi di legalità, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, la Motorizzazione Civile, gli uffici Provinciali dell'INPS e dell'INAIL, le Aziende Sanitarie Provinciali, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Ragioneria Provinciale dello stato, l'Agenzia Provinciale di Poste Italiane, gli ordini e i collegi professionali possono avere sede anche nel Comune ex capoluogo di Provincia.».

3.56

BOSONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organi di governo delle Province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e per essi non possono essere istituite sedi decentrate. È fatta salva, in conformità al principio di autonomia organizzativa dell'Ente e ad invarianza di spesa, la possibilità di mantenere articolazioni periferiche degli uffici al fine di garantire l'ottimale prestazione dei servizi a favore dei territori».

3.57

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.58

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 2, sostituire la parola: «esclusivamente» *con la seguente:* «preferibilmente».

3.59

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non possono essere istituite sedi decentrate» *e aggiungere le seguenti:* «devono essere istituite sedi decentrate nelle città che a seguito del riordino hanno perso il capoluogo di Provincia.».

3.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e non possono essere istituite sedi decentrate».

3.61

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere la parola: «non» *e aggiungere le seguenti:* «qualora dallo stesso siano espressamente istituite con apposita deliberazione».

3.62

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

3.63

FAZZONE, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente.

«3. La denominazione delle Province seguirà la denominazione della Provincia Capoluogo.».

3.64

FAZZONE, DIVINA

Al comma 3, sostituire le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», *con le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'interno».

3.65

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «su proposta del Consiglio Provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione» *con le seguenti:* «su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione a statuto ordinario o in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, che recepisce le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, e le invia alle regioni entro dieci giorni. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di nuova denominazione della Provincia la regione trasmette, entro venti

giorni la proposta al Consiglio dei ministri che sarà poi chiamato a deliberare».

3.66

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire la parola: «assoluta» *con le seguenti:* «qualificata dei due terzi».

3.67

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» *sono aggiunte le seguenti:* «previa audizione dei sindaci dei comuni di riferimento».

3.68

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, dopo le parole: «dei suoi componenti» *aggiungere le seguenti:* «previo *referendum* delle popolazioni dei Comuni interessati».

3.69

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Regione» *con le seguenti:* «previo parere della Regione e del CAL ovvero degli Organi di raccordo degli Enti Locali».

3.70

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e sentita la Regione».

3.71

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 4.

3.72

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 4.

3.74

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai Comuni già capoluogo di Provincia» *con le seguenti:* «Al Comune Capoluogo di Provincia».

3.75

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», *e le parole:* «alla predetta data» *sono eliminate.*

3.76

TOMASELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente

«4-*bis.* Ai Comuni capoluogo della Province che non rientrano nei requisiti minimi di cui all'articolo 1 della presente legge e che sono pertanto sottoposte a riordino, è applicata la denominazione di Comune "co-capoluogo" della nuova Provincia».

Art. 4.

4.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è soppresso».

4.3

SALTAMARTINI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti.»;

3) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) individuazione degli ambiti territoriali di competenza delle prefetture e questure e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, tenendo conto delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di sostegno allo sviluppo economico e sociale, di gestione dei flussi migratori e di attuazione delle politiche di integrazione e coesione sociale, di supporto al sistema delle autonomie territoriali;"».

4.4

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 1.600 chilometri quadrati"».

4.6

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 1.700 chilometri quadrati"».

4.7

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, dopo le parole: "dimensione territoriale", aggiungere le seguenti: ", che non può essere inferiore a 2.000 chilometri quadrati"».

4.8

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 650.000 abitanti"».

4.9

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 500.000 abitanti"».

4.10

NESSA

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «Oa) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", che non può essere inferiore a 400.000 abitanti"».

4.11

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «9-*bis*»*, sostituire dalle parole:* «ai fini di una funzionale» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «la funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali da parte dello stato deve avvenire previa consultazione e accordo con gli enti locali interessati».

4.12

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 9-*bis*., dopo le parole:* «amministrazioni statali»*, inserire le seguenti:* «, anche in comuni diversi da quello capoluogo,».

4.13

VICECONTE, BUBBICO, LATRONICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, DIGILIO, MAZZARACCHIO, MICHELONI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «9-*bis*»*, dopo le parole:* «amministrazioni statali lo Stato»*, aggiungere le seguenti:* «,d'intesa con la Regione interessata,».

4.14

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «Lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati» *con le parole:* «si provvederà con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.15

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «9-*bis*», sostituire le parole:* «forme di consultazione e raccordo» *con la seguente:* «intese».

4.16

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole:* «consultazione e raccordo» *con la parola:* «accordo.»

4.17

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «9-*bis*», dopo le parole:* «con gli enti locali interessati» *inserire le seguenti:* «, tenendo conto dell'esigenza di un presidio capillare del territorio per il contrasto ad ogni forma di criminalità comune e organizzata e, in specie ai fini di garantire la funzionalità delle prefetture e delle questure e delle autorità di pubblica sicurezza».

4.18

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati» *aggiungere le parole:* «previo parere espresso di concerto tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

4.19

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «enti locali interessati» *aggiungere le parole:* «prevedendo che, nel caso di Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le sedi delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni siano collocate anche in comuni che erano capoluogo delle precedenti province».

4.20

MASCITELLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «*9-bis*», aggiungere in fine le seguenti parole:* «, garantendo omogenea ed equa ripartizione sul territorio provinciale».

4.21

MANTICA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «9-*bis*», aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Lo Stato assume le proprie determinazioni senza alcun vincolo rispetto agli esiti delle consultazioni che hanno natura non vincolante e può quindi decidere di mantenere, ridurre od accrescere il numero delle proprie strutture periferiche sul territorio delle Province oggetto di riordino nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188.»

4.22

ANDRIA

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*). Al comma 10, dopo la lettera b-*bis*) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-*ter*) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-*quater*) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-*quinquies*) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata;

b-*sexies*) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali"».

4.23

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis*). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*c)* organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.24

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-*ter*) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

b-*quater*) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b-*quinquies*) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.25

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c)* organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.26

DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*c)* organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata"».

4.27

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente lettera:*

«a-*bis*. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*c)* l'assistenza specialistica nelle scuole medie superiori;

d) l'organizzazione e gestione della formazione-istruzione professionale"».

4.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente lettera:*

«a-*bis*. organizzazione e gestione della Formazione.»

4.29

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente lettera:*

«a-*bis*. Al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* delle attività produttive"».

4.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. Al comma 10 è aggiunta la seguente:

"*c)* agricoltura;
d) caccia e pesca".».

4.31

NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al comma 10, dopo la lettera *b*-bis) sono aggiunte le seguenti:

"*b*-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;".».

4.32

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti:

"*f)* tutela e salvaguardia dell'ambiente tramite la polizia provinciale".».

4.33

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*c)* organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata".».

4.34

ANDRIA, VITA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis). Al comma 10, dopo la lettera *b*-bis) è aggiunta la seguente:

"*b*-ter) organizzazione e gestione di reti e sistemi di area vasta concernenti la valorizzazione dei beni e delle attività culturali".».

4.35

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) al comma 5, alla fine del primo periodo è inserito il seguente periodo: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane".».

4.37

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, le Regioni possono trasferire e provvedere al riordino delle funzioni già conferite alle Province, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione. Le funzioni restano conferite fino a quando le Regioni non dispongono diversamente".».

4.39

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.40

DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.41

FIRRARELLO

Al comma 1, sostituire la ettera b) con la seguente:

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.42

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.43

ZANETTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011".».

4.44

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011"».

4.45

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, FIORONI, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO, LEGNINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. I commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati».

4.46

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «10-*bis*» *con il seguente:*

«10-*bis.* Nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni con propria legge possono trasferire ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni o attribuite alle province medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alla province».

4.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «le regioni con propria legge», *aggiungere le seguenti:* «da adottare entro il 1º gennaio 2014».

4.48

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «10-*bis*», *sostituire le parole da:* «trasferiscono» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «procedono alla revisione delle funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente, trasferendole ai Comuni ovvero confermandole alle Province o riacquisendole alle Regioni; le Regioni possono inoltre stabilire che determinate funzioni siano attribuite e vengano esercitate dal Comune capoluogo o da quelli più popolosi, in raccordo e coordinamento con gli altri Comuni».

4.49

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «trasferiscono» *con le seguenti:* «possono trasferire».

4.50

POLI BORTONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole*: "tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime" *con le seguenti*: "tali funzioni siano mantenute in capo alle Province o attribuite alle Città metropolitane o acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"*e)* il comma 12 è abrogato".

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis.* All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 15, 16 e 17 sono abrogati.

2-*ter.* Le indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi esecutivi provinciali, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non possono superare complessivamente, nell'ambito di ogni Provincia, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale"».

4.51

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «10-*bis*», *al primo periodo, dopo le parole:* «Regioni medesime» *aggiungere le seguenti:* «o mantenute, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, in capo alle Province».

4.52

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «dalle regioni medesime.» *con le seguenti:* «dalle nuove Province».

4.53

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*c)* dopo il comma 10-*bis, è inserito il seguente:*

"10-*ter.* Le Regioni, quando provvedono, ai sensi del comma 10-*bis,* all'acquisizione di funzioni delle Province, con conseguente trasferimento di risorse umane, possono procedere, al fine razionalizzare i propri assetti organizzativi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)* della legge n. 135 del 2012, nei termini e con le modalità e per gli effetti previsti dalla medesima lettera. Entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, le Regioni procedono alla rideterminazione della dotazione organica con soppressione dei relativi posti.

10-*quater*. Fino all'applicazione del contratto collettivo nazionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale trasferito dalla provincia originaria all'ente a qualsiasi titolo subentrante ai sensi del comma 10-*bis* mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata; i compensi di produttività e le indennità accessorie del personale medesimo rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento"».

4.54

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) al comma 13 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli effetti derivanti dai trasferimenti di funzioni di cui al presente articolo ai comuni e alle Regioni non rilevano ai fini del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale"».

4.55

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.56

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.57

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c) d*opo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-*bis.* Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro

quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia"».

4.58

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera c)*, sostituire le parole:* «Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestono altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale»*, con le seguenti:* «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia o di consigliere provinciale coloro che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere comunale».

4.59

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:* «c-*bis*. Al primo periodo dell'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: "sei mesi".- con le seguenti parole: "dodici mesi"».

4.60

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:* «c-*bis.* Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.61

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis.* Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.62

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*. Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.63

FIRRARELLO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis.* Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.64

DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis.* Alla fine del primo periodo dell'articolo 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole: ", attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane"».

4.65

VITALI

Al comma 2 sopprimere dalle parole: «Con il medesimo regolamento» *fino alle parole:* «enti locali».

4.66

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 2, sopprimere le parole da «Con il medesimo regolamento» *fino alla fine del comma.*

4.67

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Con il medesimo regolamento» *fino a* «Enti locali».

4.68

ZANETTA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.69

DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.70

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.71

SALTAMARTINI, *relatore*

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Presso la questura operante nello stesso ambito territoriale della città metropolitana, le funzioni vicarie del questore sono attribuite ad un dirigente superiore della Polizia di Stato, ferma restando la relativa dotazione organica prevista dalla vigente normativa».

4.72

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2 aggiungere le parole: «Il regolamento determina altresì le modalità di unificazione a livello delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 2 della presente legge delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato che entreranno in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2014».

4.73

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 22 n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 8, dopo le parole: "nel contratto", sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli"».

4.74

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "dal comma 1" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 16 comma 8"».

4.75

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: "le domande di ricollocazione" aggiungere le seguenti: "senza adeguata motivazione."».

4.76

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-*bis*. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera *a)*"».

4.77

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 comma 7, dopo le parole: "comparto sicurezza" sono aggiunte le seguenti: ", i Corpi e servizi di polizia locale"».

4.78

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo capoverso, lettera *b)*, stralciare il periodo da: «le Regioni...» fino a: «...di immobili di loro proprietà.» e sostituirlo con il seguente periodo: «Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla legge 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime"».

4.79

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, abrogare la lettera *a)*».

4.80

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

"*e)* al comma 6 dopo le parole: 'ai sensi dell'articolo 143' inserire le seguenti: 'ed anche dell'articolo 153'; al termine del periodo, sostituire la parola: 'compatibile' con la seguente: 'compatibili"'».

4.81

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto"».

4.82

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, al comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "del decreto-legge n. 87 del 2012," sono inserite le seguenti: "alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del decreto legislativo 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.,";

b) dopo le parole: "comunitari del settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-*bis*";

c) alla fine del comma, sono inserite le seguenti parole: ", d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 smi."».

4.83

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il primo periodo è sostituito con il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo."».

4.84

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, al comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale."».

4.85

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16, al comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente comma:

"12-*nonies*. Il comma 12-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato."».

4.86

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 23, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, punto 1, dopo le parole: "entro il termine del 30 giugno 2012" sono aggiunte le seguenti: "previa concertazione con le Province ed i Comuni"».

4.87

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: "del bilancio dello Stato" aggiungere le seguenti: ", delle Regioni e degli enti locali";

b) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro"».

4.88

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è soppresso;

b) il comma 13 è soppresso."».

4.89

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 35-*bis*. - *(Disposizioni in materia di tributi locali).* – 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 28 comma 11-*bis* del decreto-legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

2. Il comma 123, articolo 1, della legge n. 220 del 2010 è soppresso."».

4.90

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 35-*bis*. - *(Disposizioni in materia di imposta Rcauto).* – 1. Le disposizioni dettate in materia di RCA dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevedono la possibilità per le province di

aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale"».

Art. 5.

5.1
TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

5.2
CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, dopo la parola:* «Bologna», *inserire la seguente:* «Verona,».

5.3
AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «Firenze» *aggiungere la seguente:* «Bari».

5.4
POLI BORTONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), *sostituire Ie parole:* «il 1º gennaio 2014» con le seguenti: *«al momento della proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis*.»;

b) al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*e)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il Consiglio metropolitano, la Giunta ed il Sindaco metropolitano. L'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli metropolitani è effettuata secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267

del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75, alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la nomina, la composizione e le competenze delle Giunte metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal citato testo unico per le Giunte provinciali";

c) al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

"*f)* il comma 4 è abrogato.»;

d) al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

"*g)* il comma 6 è abrogato.";

e) al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

"*h)* entro quindici giorni dalla proclamazione dei Consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio per il suo insediamento.";

f) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

"1-*bis)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. Per la definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle Città metropolitane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta metropolitana, ai sensi del medesimo articolo 82, non possono superare, complessivamente, la soglia annuale pari allo 0,5% dell'importo totale delle spese correnti del bilancio di previsione; in caso di superamento di tale limite, le indennità sono rideterminate proporzionalmente fino al raggiungimento della soglia annuale"'».

5.5

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, lettera a), *primo periodo, sostituire la parola:* «2014» *con la seguente:* «2016».

5.6

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «il 1º gennaio 2014» *con le seguenti:* «alla scadenza naturale dei loro mandati».

5.7

ADERENTI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa», *aggiungere le seguenti:* «Provincia di Pistoia-Prato in luogo delle Province di Pistoia e di Prato» *e alla lettera* b) *dopo le parole:* «Provincia di Sondrio,» *inserire le seguenti:* «Provincia di Monza e Brianza».

5.8

MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1º gennaio 2014» *sopprimere le parole:* «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia» .

5.9

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «La città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «Provincia di Como – Lecco Varese – in luogo delle Province di Como, di Lecco, e di Varese;» con le seguenti: «Provincia di Como – Lecco – Varese – Monza – Brianza in luogo delle Province di Como, di Lecco, di Varese, e di Monza e della Brianza».

5.10

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «La città metropolitana di Milano» *fino a:* «Provincia di Monza e della Brianza».

5.11

TOFANI

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla provincia di Monza e della Brianza».

5.12

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il terzo periodo*.

5.13

TOFANI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia» *aggiungere le seguenti:* «, la Città metropolitana di Bari comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Barletta-Andria-Trani».

5.14

CUTRUFO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «La Provincia di Roma è soppressa e contestualmente sono istituite la Città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e la Provincia del Centro, il cui territorio coincide con quello dei restanti comuni appartenenti alla Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico, non-

ché l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

5.15

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Entro il 31 dicembre 2013 i Comuni capoluogo della provincia soppressa, nell'ambito della procedura prevista al comma 3-*bis*, possono adottare, a maggioranza dei componenti del consiglio comunale, una o più deliberazioni aventi ad oggetto:

la rinuncia allo *status* di Città metropolitana con conseguente mantenimento della provincia;

la definizione del territorio metropolitano con indicazione dei comuni che lo costituiscono ed il trasferimento a province limitrofe dei comuni esclusi ovvero la costituzione tra i medesimi di una nuova provincia.

Entro il medesimo termine i comuni diversi dal capoluogo possono deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, di non far parte della Città metropolitana, optando per l'inclusione in una provincia esistente o da costituire d'intesa con altri comuni in modo da garantire il rispetto dei parametri di legge.

Entro il 31 agosto 2014 il Governo adotta le occorrenti iniziative legislative per adeguare quanto già previsto per legge alle richieste modificazioni».

5.16

DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni limitrofi alle Città metropolitane, anche se appartenenti ad altre province, possono deliberare, con atto del consiglio e indizione del *referendum*, come disciplinato dal comma 2-*bis*, l'adesione alla città metropolitana"».

5.17

ALBERTI CASELLATI, SAIA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*.1) il comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni ubicati nella circoscrizione territoriale della predetta provincia di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

I comuni capoluogo non ubicati nella circoscrizione territoriale della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, possono deliberare di aderire ad una città metropolitana solo nel caso in cui essi, alla data (20 luglio 2012) di adozione della deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, fossero immediatamente limitrofi alla circoscrizione territoriale di detta provincia soppressa e sempre a condizione che l'adesione avvenga con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. In ogni caso, nessun comune può deliberare l'adesione ad una città metropolitana prima che sia stato deliberato lo statuto della città metropolitana ai sensi del comma 3-*bis*. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse"».

Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*.1) il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano"».

5.18

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* Secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare un articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni,è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto definitivo della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione provvede alla revisione della circoscrizione territoriale. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale».

5.19

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)*. Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: »Secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare un articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro cento ottanta giorni dalla sua approvazione. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto definitivo della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione provvede alla revisione della circoscrizione territoriale. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio

il comune capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale».

5.20

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera *b)* sopprimere le parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ' Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale ' ";

2) alla lettera *f)* sopprimere le parole: "ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale";

3) sopprimere la lettera *g)*;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.21

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-*bis*) al comma 3-*bis*, nel primo periodo, le parole: "Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana" sono sostituite dalle parole: "alla scadenza naturale dei mandati, nelle Province di cui al comma 1, è istituita la Conferenza metropolitana"».

5.22

BOSCETTO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.23

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.24

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *c)* sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "31 dicembre";

b) alla lettera *e),* sostituire le parole: "10 ottobre" con le seguenti: "31 dicembre"».

5.25

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «entro il 30 settembre» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre».

5.26

DI STEFANO

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «30 settembre» *con le seguenti:* «31 dicembre».

5.27

ZANETTA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «entro il 30 settembre», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre».

5.28

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «o in mancanza, il 1º novembre 2013» *con le seguenti: «La conferenza di cui al comma 3-bis*, cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto».

5.29

DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «1º ottobre» *con le seguenti:* «31 dicembre».

5.30

ZANETTA

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: «1º ottobre», con le seguenti: «31 dicembre».

5.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «1º ottobre» *con le parole:* «31dicembre».

5.32

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.33

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «dieci componenti» *con le seguenti:* «ventiquattro componenti».

5.34

ZANETTA

Al comma l, lettera g), *sostituire le parole:* «dieci componenti», *con le seguenti:* «ventiquattro componenti».

5.35

DI STEFANO

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «dieci componenti» *con le seguenti:* «ventiquattro componenti».

5.36

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera g), *le parole:* «dieci componenti» *sostituire le parole:* «ventiquattro componenti».

5.37

PIGNEDOLI

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «6», *lettera* a), *dopo le parole:* «secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale» *aggiungere le seguenti:* «e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

5.38

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «6-*bis*», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.39

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, lettera h), *sostituire il capoverso* «6-*bis*», primo periodo con il seguente: «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.40

DI STEFANO, SAIA

Al comma 1, lettera h), *sostituire il primo periodo del capoverso* «6-*bis*» con il seguente:

«6-*bis*. Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.41

ZANETTA

Al comma 1, lettera h), *sostituire il capoverso* «6-*bis*», *primo periodo, con il seguente:* «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.42

FIRRARELLO

A1 comma 1, lettera h) *sostituire il capoverso* «6-*bis*», *primo periodo con il seguente:* «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.43

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), *sostituire il capoverso 6*-bis), *primo periodo, con il seguente:* «Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».

5.44

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), *capoverso 6*-bis), *dopo le parole:* «lettera *a)», aggiungere le seguenti:* «in caso di cessazione contestuale dei mandati».

5.45

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera h), *capoverso 6*-bis), *dopo le parole:* «nei casi di cui al comma 4, lettera *b)* e *c)» aggiungere le seguenti:* «o in caso di cessazione contestuale dei mandati».

5.46

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5.47

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, alla lettera i), *capoverso* b-*bis), aggiungere le seguenti parole:* «fatte salve le diverse disposizioni regionali».

5.48

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera i), *inserire la seguente:*

«*i*-bis). Al comma 7-*bis)* alla fine del capoverso dopo le parole: "della Costituzione" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le diverse disposizioni regionali"».

5.49

ADAMO

Al comma 1, lettera l), *sostituire il capoverso* 9-bis), *con il seguente:*

«9-*bis).* In caso di mancata adozione dello statuto defInitivo entro il termine di cui al comma 9, il prefetto, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni per la sua adozione, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario *ad acta* con il compito di adottare uno statuto il quale, in ordine alle modalità di elezione del sindaco metropolitano, confermerà quanto stabilito dallo statuto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo oppure, qualora tale statuto non sia stato adottato, conterrà l'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 4 del presente articolo. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario ad acta resta in vigore sino a diversa determinazione del nuoco consiglio metropolitano».

5.50

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera l), *sostituire il capoverso* 9-bis), *con il seguente:*

«9-*bis).* Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario ad acta con il compito di adottare uno statuto che in ordine a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo prevede l'ipotesi di cui alla lettera *a).* Le elezioni del consiglio metropo-

litano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo statuto adottato dal commissario ad acta resta in vigore sino a diversa determinazione».

5.51

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, lettera l), *sostituire il capoverso* 9-bis), *con il seguente:*

«9-*bis).* Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 50 giorni dal decreto di scioglimento».

5.56

VITALI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nei casi di cui al comma 4 lettera *a)* e *b)* alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della Città metropolitana".».

5.53

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 18, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate ulteriori modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le parole: "Se il Sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano";

b) all'articolo 18, comma 4, è soppresso l'intero comma;

c) all'articolo 18, comma 6, è soppresso l'intero comma».

5.52

FLUTTERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* In aggiunta alle misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing,* che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.54

COSENTINO, CECCANTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 35, i Comuni costituenti le Città Metropolitane

provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing,* che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.55

MILANA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing,* che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, dì cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

5.0.1

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art 5-*bis.*

(Città metropolitane inserite all'interno di una provincia)

1. Le regioni possono con legge, entro il 30 giugno 2013, previa intesa con il Governo sancita in sede di Conferenza Unificata, delimitare il territorio della città metropolitana, limitandolo ai comuni contermini al comune capoluogo di regione.

2. In tal caso:

a) il territorio già individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, come territorio della città metropolitana è costituito in territorio provinciale e la provincia esercita le sue funzioni fondamentali anche sul territorio della città metropolitana;

b) alla città metropolitana spettano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 18, comma 7, lettera *b),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

c) in relazione alla funzioni da esercitare, alla città metropolitana è assegnata quota parte del patrimonio, delle risorse umane e strumentali dei comuni e della provincia come individuati ai sensi della legge regionale, nonché le risorse finanziarie di spettanza di cui all'articolo 18, comma 8, lettera *b),* del decreto-legge n. 95 del 2012».

Art. 6.

6.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

Mauro Maria MARINO, ANDRIA, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente*: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

2) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti»;

3) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 16, comma 9, del citato decreto n. 95 del 2012» è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al31 dicembre 2015».

6.3

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, prima delle parole: «ogni provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*2, *aggiungere le parole:* «Alla scadenza del mandato».

6.4

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «lettera *a)*», *inserire le seguenti:* «previa approvazione da parte dei Consigli delle autonomie locali delle Regioni a statuto ordinario interessate».

6.5

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le Province accorpate, previa intesa con i comuni del territorio, sentita la regione, possono adottare criteri e modalità uniformi per la regolamentazione in sede amministrativa degli effetti della successione delle Province, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali».

6.6

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le province istituite ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera *a)* adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti»*, con le seguenti:* «previa individuazione di criteri e modalità condivise con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, le province

istituite ai sensi dell'articolo 2, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti».

6.7

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «La rideterminazione delle dotazioni organiche deve essere valuta in riferimento all'osservanza del n. 138/2011, tenuto conto del reale fabbisogno».

6.8

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell'effettivo fabbisogno» *con le parole:* «la rideterminazione delle dotazioni organiche deve essere valuta in riferimento all'osservanza del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, tenuto conto del reale fabbisogno».

6.9

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

6.10

DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012» *con le seguenti:* «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.11

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Resta ferma» *fino a* «n. 95 del 2012», *con le seguenti:* «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.12

ZANETTA

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12».

6.13

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.14

ZANETTA

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle dispo-

sizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.15

DI STEFANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti».

6.16

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non rileva ai fini del computo dei limiti di cui all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011, nonché di cui all'articolo 4-*ter,* comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e di cui all'articolo 1, comma 6-*bis,* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

4-*ter.* Il personale collocato in mobilità negli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura

della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dai suddetti enti. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 11 e seguenti della stessa legge».

4-*quater.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sede permanente di confronto presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri ministeri interessati, dell'UPI, dell'ANCI e della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Essa si avvale di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti nominati da ciascun soggetto che ne fa parte con il compito di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumentali delle province oggetto di riordino.

4-*quinques.* I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle province esistenti alle nuove province e alle città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.17

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

6.18

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministra-

zione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.19

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione, o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze, o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.20

FIRRARELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed ela-

borare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.21

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.22

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino».

6.23

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 è aggiunto il seguente periodo:

«Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

6.24

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015".».

6.25

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I trasferimenti di beni mobili ed Immobili dalle Province esistenti alle nuove province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

5-*ter*. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà.

5-*quater*. Per le Province di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito il Legge n. 135 del 7 agosto 2012, sono prorogati di un anno.».

6.26

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.27

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove vince e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

6.28

DI STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.».

6.29

ANDRIA, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* provvedono alla gestione e alla valorizzazione del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, comprensivo dei beni culturali in loro proprietà».

6.0.1
VITALI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da trentadue membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) da ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) da venti membri nelle altre province".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: "e il presidente della provincia sono eletti" sono sostituiti dalle parole: "è eletto".

3. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente della provincia è eletto, contestmilmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candi-

dati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la prima domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

4. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del nu-

mero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma Il sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

5. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e di consigliere comunale.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province».

Art. 7.

7.1

TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

7.2

Anna Maria SERAFINI, AMATI, BASSOLI

Ovunque ricorra, sostituire la parola: «2013» *con la seguente:* «2014» *e la parola:* «2014» *con la seguente:* «2015».

7.3

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, BEVILACQUA, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sopprimere i commi 1 e 2;

b al comma 3, sopprimere le parole: "nonché per il rinnovo degli organi della Provincia di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *b)*";

c) al comma 4, sopprimere le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014";

d) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.".»

7.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«1. Il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale del mandato.

2. Nel caso in cui il riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della presente legge preveda l'accorpamento di Province i cui organi di Governo cessano il loro mandato in tempi differenti, l'accorpamento avviene successivamente alla scadenza naturale del mandato più lontana in termini temporali. Fino a tale data, per la provvisoria gestione dell'ente, le competenze degli organi di Governo sono svolte dal Presidente della Provincia in qualità di commissario».

7.5

POLI BORTONE

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire il comma 1 con il presente:

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa con la scadenza naturale delle Amministrazioni in carica.";

"*b)* dopo il comma 1 inserire il seguente:

' 1-*bis*. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è fissata dal Ministro dell'Interno in una domenica successiva all'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica elette prima della pubblicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in coincidenza con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge ' ".;

c) al comma sostituire 2 le parole: "il 31 dicembre 2013" con le seguenti: "il giorno dell'ultima scadenza naturale delle Amministrazioni provinciali in carica";

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2014" con le seguenti: "a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, comma 1";

f) sopprimere il comma 5;

g) sopprimere il comma 7».

7.6

TOFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa alla scadenza naturale";

b) al comma 3 sostituire le parole: "30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «trentesimo giorno del mese che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";

c) al comma 4, sostituire le parole: "30 aprile 2013" con le seguenti: "30 aprile dell'anno che precede la scadenza naturale del mandato degli organi delle province";

d) sopprimere il comma 5».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2014» *con le seguenti:* «dalla scadenza naturale del mandato degli organi di governo».

7.7

PISCITELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo";

b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino alla elezione dei nuovi organi"».

7.8

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le giunte provinciali, a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte del 30 per cento dei componenti nel numero risultante alla data del 31 ottobre 2012 con arrotonda mento dell'eventuale percentuale all'unità superiore».

7.9

BALDASSARRI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere

dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

7.10

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «fino al 30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.»;

al comma 3, sostituire le parole: «tra il 10 e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.11

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.12

BOSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessano alla scadenza naturale del mandato».

7.13

ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.14

FIRRARELLO

Sostituire il comma1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.15

ZANETTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014».

7.16

DI STEFANO, SAIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.».

7.17

VINCENZO DE LUCA, ANTEZZA, LEGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessano alla scadenza naturale del mandato».

7.18

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli organi delle province che scadono prima del 31 dicembre 2015 sono rinnovati sino a tale termine secondo la legge elettorale vigente al momento del rinnovo».

7.19

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il mandato degli organi di governo attualmente in carica nelle Province che sono oggetto del procedimento di riordino, cessa a decorrere dalla istituzione delle nuove Province e comunque dalla elezione dei nuovi organi di governo».

7.20

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «il mandato degli organi di governo delle province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013» *con le altre:* «gli organi di governo delle province restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato».

7.21

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti:* «interessate dal riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*».

7.22

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1º gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».

7.23

SIBILIA, DI STEFANO, SARO, SARRO, ESPOSITO, BIANCHI, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.24

BALDASSARRI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

7.25

BOSCETTO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.26

BEVILACQUA, BIANCHI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.27

MORRA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.28

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle medesime province, a decorrere dal 1º gennaio 2013, la giunta non può essere composta da più di quattro assessori nelle province con popolazione fino a 700.000 abitanti e da più di sei assessori nelle altre province; a decorrere dallo gennaio 2014 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre».

7.29

Marco FILIPPI

Al comma 1, sostituire parole: «Nelle medesime Province a decorrere dal 1º gennaio 2011 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre» *con le seguenti:* «Nelle medesime Province a decorrere dallo gennaio 2013 il numero dei componenti della la Giunta è ridotto del 50 per cento».

7.30

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2013 la giunta è soppressa»*, con le parole:* «alla scadenza naturale delle Province, il nuovo organo di giunta è composto da un numero massimo di 3 assessori».

7.31

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2013 la giunta è soppressa»*, con le parole:* «alla scadenza naturale delle province, il nuovo organo di giunta è composto da un numero massimo di 4 assessori».

7.33

BOSCETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «cessa il 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «cessa alla scadenza naturale».

7.34

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire le parole: « il 31 dicembre 2013» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «con l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».

7.35

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «2013»*, con le seguenti:* «2014».

7.36

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia che può delegarle ad un numero massimo di tre Consiglieri».

7.37

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato degli organi di governo delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della presente legge, cessa alla scadenza naturale del mandato».

7.38

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi in cui in una data compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013, si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» con le seguenti: «nei casi di eventuale scadenza anticipata del mandato di governo oppure di scadenza dell'incarico di commissario straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge n. 267 del 2000».

7.39

ZANETTA, SAIA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013»*, con le seguenti:* «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.40

PICHETTO FRATIN

Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «e l'elezione degli organi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012».

7.41

BOSCETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «e il 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «la data delle elezioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «fino alla data delle elezioni di cui al comma 3».

7.42

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le parole:* «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.43

FIRRARELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le parole:* «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.44

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, le parole: «e il 31 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la istituzione delle nuove Province».

7.45

BALDASSARRI

Al comma 2, le parole: «e il 31 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la istituzione delle nuove Province».

7.46

BALDASSARRI

Al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla elezione dei nuovi organi».

7.47

AMATI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «fino alla elezione dei nuovi organi».

7.48

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le parole:* «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente».

7.49

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «è nominato un commissario straordinario» sono soppresse.

7.50

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013» *con le parole:* «al fine di decidere ed organizzare, la nuova elezione degli organi di governo provinciale».

7.51

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario».

7.52

DI STEFANO

Al comma 2, sostituire, in fine, il termine: «31 dicembre 2013» *con le seguenti*: «30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.».

7.53

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

7.54

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui al comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province».

7.55

ALBERTI CASELLATI

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1º e il 30 novembre dell'anno 2013» con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.56

BOSCETTO

Al comma 3 sostituire le parole: «tra il 1º e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2016.».

7.57

FIRRARELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il1 o e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti: «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».*

7.58

DI STEFANO, SAIA

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1º e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.59

ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il 1º e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «tra il15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.60

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 3,sostituire le parole: «tra il 1º e il 30 novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014».

7.61

PICHETTO FRATIN

Al comma 3, sostituire le parole: «novembre dell'anno 2013» *con le seguenti:* «aprile dell'anno 2014».

7.62

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: I commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 201 de12011 convertito in legge,con modificazioni, dalla legge; 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi. Il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello prèvisto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.63

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* procedono, anche in forma associata, entro sei mesi dalla data prevista per il riordino, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.64

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'art. 133; primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1,

lettera *a)* procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.65

FAZZONE, DI STEFANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'arto 5, comma 1, lettera *a)* procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane».

7.66

DI STEFANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)* procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane.».

7.67

BOSCETTO

Al comma 4 sostituire le parole: «Entro il 30 aprile 2013» *con le seguenti:* «Entro il 30 settembre 2015».

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dallo gennaio 2014».

7.68

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2013» *con le seguenti:* « Entro il 30 luglio 2013».

7.73

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «oggetto di riordino» *sino a:* «e di Monza e Brianza».

7.69

BAIO, MANCUSO, MANTICA, MAZZUCONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «di Milano e di Monza e della Brianza».

7.70

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di regione« *con le seguenti:* «al prefetto in cui ha sede il capoluogo di provincia».

7.71

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «nel termine di venti giorni» *con le parole:* «nel termine di quaranta giorni».

7.72

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «Nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva» *con le seguenti:* «trasmette gli atti al Ministero degli interni che provvede a nominare un commissario in via sostitutiva».

7.74

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 5.

7.75

BOSCETTO

Sopprimere il comma 5.

7.76

PICHETTO FRATIN

Al comma 5, dopo le parole: «Limitatamente all'anno 2013» *aggiungere le seguenti:* «ed all'anno 2014» *e conseguentemente sostituire le parole:* «30 maggio 2013» *con le seguenti:* «30 giugno 2013, e per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2013,».

7.77

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sostituire le parole: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio... in via sostitutiva» *con le seguenti:* «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».

7.78

ZANETTA

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «approvano il bilancio di previsione consolidato entro i130 dicembre 2013.».

7.79

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 31 dicembre 2013».

7.80

DI STEFANO

Al comma 5, sostituire le parole da: «approvano il bilancio di previsione» *sino alla fine del comma, con le seguenti:* «approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.».

7.81

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «il prefetto, individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere, nomina un proprio commissario».

7.82

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di cui al comma 4».

7.83

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 6.

7.84

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro due mesi» *con le seguenti:* «Entro 180 giorni.».

7.85

PASTORE, BEVILACQUA, MANTICA, TANCREDI

Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, previo allineamento dei bilanci delle province riordinate, anche prevedendo contribuzioni straordinarie o speciali a carico dei residenti nel territorio della provincia con il bilancio meno virtuoso.».

7.86

DI STEFANO

Sopprimere il comma 7.

7.87

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

Sopprimere il comma 7.

7.88

FAZZONE, DI STEFANO

Sopprimere il comma 7.

7.90

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 7, sopprimere le parole: «salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 18, comma 4 del citato decreto-legge n. 95/2012».

7.89

VITALI

Al comma 7, primo e secondo periodo, dopo la parola: «statuto» *sopprimere la parola:* «provvisorio».

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e *c)*».

Al comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere le parole: «In tutti i casi in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al già citato articolo 18, comma 4, lettera *c)*, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla legge della regione di cui al comma 2-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto».

7.92

FAZZONE, DI STEFANO

Al comma 7, le parole: «si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4» *sono sostituite dalle parole:* «si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto approvato dalla conferenza metropolitana, tenuto conto delle disposizioni indicate al comma 7-*bis*».

7.91

FAZZONE, DI STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il sindaco e il consiglio delle città metropolitana, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.93

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono soppresse le lettere *a)* e *b)*».

7.94

CALDEROLI, DIVINA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 12 è soppresso».

7.0.1

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione

del comma precedente. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno ed i sindaci dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanzia menti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 2.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al medesimo comma fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempi menti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.

7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

9. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della Finanze per la copertura delle spese derivanti dagli

adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88 del 2009, è ripartito i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012

c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune ala data del 1 luglio 2012».

7.0.2

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.5

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di govern.o delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.6

FAZZONE, DI STEFANO, SAIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: un consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province.

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.»

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.7

FIRRARELLO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.8
ZANETTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale"».

7.0.9
DI STEFANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli

organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24, membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province.

4. L'articolo 47, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"b)" non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.».

7.0.10

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo,** *inserireil seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province".

4. L'articolo 47, comma 5« lettera *b)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane».

7.0.12

Mauro Maria MARINO, BOSONE, ANDRIA, PIGNEDOLI, Vittoria FRANCO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)

1. Per l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. Al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province";

c) il comma 5, lettera *b)*, dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti".

d) all'articolo 64, comma 1, sono soppresse le parole: "e provinciale".

4. In attesa dell'approvazione degli statuto metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.

5. Sono soppressi i commi da 15 a 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifIcazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.0.3

DIVINA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. L'applicazione del riordino delle Province e delle Città metropolitane di cui alla presente legge, è subordinata all'approvazione, mediante referendum, da parte della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati».

7.0.4

FAZZONE, DI STEFANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art 7-*ter*.

(Abrogazioni)

Il comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

7.0.11
BOSCETTO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Incidenza del riordino sui circondari dei Tribunali)

1. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di riordino, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera *b)"*;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: "capoluogo di provincia" aggiungere le seguenti: "e dei tribunali sub provinciali ad essi prevalenti secondo i criteri di cui alla lettera *b)*;"».

Art. 8.

8.1
CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 16, comma 7 , primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro".

1-*bis*. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse nella disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, come modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012».

Plenaria

466ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3558 (D-L 188/2012 – PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)

Il senatore VITALI *(PD)* ribadisce le considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana di oggi e sollecita la Presidenza a convocare una seduta notturna per completare l'illustrazione degli emendamenti al decreto-legge n. 188, in considerazione dell'accelerazione che subirà l'esame, per consentire alla Commissione di esaminare, in tempi congrui, il provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che l'eventualità di una seduta notturna era stata esclusa, in considerazione di concomitanti riunioni di Gruppi parlamentari.

Il senatore PASTORE *(PdL)* sottolinea l'interesse generale a svolgere, in Commissione, un approfondito esame degli emendamenti al decreto-legge n. 188, per evitare che la discussione in Assemblea si svolga senza relatori, dando luogo a tensioni e possibili contestazioni. Auspica che la Commissione compia ogni sforzo per definire un testo che potrà rappresentare un punto di equilibrio e di riferimento anche per il Governo.

Il senatore BIANCO *(PD)*, relatore sul disegno di legge n. 3558, condivide l'auspicio del senatore Pastore. Ricorda che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad accogliere proposte modificative per migliorare il testo del decreto-legge. La Commissione potrebbe invitare i relatori a selezionare, tra le proposte di modifica, quelle su cui vi è un consenso generale o che riguardano i temi più controversi, in modo da agevolare l'*iter*.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del senatore Bianco e lo invita insieme all'altro relatore Saltamartini, ad adoperarsi per individuare i temi su cui è possibile trovare un accordo. Inoltre, tenendo conto delle sollecitazioni condivise dai Gruppi parlamentari, propone di convocare un'altra seduta domani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 21 o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive***

(3) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori***

(17) ***Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive***

(26) ***PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero***

(27) ***PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati***

(28) ***PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige***

(29) ***PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime***

(93) ***Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione***

(104) ***Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento***

(110) ***CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(111) ***CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza***

(257) ***Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato***

della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(624) ***BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero***

(696) ***SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

(708) ***CECCANTI ed altri. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità***

(748) ***MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza***

(871) ***CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(976) ***CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero***

(1105) ***PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1549) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1550) ***CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

(1566) ***CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1807) ***ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci***

(2048) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***

(2049) ***FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero***

(2063) ***CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero***

(2098) ***CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali***

(2293) ***RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali***

(2294) ***RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica***

(2303) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***

(2312) ***CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(2327) ***CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale***

(2357) ***MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n, 533***

(2634) ***SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato***

(2650) ***BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale***

(2700) ***QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati***

(2811) ***D'ALIA e GIAI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione***

(2846) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

(2911) ***BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo***

(2938) ***PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica***

(3001) ***BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica***

(3035) ***TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(3076) ***DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(3077) ***DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

(3122) ***CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco***

(3406) ***Albertina SOLIANI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie***

(3410) ***CALDEROLI ed altri. – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(3418) ***BELISARIO. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(3424) ***PISTORIO e OLIVA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(3428) ***QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica***

(3476) ***VIESPOLI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo***

(3477) ***Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica***

(3484) ***GASPARRI e QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica***

(3485) ***DEL PENNINO e SBARBATI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

(3486) ***DEL PENNINO e SBARBATI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(3557) ***MALAN. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica***

(3568) ***CECCANTI ed altri. – Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

– e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, nonché dei nuovi subemendamenti e riformulazioni, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* illustra la riformulazione dell'emendamento 3.0.2000/3 (3.0.2000/3 testo 2), pubblicata in allegato, che sopprime la parte che si riferisce al rinnovo degli organi delle province e fa salva la conformità ai rispettivi ordinamenti.

La seduta, sospesa alle ore 18.05, riprende alle ore 18,15.

La senatrice ADAMO *(PD)* conferma le riserve già illustrate nella seduta di ieri: nota che in caso di scioglimento degli organi provinciali, per effetto delle disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011 non si indirebbero le elezioni, ma si provvederebbe alla nomina di un commissario. Dunque la proposta 3.0.2000/3 (testo 2) sarebbe in contraddizione con quelle disposizioni e pertanto non è condivisibile.

Il senatore SARO *(PdL)* apprezza la riformulazione avanzata dal senatore Calderoli e condivide l'obiettivo di promuovere il contestuale svolgimento delle elezioni amministrative e politiche. D'altro canto, sono fondati i rilievi appena mossi dalla senatrice Adamo. Comunque, non si potrebbe unificare nella stessa data la consultazione elettorale della regione Lazio, dove le elezioni sono state già fissate. Propone, quindi, di accantonare la proposta, per consentire alle forze politiche di definire la loro posizione.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* ricorda che al testo del decreto-legge n. 188, ora all'esame del Senato per la conversione in legge, sono riferiti emendamenti che ripristinano le elezioni di primo grado. Il riferimento alle elezioni provinciali, di cui all'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2), ha un valore generico e comunque potrebbe essere eliminato in una ulteriore riformulazione della proposta. Tuttavia, egli è contrario all'accantonamento.

Il senatore PISTORIO *(Misto-MPA-AS)* condivide la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Saro. Tuttavia, è contrario allo svol-

gimento delle elezioni amministrative contestualmente a quelle politiche, poiché verrebbe sacrificato il significato delle consultazioni locali, assorbito dall'assoluta rilievo che assumerebbero le elezioni politiche. Ciò determinerebbe, come ulteriore conseguenza, un possibile nocumento alla funzione delle forze politiche autonomiste, come quelle da lui rappresentate.

Il senatore BOSCETTO *(PdL)* condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2).

Il relatore BIANCO *(PD)* apprezza la disponibilità del senatore Calderoli, che ha riformulato la sua proposta e si è detto pronto a sopprimere il riferimento alle elezioni provinciali. Tuttavia, condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento, rinviando la votazione alla seduta di domani.

Il relatore MALAN *(PdL)* esprime il suo favore sulla proposta 3.0.2000/3 (testo 2). Tuttavia, in considerazione dell'apertura annunciata dal senatore Bianco, insiste affinché l'emendamento sia accantonato.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* si esprime in senso contrario all'accantonamento.

La proposta di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2) è posta in votazione ed è accolta.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* annuncia la riformulazione dell'emendamento 1.112 (testo 3) in un nuovo testo (1.112 testo 4), pubblicato in allegato. Inoltre, riformula il subemendamento 3.0.2000/4 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.0.2000/4 (testo 2) che, previo parere favorevole dei relatori, è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 21, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568

Art. 1.

1.112 (testo 4)

CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito in ambito nazionale il maggior numero di voti validi, qualora non abbia già conseguito un numero di seggi pari o superiore a 340, viene ulteriormente attribuito un numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a condizione che la medesima lista o coalizione di liste abbia ottenuto, per le liste ammesse al riparto dei seggi, almeno il 40 per cento del totale dei voti validi. I restanti 277 seggi sono ripartiti in ragione proporzionale tra le altre liste e coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi in base al procedimento di calcolo di cui al citato articolo 83, comma 1, numero 4).

2-*bis*. Qualora la lista o coalizione di liste di cui al comma 2 non abbia ottenuto una cifra elettorale nazionale pari almeno al 40 per cento del totale dei voti validi, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è attribuito un premio in seggi nella misura di 32 seggi se essa ha ottenuto almeno il 25 per cento del totale dei voti validi e di 53 seggi se i voti validi ottenuti sono almeno pari al 30 per cento del totale. Il premio è incrementato di 2 seggi per ciascuno degli incrementi percentuali di un punto dei voti ottenuti dal 26 al 29 per cento. In tali calcoli, i valori percentuali sono arrotondati all'unità più prossima. Il premio in seggi è comunque ridotto in misura tale da non concorrere ad attribuire alla lista un numero maggiore di 340 seggi. I seggi restanti, determinati in misura uguale alla differenza fra 617 e il numero dei seggi complessivamente attribuito alla lista cui è assegnato il premio, sono ripartiti, ai sensi del ci-

tato articolo 83, comma 1, numero 4), tra le coalizioni di liste e liste di cui al comma 2-*quater*.

2-*ter*. Se a nessuna lista o coalizione di liste è attribuito il premio di cui al comma 2, ovvero al comma 2-*bis*, tutti i seggi sono ripartiti ai sensi del citato articolo 83, comma 1, numero 4), tra le liste o le coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi.

2-*quater*. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 83, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi, ovvero il 4 per cento se collegate in coalizione con altre, oppure abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un sesto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti espressi nella circoscrizione e che, pertanto, sono ammesse al riparto dei seggi.».

Art. 3.

3.0.200 testo 2/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* a)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «26 mila euro» *con le seguenti:* «52 mila euro» *e le parole:* «0,03 per ogni cittadino residente» *con le seguenti:* «0,05 per ogni cittadino residente»;

b) sopprimere il secondo periodo.

3.0.200 testo 2/2

DIVINA, CALDEROLI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, sopprimere il numero 2).*

3.0.200 testo 2/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, sopprimere il numero 2).*

3.0.200 testo 2/4

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, numero 3), sostituire il capoverso* «9.» *con il seguente:*

«9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno all'importo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto, ove sia stato applicato il massimo della sanzione di cui al comma 5, può comportare nei casi più gravi la decadenza dalla carica».

3.0.200 testo 2/5

DIVINA, CALDEROLI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, numero 3), capoverso* «9.»*, sopprimere il secondo periodo.*

3.0.200 testo 2/6

PISTORIO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, numero 3), capoverso* «9.»*, sopprimere il secondo periodo.*

3.0.200 testo 2/7

ZANDA, FINOCCHIARO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, numero 3), dopo il capoverso* «9.» *aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Il superamento da parte di un candidato del limite di spesa dì cui al comma 9 comporta altresì, a carico del movimento o partito politico che ha espresso la sua candidatura, la riduzione del rimborso elettorale di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, a valere sulla prima annualità, per un importo pari alla spesa eccedente il suddetto limite.».

3.0.200 testo 2/8

ZANDA, FINOCCHIARO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *al comma 1, lettera* b)*, numero 3), dopo il capoverso* «9.» *aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è vietata ogni forma di propaganda radiofonica e televisiva a pagamento a favore di singoli candidati, gruppi di candidati nonché movimenti e partiti politici che presentano liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche se consistenti in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi.

9-*ter*. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La trasmissione dei messaggi relativi a liste o candidati alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è vietata.";

b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "soggetto politico interessato" sono inserite le seguenti: "e ciascun cittadino";

c) all'articolo 11-*quinquies*, comma 2, dopo le parole: "su denuncia da parte di" sono inserite le seguenti: "ciascun cittadino o di".

9-*quater*. A decorrere dalla data di cui al comma 9-*bis* e fino allo svolgimento delle elezioni, senza un preventivo consenso informato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è vietato l'invio, da parte di singoli candidati ovvero di movimenti o partiti politici che presentano liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di messaggi tipo Sms o Mms, chiamate telefoniche preregistrate e messaggi di posta elettronica tramite:

a) dati raccolti automaticamente in *internet* tramiti appositi *software*;

b) liste di abbonati ad un *provider internet*;

c) dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ovvero associativa;

d) dati consultabili in *internet* solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.».

3.0.200 testo 2/9

VIZZINI, DELLA MONICA

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis*.», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso).* – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati."».

3.0.200 (testo 2)

BIANCO, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e revisione delle sanzioni)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo risultante dalla somma della cifra fissa di 26 mila euro per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni nelle quali il candidato si presenta. In ogni caso le spese di ciascun candidato non possono eccedere l'importo di 80 mila euro. Gli importi massimi di

cui al presente comma sono ridotti della metà per i candidati da eleggere senza voto di preferenza.";

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 le parole: "da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni" sono sostituite con le seguenti: "per un ammontare da cinquanta a duecentomila euro";

2) al comma 6, le parole: "all'importo" sono sostituite con le seguenti: "al triplo dell'importo" e le parole: "al triplo di" sono sostitute con le seguenti: "a venti volte";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno a un terzo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese di cui al presente articolo sono computati anche l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicate al singolo candidato per violazione delle norme di legge applicabili alla propaganda elettorale in caso di elezione con voto di preferenza, nonché le spese che i partiti o i gruppi politici, salvo quanto previsto dall'articolo 10, hanno specificamente sostenuto per i singoli candidati che si sono presentati nelle rispettive liste.".

3.0.2000/4 (testo 2)

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-*bis*»*, sostituire le parole:* «alla data di convocazione dei comizi elettorali» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.2000/3 (testo 2)

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-*bis*», *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

3.0.2000
BIANCO, MALAN, *relatori*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle liste di candidati il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà di quello previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere alla data di convocazione dei comizi elettorali.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 6 e 6-*bis*) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013***, approvato dalla Camera dei deputati)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente DINI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione.

Ricorda che la Commissione è chiamata a redigere il rapporto alla Commissione bilancio entro le ore 13 di giovedì 6 dicembre.

Rammenta inoltre che gli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere presentati solo alla Commissione bilancio, mentre presso la Commissione esteri possono essere presentati solo emendamenti di carattere compensativo riferiti alla Tabella di bilancio di competenza.

Osserva preliminarmente che le misure contenute nel disegno di legge di stabilità riguardanti il Ministero degli affari esteri rispondono al criterio introdotto dal decreto-legge n. 95 del 2012 per cui sono i ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di

stabilità per il triennio 2013-2015, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra.

Il relatore TONINI *(PD)* osserva anzitutto come la manovra in esame assuma una portata fondamentale nel panorama italiano poiché per la prima volta consegue l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio. Tale circostanza ha un valore storico e deriva da fattori interni ma anche, e soprattutto, dagli obiettivi comuni fissati in sede di Unione europea. Non si raggiunge il pareggio nominale di bilancio a causa del ciclo economico negativo e di eventi eccezionali, tra cui in primo luogo il grave terremoto in Emilia.

Riferisce poi sull'incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza a favore del Ministero degli affari esteri nel periodo 2011-2013 rispetto al totale delle spese finali dello Stato. Si assiste un calo rispetto al rendiconto del 2011 dallo 0,37% allo 0,31% delle previsioni assestate del 2012 e del disegno di legge di bilancio del 2013 all'esame della Commissione. Gli stanziamenti di competenza per il 2013 nello stato di previsione del Ministero sono pari a 1.756,7 milioni di euro, quasi interamente destinati alle spese di parte corrente. Solo 800,8 milioni di euro di spese sono dedicate agli interventi che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali.

Evidenzia pertanto come prosegua un deterioramento qualitativo dell'assetto delle spese del Ministero degli affari esteri, poiché si amplia ancora di più la distanza tra i costi della struttura e gli stanziamenti per le politiche. Si tratta di un fattore determinante da porre all'attenzione della Commissione e del Governo. Tale linea di tendenza deve a suo avviso essere al più presto arrestata ed anzi invertita procedendo ad un'operazione di integrale riqualificazione della spesa. Operazione che richiede ovviamente uno sforzo pluriennale e tuttavia coerente con il processo di *spending review* che proprio a tale scopo è preordinato. Infatti, la riduzione della spesa corrente derivante da una sua riqualificazione consentirebbe di reperire risorse per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Ministero degli affari esteri, mantenendo inalterati i principi di trasparenza e coerenza dell'attività amministrativa.

Elemento positivo della manovra in esame è costituito dagli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, che sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero degli affari esteri. Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2013 per il programma 4.2 cooperazione allo sviluppo è pari a 195,62 milioni di euro. Le previsioni a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni al bilancio recano per il medesimo programma 4.2 un importo di 294,35 milioni di euro. Si tratta di un incremento significativo da valutare senz'altro con soddisfazione poiché segna, dopo molti anni di importanti tagli, un inversione di tendenza che si auspica resti confermata.

Si sofferma quindi sulle riduzioni di spesa dei Ministeri, che per quanto riguarda il Dicastero degli esteri sono pari, per il saldo netto da finanziare a 26,8 milioni di euro per il 2013 a 21,5 milioni di euro per il 2014 e a 25,9 milioni di euro per il 2015. I settori su cui si concentra la riduzione di spesa riguardano anzitutto l'autorizzazione di spesa riguardante l'indennità di servizio all'estero, nella misura di circa 5 milioni di euro annui. In secondo luogo, vi è una riduzione di circa 700.000 euro annui degli assegni di sede del personale delle scuole all'estero. Si tratta di un settore che da tempo attende un riordino complessivo. In questo caso, si assiste ad un vero e proprio taglio lineare mentre sarebbe a suo avviso necessario ripensare organicamente la materia. Chiede al riguardo chiarimenti al Governo circa l'avvio di un confronto sulla materia degli insegnanti di lingua e cultura italiana all'estero dal punto di vista della consistenza organica e del trattamento economico. Andrebbe poi studiata meglio la possibilità di assicurare il servizio utilizzando risorse locali. In terzo luogo, richiama la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative alle misure per la internazionalizzazione delle imprese. La decurtazione concerne i fondi per l'attivazione degli sportelli unici all'estero. Si tratta anche in questo caso di un settore di grande delicatezza poiché nell'attuale fase di crisi economica il settore dell'*export* dovrebbe essere sostenuto.

Il presidente DINI a tale ultimo proposito chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo sull'andamento del riassetto degli sportelli unici all'estero.

Il relatore TONINI *(PD)* prosegue nell'esposizione richiamando in quarto luogo la riduzione dell'autorizzazione di spesa sul finanziamento italiano alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Tale decurtazione sembrerebbe andare in una direzione opposta rispetto alla esigenza di potenziamento della presenza italiana all'interno dell'Unione europea in un settore essenziale che dovrebbe consentire economie di scala. Chiede anche a questo proposito chiarimenti alla rappresentante del Governo.

In quinto luogo, infine, il relatore richiama la soppressione dell'autorizzazione di spesa connessa all'accordo tra Italia e ONU per il sostegno al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste. Chiede ragguagli alla rappresentante del Governo sulle conseguenze che tale soppressione potrà avere.

Il presidente DINI paventa, a tale ultimo proposito, che la prima conseguenza possa essere quella del licenziamento dei funzionari italiani impiegati dal Centro stesso.

Il relatore TONINI *(PD)* fa quindi presente che la situazione resta pressoché invariata per quanto concerne la partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo e al fondo globale per l'ambiente.

Richiama conclusivamente le modifiche apportate nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati che hanno riguardato i finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia. Inoltre, è stato inserito uno stanziamento per erogare il contributo per la realizzazione del nuovo quartier generale della NATO. Con un emendamento condiviso dalle forze politiche è stato altresì consentito l'utilizzo dei residui fondi per la cooperazione allo sviluppo del 2012 nel successivo anno 2013.

Propone pertanto l'espressione di un rapporto favorevole corredato dalle osservazioni e dai rilievi preannunciati nel corso della relazione.

Il presidente DINI fa presente che l'Italia è chiamata a far fronte agli impegni internazionalmente assunti anche in termini di proporzionali contributi finanziari alle organizzazioni multilaterali e che in molti casi è in arretrato. Tale situazione dovrebbe essere al più presto sanata.

Il senatore MICHELONI *(PD)* chiede chiarimenti sull'andamento degli stanziamenti destinati alla corresponsione dell'indennità di servizio all'estero a carico del Ministero degli affari esteri, poiché dall'esame della Tabella n. 6 risulta un aumento complessivo anziché una riduzione.

Il presidente DINI fa presente che tale discrasia dovrebbe essere attribuibile all'aumento della platea dei destinatari, come chiarito nella sua audizione dal Segretario generale della Farnesina.

La senatrice MARINARO *(PD)* chiede chiarimenti sulla riduzione dei fondi per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea proprio in un'ottica di rispetto degli impegni assunti nelle sedi comuni.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide anzitutto il rilievo del relatore, secondo cui la manovra oggi in esame ha quale suo dato qualificante il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio. Si tratta di un passaggio di grande rilevanza per la solidità finanziaria dell'Italia e per il mantenimento della sua credibilità in Europa. D'altra parte, questo stesso obiettivo obbliga a ridurre spese, fra cui il finanziamento al Ministero degli affari esteri, che incidono sulle capacità di proiezione esterna del Paese. È un equilibrio difficile da definire; peraltro, solo un aumento d'integrazione europea anche nel settore della politica estera e della sicurezza dell'Italia permetterà di realizzare vere economie di scala.

Dal raffronto degli stanziamenti in termini percentuali destinati dai principali *partner* europei alla politica estera emerge per l'Italia una situazione difficile. Se l'obiettivo è quello che l'Italia resti un attore internazionale di rilievo, gli stanziamenti per la politica estera non possono scendere sotto limiti inferiori allo 0,10 per cento del PIL.

Se è vero che una consistente quota degli stanziamenti del Ministero sono effettivamente destinati alle risorse umane e al mantenimento della

struttura, rileva tuttavia che questa è solo in apparenza un'anomalia, poiché la risorsa principale del Dicastero degli esteri sta proprio nel suo personale, pilastro della rete estera.

In proposito osserva che negli ultimi cinque anni l'organico di ruolo si è ridotto di oltre 700 unità. Per quanto riguarda le politiche, l'inversione di tendenza degli stanziamenti alla cooperazione allo sviluppo è quanto mai rilevante.

Passando nel dettaglio delle problematiche sollevate, richiama quanto già affermato dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri nell'audizione davanti alle Commissioni Affari esteri dell'8 novembre per cui è aumentato il numero dei soggetti esterni al Ministero degli affari esteri cui l'indennità di servizio all'estero spetta a carico dell'apposito stanziamento di bilancio. L'entità dell'indennità è invece diminuita per le singole unità di personale che la percepisce.

Sul finanziamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, fa presente che il meccanismo di supporto delle operazioni è stato concordato a livello europeo nel 2004 (denominato *Athena)* e prevede un contributo percentuale a carico dell'Italia di circa il 13 per cento dei costi comuni. Tale onere è peraltro variabile in relazione alla cessazione e al nuovo avvio di operazioni comuni. Il dato non può quindi considerarsi definitivo né quanto alle diminuzioni né quanto agli incrementi, e non può ad esso essere attribuito un valore politico, poiché resta ferma l'intenzione dell'Italia, appunto, di contribuire agli impegni assunti.

Quanto agli sportelli unici all'estero, fa presente che la diminuzione dei finanziamenti si collega alla complessiva operazione di riassetto della promozione economica estera e non andrà ad incidere sulla missione istituzionale ma sugli oneri per il personale che diminuirà di numero e percepirà una minore indennità di servizio all'estero.

Per quanto riguarda infine il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, fa presente che la prospettiva è quella di far confluire l'Istituto in un altro programma dell'UNIDO stessa, nel pieno consenso di entrambe le parti in un'ottica di semplificazione organizzativa che eviti sovrapposizioni.

Il presidente DINI visto il termine ristretto entro il quale la Commissione deve pronunciarsi e inviare un rapporto alla 5ª Commissione propone di fissare per questa sera, entro le ore 19, il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

D I F E S A (4ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

348ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 11 e 11-*bis*) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CARRARA ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata a formulare il proprio rapporto alla Commissione bilancio entro giovedì 6 dicembre, alle ore 13.

Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione dei documenti di bilancio.

Il relatore RAMPONI *(PdL)* illustra innanzitutto gli aspetti di competenza del disegno di legge di stabilità, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, con riferimento all'articolo 1, rilevano *in primis* i commi da 75 a 78, che prevedono la possibilità, per le amministrazioni interessate di incrementare le percentuali di *turn over* (fino al 50 per cento per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015), attraverso le risorse derivanti dalla revisione dei propri programmi di

spesa, con particolare riferimento alle spese rimodulabili, ovvero lo specifico fondo di 10 milioni di euro costituito, a decorrere dal 2013, dal comma 76, per consentire l'assunzione a tempo indeterminato sulla base di procedure concorsuali già espletate. Inoltre, i commi da 53 a 55 prevedono delle disposizioni sulle capitanerie di porto. Perplessità desta, invece, la disposizione di cui al comma 120 (che limita i casi in cui è dovuta l'indennità di trasferimento per il personale del comparto difesa e sicurezza), in quanto il concetto ivi espresso di «sede limitrofa» appare eccessivamente generico e suscettibile di dar luogo a numerosi contenziosi.

Per quanto ha tratto con la tabella C, lamenta quindi l'esiguità dei contributi previsti a favore delle associazioni d'arma, soprattutto tenendo conto le meritorie attività da essi svolte e considerato, altresì, lo squilibrio esistente con le risorse assegnate al Corpo militare della Croce rossa. In relazione, invece, alla tabella E, sottolinea il rifinanziamento del programma di acquisizione delle fregate FREMM e dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico.

Infine, si sofferma sulla particolare rilevanza degli stanziamenti d'interesse per la Difesa contenuti in altri stati di previsione, ed in particolare in quello del Ministero per lo sviluppo economico. Figurano, infatti, importanti programmi, come i mezzi NH-90, le fregate FREMM, il programma *Eurofighte*r, il *refitting* del velivolo «Tornado», la cosiddetta «Forza NEC», il velivolo senza pilota «Neuron» ed il sistema informatico di controllo delle frontiere per i Carabinieri.

Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, ed in particolare dello stato di previsione del Ministero della difesa, pone innanzitutto l'accento sulla necessità di valutare i dati riportati alla luce delle riduzioni previste dai recenti provvedimenti di *spending review*. Prosegue quindi dando conto delle risorse assegnate alla funzione difesa confrontate con quelle dei principali *partner* europei: laddove l'Italia destina al settore lo 0,87 per cento del PIL, la Francia assegna l'1,46 per cento, la Germania l'1,19 e la Gran Bretagna addirittura il 2,21 per cento. Peraltro, le risorse destinate alla funzione difesa, previste in 14.360,2 milioni di euro nel 2011, sono scese a 13,613 milioni nel 2012, mentre si prevede, per il 2013, che tornino ad assestarsi a 14.646 milioni.

L'oratore si sofferma quindi sulla ripartizione delle risorse nei principali settori in cui si articola la funzione difesa, lamentando le gravi carenze che affliggono la voce dell'esercizio. Nel 2013, infatti, le risorse previste subiranno una significativa flessione. A ciò, peraltro, si sommano gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012 e delle altre misure di contenimento della spesa pubblica. La stessa nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero, inoltre, sottolinea che proprio nel 2013 verrà ad esaurirsi la flessibilità di gestione che, fino ad ora, ha consentito a mantenere livelli di efficienza decisamente superiori rispetto a quanto consentito dagli stanziamenti di bilancio. Il quadro delineato non può pertanto essere giudicato positivamente, considerato che le spese per l'esercizio sono quelle destinate a sostenere le funzioni fondamentali dell'addestramento e della formazione nonché la capacità operativa dello strumento,

che deve rimanere allineata anche agli *standard* dei principali *partner* europei ed atlantici. Sotto questo aspetto, anche il finanziamento della partecipazione italiana alle operazioni internazionali dovrebbe beneficiare, a suo avviso, almeno di altri 300 milioni. In conclusione, sarebbe a suo avviso necessario integrare le disponibilità assegnate all'esercizio prevedendo di destinare allo stesso tutte le risorse reperite in seguito alle iniziative di riequilibrio delle assegnazioni tra personale, esercizio ed investimento, come definito in sede di esame del disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare. In relazione, quindi, ad alcuni programmi recentemente cancellati, invita a considerare la possibilità di rivedere la prevista sospensione del programma denominato C-RAM (volto ad aumentare il livello di protezione delle forze schierate da possibili minacce provenienti dalla terza dimensione, essenziale per la sicurezza del personale impiegato in operazioni internazionali), dell'ammodernamento della componente delle forze speciali per operazioni speciali dell'Esercito (stante l'elevata importanza rivestita per le attività di contrasto alla minaccia terroristica), e del programma di bonifica dei poligoni delle Forze armate (in quanto concepito per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nei principali siti interessati a condizioni di possibile inquinamento).

Da ultimo, per quanto ha tratto con la funzione sicurezza del territorio, dopo aver dato conto delle riduzioni previste osserva che sarebbe comunque opportuno integrare le assegnazioni nel settore esercizio rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l'addestramento del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione ed il supporto dei mezzi.

Nell'osservare che, qualora le circostanze lo richiedessero, la Commissione potrebbe anche convocarsi in un'ulteriore seduta notturna nella giornata di domani, il presidente CARRARA, apprezzate le circostanze, propone una breve sospensione della seduta, al fine di poter definire l'organizzazione dei lavori, anche in relazione a quelli dell'Assemblea.

La Commissione conviene sulla proposta di sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,20.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)* osserva che, nonostante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbia prodotto delle modificazioni significative al disegno di legge di stabilità, permangono ancora delle possibilità di intervento, stanti le rilevanti contrazioni subite dalle dotazioni economiche del comparto. Concorda inoltre con le valutazioni espresse dal relatore in ordine alla forte criticità dell'esercizio (che penalizza fortemente l'addestramento e la manutenzione degli equipaggiamenti), sull'eccessiva esiguità degli stanziamenti previsti in favore delle associazioni

vigilate dalla Difesa e sulla necessità di aumentare gli stanziamenti per la partecipazione italiana alle missioni di pace.

Un'ulteriore norma di cui è necessaria la modifica è anche quella che colpisce le pensioni di guerra, in particolare quando l'emolumento è a titolo di reversibilità. Ciò perché tali erogazioni non sono dei benefici, bensì dei riconoscimenti a chi ha servito il Paese in condizioni di elevata difficoltà e pericolo.

Conclude sottolineando la necessità di finanziare adeguatamente il previsto *turn over* del personale, che, allo stato attuale delle cose, non è sostenuto da risorse adeguate a raggiungere l'obiettivo che lo stesso Governo si è prefissato.

Per quanto attiene, quindi, allo stato di previsione del Ministero della difesa, sottolinea sia l'incidenza della spesa ad essa assegnata rispetto al PIL (significativamente inferiore rispetto ai principali paesi europei, come evidenziato dal relatore), sia la ripartizione operata all'interno della funzione difesa stessa, soffermandosi sul preoccupante calo delle dotazioni economiche assegnate all'esercizio e sullo slittamento di importanti programmi di ammodernamento dovuto alle ristrettezze di bilancio.

Conclude auspicando un proficuo confronto con il Governo sulle tematiche poc'anzi evocate.

La senatrice AMATI *(PD)* osserva che, nel paragonare la spesa italiana per la funzione difesa a quella degli altri paesi andrebbe considerata anche la Spagna se non, addirittura, tutti i paesi facenti parte del G8. Inoltre, il dato dello 0,87 per cento del PIL non riveste, a suo avviso, valore assoluto.

Conclude concordando sulla gravità delle penalizzazioni economiche che investono il delicato settore dell'esercizio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CARRARA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il sottosegretario MILONE, precisando che tematiche delicate come il finanziamento della partecipazione italiana alle operazioni di pace e delle misure di *turn over* del personale vanno sicuramente approfondite, così come appaiono condivisibili le osservazioni formulate dal relatore sia in relazione al comma 120 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità (andrebbe infatti chiarito che la sede di servizio limitrofa va intesa come quella ubicata in un comune limitrofo o attiguo, anche se distante più di 10 chilometri), sia in relazione all'opportunità di incrementare il contributo in favore delle associazioni d'arma.

Replica anche il relatore RAMPONI *(PdL)*, riservandosi di valutare la possibilità di recepire quanto emerso nel dibattito nello schema di rapporto e di presentare, nelle opportune sedi, anche delle specifiche proposte emendative.

Il presidente CARRARA ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2 del Regolamento, è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle. In base all'articolo 128 del Regolamento, invece, gli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere presentati solo alla Commissione bilancio, mentre presso la Commissione difesa possono essere presentati emendamenti riferiti alla tabella di bilancio di competenza.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per le ore 11 della giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Apprezzate le circostanze, il presidente CARRARA propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 8,45. Resta invece convocata l'ulteriore seduta prevista per lo stesso giorno, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 11,40.

B I L A N C I O (5ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

812ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese***

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative delle quali era stato deciso l'accantonamento. Riferisce, inoltre, che i relatori presentatori dell'emendamento 34.0.200 hanno manifestato l'intenzione di approvare la modifica e contemporaneamente, tuttavia, la disponibilità a prevedere una proroga del termine relativo alle attuali concessioni insistenti sul demanio marittimo limitata al massimo all'anno 2020, ovvero ad un limite che potrebbe essere tollerato dalle istituzioni comunitarie. Disponibilità sulla quale, tuttavia, il parere non può essere di nulla osta pieno.

Il sottosegretario DE VINCENTI, pur manifestando comprensione per le difficoltà incontrate dagli operatori del settore turistico-balneare, ricorda che pende nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione proprio cor-

relata al mancato esperimento di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni. L'orientamento generale del Governo è quello di evitare l'esposizione del Paese a contenziosi dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione e la riduzione delle procedure di infrazione per errata attuazione del diritto europeo. Ne consegue che il parere dell'Esecutivo su un'ipotesi di proroga delle concessioni in essere non può che essere contrario.

Il sottosegretario POLILLO, nel condividere le parole del sottosegretario De Vincenti, sottolinea inoltre che la Commissione europea segue da vicino la vicenda ed ha fatto subito conoscere, per le vie brevi, il proprio orientamento a concludere la procedura di infrazione in senso negativo per l'Italia in caso di proroga unilaterale delle concessioni.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha piena consapevolezza delle problematiche comunitarie connesse con il settore delle concessioni marittime e che, ove ritenesse di dare un parere di semplice contrarietà condizionato alla limitazione delle proroghe all'anno 2020, lo farebbe poichè è a conoscenza dell'orientamento del Governo di prevedere un periodo di transizione in fase attuativa degli obblighi di gara il cui termine sarebbe fissato proprio al citato anno 2020.

Il senatore GIARETTA*(PD)*, pur nella consapevolezza di rappresentare un'opinione non maggioritaria all'interno della propria forza politica, ritiene che sia doveroso per il Parlamento dare piena attuazione ai vincoli europei di concorrenza e accompagnare il settore balneare al di fuori dell'attuale condizione di oligopolio, a tutto vantaggio degli operatori del mercato in questione.

Il senatore MORANDO *(PD)* conviene circa la necessità, per gli esponenti del Parlamento, di dar voce anche alle istanze di equità negli equilibri di mercato, specialmente in un momento come quello attuale di grande difficoltà per i cittadini, nel quale gli interessi di categoria dovrebbero lasciare maggiore spazio all'interesse collettivo.

Il PRESIDENTE conclude dunque proponendo che la Commissione esprima un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 34.0.200 e sugli ulteriori di analogo contenuto, formulando però una condizione vincolante alla limitazione temporale delle proroghe ivi previste nel massimo dei cinque anni.

Il sottosegretario POLILLO, alla luce degli approfondimenti svolti dal Governo, esprime un parere favorevole sull'emendamento 13.0.100 quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i relatori hanno dichiarato di ritirare l'emendamento 33.100, con il che risultano decaduti anche i relativi subemendamenti.

La senatrice BONFRISCO *(PdL)* richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'intervento disposto dal comma 99 dell'emendamento 34.1000, avente ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari per garantire la capitalizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il PRESIDENTE evidenzia, tuttavia, che in presenza di un intervento delle proporzioni finanziarie di quello in questione non è possibile per la Commissione procedere ad autonoma compiuta valutazione senza acquisire una formale relazione tecnica da parte dell'Esecutivo, propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Richiama invece l'attenzione della Commissione sul comma 35 del medesimo emendamento, che rettificando il parere già espresso potrebbe avere un parere di nulla osta da parte della Commissione in assenza dell'ultimo periodo, che deroga ai risparmi apportati dal decreto recante la cosiddetta *spending review*.

Il sottosegretario POLILLO, ritornando sulla problematica connessa alla valorizzazione dell'Arsenale di Venezia, contenuta nel comma 6, lettera *b)*, dell'emendamento 34.1000, sottolinea che potrebbe ritenersi finanziariamente sostenibile una formulazione che consenta di destinare al Comune i proventi derivanti dalla concessione di porzioni dell'Arsenale a titolo oneroso, purchè si salvaguardi l'equilibrio di finanza pubblica attraverso una compensazione attuata sul fronte dei trasferimenti erariali.

Il PRESIDENTE conviene che il principio testè espresso dal sottosegretario POLILLO potrebbe trovare spazio sotto forma di condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto, invece, all'emendamento 20.100 – del pari accantonato nel corso dell'ultima seduta – ritiene difficile escludere la presenza di oneri finanziari in assenza di una compiuta relazione tecnica e, pertanto, non sottacendo l'importanza della tematica in questione, considera opportuna la sua riproposizione in altra sede, con maggiore documentazione tecnica e l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rispetto alla proposta 33.0.63, appurata la capienza dei fondi utilizzati a copertura della norma, ritiene che nulla osti per quanto di competenza.

Il senatore LEGNINI *(PD)* dichiara di aver ritirato l'emendamento 34.67 (testo 2), dal momento che la problematica concernente l'intervento urgente a favore del porto di Pescara è stata affrontata nell'emendamento 34.1000 dei Relatori.

Il senatore D'ALÌ *(PdL)*, presidente della 13ª Commissione, prende la parola per chiedere al Governo chiarimenti circa i profili di copertura riferiti al proprio emendamento 38.4 (testo 2).

Il sottosegretario POLILLO esprime un parere negativo sul punto, ritenendo che la copertura individuata sia da considerarsi impropria e i fondi individuati insufficienti, in quanto già impegnati da altre norme. Consegna, invece, copia di una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sull'emendamento 36.23 (testo 3).

Il PRESIDENTE prende atto del deposito della relazione tecnica, che ritiene dirimente in presenza di un intervento normativo di dimensioni cospicue dal punto di vista finanziario.

Alla luce del dibattito intervenuto, il relatore LATRONICO *(PdL)* propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.100, 38.4 (testo 2) e 38.18 (testo 2).

Sull'emendamento 34.1000, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 99, mentre, a rettifica del parere precedentemente espresso, il parere sul comma 35 è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, limitatamente all'ultimo periodo, e, sul comma 6, lettera *b)*, la valutazione di nulla osta è condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia.".

Sull'emendamento 34.0.200, il parere è di semplice contrarietà ed è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della data: "2045" con: "2020"; ad analoga condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì subordinato il parere di semplice contrarietà sulle proposte 34.82 (testo 2), 34.288 (testo 2), 34.289 (testo 2) (già 12.0.1) e 34.0.200/1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

409ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MUSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-*bis*)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MUSI *(PD)* riferisce sulle Tabelle 2 e 2-*bis*, allegate al disegno di legge n. 3585 e recanti lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, limitatamente alle parti di competenza e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità per il 2013 (Atto Senato n. 3584).

In primo luogo segnala che le incorporazioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agen-

zia del territorio nell'Agenzia delle entrate hanno determinato conseguenti modifiche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con la creazione e soppressione di capitoli di spesa, nonché con l'aumento sia delle entrate che delle spese, poiché sino al 2012 il bilancio dell'AAMS era una appendice del bilancio del Ministero in quanto azienda autonoma e soltanto una parte delle risorse figurava nel bilancio dello Stato. La dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), con l'incorporazione dell'Agenzia del territorio, passa dai 2.625 milioni del dato assestato 2012 a circa 3.095 milioni (+470 milioni); raffrontando il dato con il bilancio di previsione 2012 (2.507 milioni), si ha una variazione in aumento di 588 milioni. La nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) reca, nel testo all'esame del Senato (Atto Senato n. 3585) una dotazione di 959 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto alla previsione originaria (Atto Camera n. 5535) di 968 milioni, che a sua volta presentava un incremento di 296 milioni rispetto all'assestamento 2012 e di oltre 350 milioni sul dato di previsione. Ricorda che nel bilancio 2012 era presente il capitolo 1522 (ora soppresso) relativo alle somme assegnate all'AAMS per il personale del Ministero dell'economia proveniente dalle direzioni provinciali, con una dotazione di 55,2 milioni. Sono stati altresì soppressi i capitoli 1512 e 1514 relativi ai tabacchi, 1515 e 1516 relativi al personale, 1517 in materia di apparecchi da intrattenimento e 1519 relativo ai canoni di affitto. Rinvia al testo scritto della propria relazione per una dettagliata esposizione dei nuovi capitoli di spesa, riferibili in passato all'AAMS, di cui è stata disposta l'istituzione nel bilancio 2013. Per l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) sono indicate risorse per il 2013 pari a 90,6 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto al 2012. Nell'ambito del programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» i rimborsi IVA (capitolo 3814) presentano, nel testo all'esame del Senato (Atto Senato n. 3585) risorse per 23.555 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla previsione originaria (Atto Camera n. 5535) di 26.755 milioni (mentre il dato assestato 2012 era di 25.135 milioni). Passando ad analizzare i crediti di imposta, nel bilancio a legislazione vigente per il 2013 segnala le seguenti variazioni: è presente il nuovo capitolo 7810 «Somma da versare all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo», con una dotazione annuale di 450 milioni; la dotazione del capitolo 7809 «Crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno» passa da 316 milioni del 2012 a 614 milioni nel 2013 (rispetto ai 662 milioni originariamente previsti); le somme destinate al credito di imposta in agricoltura (capitolo 7806) passano da 70,8 a 74,7 milioni (rispetto agli 80,6 milioni del testo originario); analogamente il credito d'imposta per la ricerca (capitolo 7803) passa da 36 a 84 milioni (rispetto ai 91 milioni originariamente previsti); infine, la dotazione del ca-

pitolo 7799 «Crediti di imposta in favore di imprese che finanziano progetti di ricerca» passa da 157,5 milioni del 2012 a 144,5 milioni del 2013 (rispetto ai 155,8 milioni originariamente previsti). Con riferimento infine alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnala che nella Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», è prevista una dotazione in termini di competenza nel 2013 di 2.466 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al dato originario di 2.481 milioni che già presentava una riduzione di 108 milioni rispetto alle previsioni assestate 2012; la previsione passa a 2.455 milioni nel 2014 e a 2.451 milioni nel 2015. Inoltre nella Missione n. 5 «Ordine pubblico e sicurezza» – Programma n. 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», si prevede una dotazione in termini di competenza nel 2013 di 1.406 milioni di euro (con una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2012 di 101 milioni), che passa a 1.398 milioni nel 2014 e nel 2015.

Successivamente, d'intesa con il senatore Ferrara, relatore sulle Tabelle 1 e 1-*bis*, allegate al disegno di legge n. 3585 e recanti lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, illustra i profili di interesse della Commissione in relazione ai contenuti del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015 (Atto Senato n. 3584), predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità, che giunge al Senato significativamente modificato nel corso del passaggio alla Camera (Atto Camera n. 5534-*bis*, approvato con voto di fiducia il 22 novembre 2012). Con riferimento, più specificamente, alle disposizioni in materia di entrate, per effetto delle variazioni e integrazioni apportate al provvedimento sono stati modificati in modo sostanziale gli effetti della manovra fiscale rispetto al testo originario. Ricorda infatti che nel testo originariamente presentato dal Governo – a fronte della diminuzione di un punto del già disposto aumento delle aliquote IVA (rispettivamente all'11 e al 22 per cento), della riduzione di un punto percentuale delle aliquote Irpef applicabili ai primi due scaglioni di reddito e della proroga della detassazione dei contratti di produttività – si introduceva un limite alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri mediante un sistema combinato di tetti di spesa e franchigie. Oltre all'abrogazione della clausola di salvaguardia relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, si interveniva sull'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati. L'articolazione della manovra in materia di entrate che giunge in Senato ruota attualmente intorno ai seguenti interventi: eliminazione dell'aumento dell'aliquota IVA ridotta; estensione del beneficio dei contratti di produttività all'anno 2014; incremento della detrazione Irpef per figli a carico, e infine, aumento delle deduzioni forfetarie Irap per i lavoratori a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Viene altresì reintrodotta l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra diverse da quelle di reversibilità; viene poi eliminata la retroattività di alcune di-

sposizioni già previste dal testo originario nonché dell'imposta sugli immobili e le attività finanziare detenute all'estero. Non sono state invece oggetto di modifiche significative le norme volte a introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, le norme sulla deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese auto nonché le disposizioni sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione.

Andando ad analizzare più in dettaglio le principali misure di interesse della Commissione recate dal provvedimento (composto da tre articoli suddivisi in 210 commi), segnala, all'articolo 1, i commi 97, 98 e 99, che intervengono sulle tematiche degli immobili pubblici. Il comma 97 modificato dalla Camera vieta alle amministrazioni pubbliche, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose, per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Da tale divieto sono esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l'indispensabilità e la non dilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Il comma 98, modificato dalla Camera, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo – ridotta dalla Camera per finanziare interventi in materia fiscale e per le assunzioni nel comparto sicurezza – è pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013, 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, 591 milioni per l'anno 2015 e 641 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il comma 99, modificando l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della società di gestione del risparmio (SGR), costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro; per l'anno 2013 è altresì autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'apporto al capitale sociale della stessa SGR. Si prevede, inoltre, che i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare siano assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti. Sempre all'articolo 1, i commi da 79 a 81, introdotti dalla Camera, istituiscono un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti d'impresa che affidano progetti di ricerca e svi-

luppo a università ed enti od organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore. Tra le disposizioni contenute nell'articolo 2, segnala il comma 41, introdotto durante l'esame presso la Camera, che novella anzitutto il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, anticipando all'anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; si dispone inoltre la presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, indicando le strategie relative alla predetta finalità. Di conseguenza, il comma 42 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 296 del 2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell'economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di entrate. Anzitutto il comma 1, introdotto dalla Camera, interviene in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro. Tale disposizione, novellando l'articolo 110 del TULPS include tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici – differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 110 citato – attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si rinvia inoltre ad un decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7 (apparecchi senza vincite in denaro) e la loro regolamentazione amministrativa, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti. Si dispone altresì in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma *una tantum* di 500 euro. Infine, viene novellata la disciplina in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco e in particolare delle *video-lottery*. Il comma 2 dell'articolo 3, interamente sostituito dalla Camera, prevede, a decorrere dal 1º luglio 2013 l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento; rispetto alla formulazione originaria della norma, non si dà pertanto più luogo all'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento. Il comma 3, modificato dalla Camera, proroga per il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Per effetto delle modifiche apportate, ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività, in luogo della pos-

sibilità di destinare le risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il comma 4, introdotto dalla Camera, proroga le suddette misure anche all'anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014. Il comma 5, modificato dalla Camera, innalza l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 euro quella per ciascun figlio portatore di *handicap*, modificando a tal fine l'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del TUIR. I commi 6 e 7, anch'essi integralmente modificati dalla Camera, novellano la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Il comma 8 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo; è conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Il comma 9 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1º gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri. I commi da 10 a 12, modificati dalla Camera, innovano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota ridotta del 10 per cento (anziché del 4 per cento) qualora si tratti solo di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus. Per effetto delle modifiche apportate, tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Il comma 13, modificato dalla Camera, sottopone ad IRPEF le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro. I commi da 14 a 17 dell'articolo 3 introducono, a decorrere dal 1º gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05 per cento, sulle seguenti operazioni: compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; operazioni sugli strumenti derivati nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate. Il comma 18 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali e contributivi) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo

del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l'importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi. I commi da 19 a 22 intervengono sulla disciplina dell'affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali straordinarie (ad esempio fusione o cessione d'azienda) a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. In particolare i commi 19 e 20 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 21 e 22 modificano le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012. Il comma 23 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. L'aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l'irretroattività delle disposizioni tributarie. Il comma 24 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d'imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate. Il comma 25, modificato dalla Camera, prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. I commi 26 e 27 modificati dalla Camera abrogano a decorrere dal 2013 le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Il comma 28, introdotto dalla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, volto a esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 29 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene

altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale. Il comma 30 modificato dalla Camera prevede, limitatamente all'anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura; a decorrere dal 1º gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento. I commi 31 e 32 inseriti dalla Camera recano una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012. Il comma 33 inserito dalla Camera assoggetta a IVA secondo l'aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l'attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'IVA sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, si consente di optare per l'applicazione separata dell'IVA per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da IVA. Il comma 34 inserito dalla Camera dispone che l'imponibilità IVA delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2013. Il comma 37 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il comma 38 modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, novellando il decreto-legge n. 5 del 2009. In particolare l'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, invece di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale. Infine il comma 39 dell'articolo 3, introdotto dalla Camera, proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

410ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 20,05.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3519

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* chiede alla Presidenza notizie in merito ai tempi e alle modalità con cui si intende proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3519, ribadendo la questione della sua compatibilità con la sessione di bilancio. Considerato peraltro che nell'odierna giornata non si è riunito l'Ufficio di Presidenza, rappresenta l'esigenza di prevederne quanto prima un'apposita riunione per affrontare in tale sede la questione concernente il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è stata vagliata la questione sollevata dal senatore Paolo Franco; in esito a tale valutazione la Commissione ha iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge durante la sessione di bilancio, precisando che all'Ufficio di Presidenza previsto nell'odierna giornata era rimessa solo la valutazione circa l'organizzazione dei lavori per proseguire l'esame del disegno di legge. Dal punto di vista politico, ritiene che a tale soluzione si debba ascrivere una valenza positiva, giacché consente alla Commissione di esaminare nel merito le questioni contenute negli emendamenti presentati.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, pur prendendo atto di tale puntualizzazione, contesta tuttavia l'assunto secondo cui per procedere all'esame del disegno di legge non sia richiesta la concessione di una specifica deroga, considerato che a suo parere risulta assolutamente insostenibile la tesi secondo cui il provvedimento, di cui non reputa in alcun modo decisiva la natura di delega legislativa, non sarebbe atto a produrre effetti di tipo finanziario. Al contrario ritiene necessaria, per procedere al suo

esame, l'espressa concessione di una deroga da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Rivolge quindi alla Presidenza la richiesta che vi sia la formale pronuncia da parte degli organi parlamentari competenti, in base alle norme regolamentari del Senato, in merito alla possibilità che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI assicura al senatore Paolo Franco che si farà carico del chiarimento richiesto.

Il senatore BARBOLINI *(PD)*, relatore sul disegno di legge n. 3519, pur ritenendo legittima la richiesta testé avanzata, sottolinea, anche nell'interesse del gruppo della Lega, l'esigenza che si sgombri il campo da ostacoli e impedimenti di carattere procedurale, onde avviare quanto prima l'esame degli emendamenti, affrontando le questioni di merito da essi poste.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* ribadisce che occorre rispettare alla lettera le previsioni regolamentari che assegnano alla Conferenza dei Capigruppo la competenza a pronunciarsi sulle questioni da lui poste.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-*bis*)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore FERRARA *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* riferisce sulle tabelle 1 e 1-*bis* allegate al disegno di legge n. 3585 e recanti lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, limitatamente alle parti di competenza, segnalando che la classificazione dell'entrata nello stato di previsione per l'anno 2013 è articolata su tre livelli di aggregazione. Nel primo livello si ha una suddivisione per i seguenti quattro titoli (tributarie, extra-tributarie, alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti e accensione di prestiti). Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricor-

renti ed entrate non ricorrenti. Nel terzo livello, corrispondente all'unità di voto parlamentare, è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti, ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe; per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati, a seconda dell'esigenza conoscitiva. Lo stato di previsione dell'entrata è, nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2013-2015 articolato in 30 unità di voto, così ripartite: 18 unità relative alle entrate tributarie, 9 unità relative alle entrate extratributarie, 2 unità relative all'alienazione ed all'ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti e un'unità relativa all'accensione di prestiti. In base alla classificazione economica, le spese e le entrate vengono articolate in categorie. Le principali categorie delle entrate del bilancio dello Stato sono: imposte sul patrimonio e sul reddito, tasse e imposte sugli affari, imposte sulla produzione, consumi e dogane, monopoli, lotto, lotterie e altre attività di giuoco, proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro e, infine, recuperi, rimborsi e contributi.

In merito alle previsioni di competenza per il 2013, nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013, le entrate finali previste per il 2013 in termini di competenza, al netto dei rimborsi IVA, erano stimate pari a 516,3 miliardi di euro, in aumento di 14,2 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2012. Nel testo all'esame del Senato (Atto Senato n. 3585) le entrate finali sono stimate pari a 516,1 miliardi di euro. Rispetto al testo presentato dal Governo, che prevedeva una lieve riduzione delle entrate tributarie a fronte di un sostanziale incremento di quelle extratributarie (+14.777 milioni di euro) nonché delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali, nel testo all'esame del Senato (che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2013 approvato dalla Camera, nonché le variazioni apportate al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente nel corso dell'esame parlamentare) si evidenzia una ulteriore riduzione delle entrate tributarie (-753 milioni di euro) a fronte di un incremento delle entrate extratributarie pari a 555 milioni di euro; le entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali restano stabili a 1.317 milioni di euro

Analizzando le principali imposte, il gettito IRPEF passa dai 188.578 milioni del dato assestato 2012 a 182.264 milioni nel 2013; l'IRES aumenta da 43.898 delle previsioni assestate 2012 a 46.699 milioni di euro nel 2013. Il gettito IVA (al lordo dei rimborsi) subisce una flessione, venendo indicato in 137.643 milioni nel 2013, rispetto ai 142.611 milioni del dato assestato 2012. Le imposte di registro, bollo e sostitutive passano da 14.249 a 18.529 milioni, le accise e imposte sugli oli minerali crescono da 25.977 a 30.186 milioni, mentre quelle su altri prodotti si riducono lievemente, passando da 8.903 a 8.867 milioni. Modifiche di lieve entità interessano il lotto (che passa da 6.000 a 6.200 milioni) e le imposte sui giochi (che passano da 4.068 a 3.985 milioni), mentre si registra una sostanziale flessione delle entrate da lotterie ed altri giochi (da 3.277 milioni di euro delle previsioni assestate 2012 a 938 milioni di euro nel 2013).

Per quanto concerne infine le entrate extratributarie, queste registrano, nelle previsioni 2013, un aumento rispetto alle previsioni assestate 2012. L'ammontare complessivo per il 2013 era stimato inizialmente (Atto Camera n. 5535) in circa 57,9 miliardi di euro (contro il dato 2012 pari a circa 43,1 miliardi); a seguito delle modifiche apportate dalla Camera (Atto Senato n. 3585) risultano ulteriormente incrementate alcune tipologie di entrate, in particolare quelle relative ai proventi speciali ed a restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

434ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 7 e 7-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

– **(Tab. 13 e 13-*bis*)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore POSSA *(PdL)* dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione. Riferisce quindi sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, ricordando che, in base alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, la legge di

stabilità deve avere come contenuto principale per ciascun anno del bilancio di previsione triennale le indicazioni del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Rammenta inoltre nella legge di stabilità non possono essere incluse norme di delega, norme a carattere ordinamentale o organizzatorio e interventi di natura localistica o microsettoriale.

Precisa quindi che il livello massimo del saldo netto da finanziare – definito dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali nel bilancio di previsione, tenuto conto degli effetti derivanti dalla legge di stabilità – è determinato dal disegno di legge n. 3584 pari per l'anno 2013 a –6,6 miliardi di euro, per l'anno 2014 a –4,1 miliardi di euro e per l'anno 2015 a –0,9 miliardi di euro. Rende poi noto che il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è stabilito per l'anno 2013 in 240 miliardi di euro. Al riguardo, esprime compiacimento per il recente andamento dello *spread*, il cui livello abbastanza contenuto consente di guardare con fiducia ad un così massiccio ricorso al mercato finanziario.

Evidenzia altresì che il bilancio di previsione è articolato in missioni, a loro volta suddivise in programmi. Le missioni sono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, mentre i programmi costituiscono aggregati omogenei d'attività svolte all'interno di ogni Ministero e sono prevalentemente di competenza di un unico Dicastero. Nel disegno di legge di bilancio per il triennio in esame (2013-2015) il numero delle missioni è rimasto quello dello scorso anno (34), mentre il numero complessivo dei programmi è aumentato da 172 a 174. Nel ricordare che i programmi costituiscono le unità di voto parlamentare, si sofferma sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) secondo cui le dotazioni finanziarie fanno capo a 6 missioni, suddivise in 20 programmi: Istruzione scolastica (missione n. 22) con 9 programmi; Istruzione universitaria (missione n. 23) con 3 programmi; Ricerca e innovazione (missione n. 17) con 3 programmi; L'Italia in Europa nel Mondo (missione n. 4) con 2 programmi; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32) con 2 programmi; Fondi da ripartire (missione n. 33) con 1 programma.

Esamina successivamente il disegno di legge di stabilità, predisposto in coerenza con la Decisione di finanza pubblica (DEF) dell'aprile scorso, tenendo conto della Nota di variazione ad essa recentemente approvata. Riferisce in particolare che il disegno di legge pervenuto dalla Camera determina per l'anno 2013 maggiori oneri per 14,36 miliardi di euro (di cui nuove spese correnti per 7,82 miliardi di euro e minori entrate per 6,36 miliardi di euro) e mezzi di copertura per 15,02 miliardi di euro (nuove entrate per 6,08 miliardi di euro e minori spese per 8,94 miliardi di euro).

Passando all'analisi delle norme inerenti il Dicastero dell'istruzione, dà conto preliminarmente dell'articolo 1, comma 4, recante una riduzione degli stanziamenti rimodulabili relativi ai programmi di spesa dei Ministeri rimodulabili secondo gli importi indicati nell'elenco 1: le riduzioni riguardanti l'Istruzione, a valle dell'approvazione della Camera, ammon-

tano a 57,5 milioni di euro per il 2013, 6 milioni di euro per il 2014 e 61 milioni di euro per il 2015. Ribadisce sul punto che la ripartizione di queste riduzioni tra missioni e programmi è indicata in dettaglio nell'elenco 1.

Precisa inoltre che il comma 26 dell'articolo 1 dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; detto assegno di sede non ha carattere retributivo, perché sopperisce agli oneri del servizio all'estero e viene fissato dal Ministero affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 31 a 47 dell'articolo 1 recano invece il dettaglio delle riduzioni di spese non rimodulabili a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto degli obiettivi generali posti dall'allegato n. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. Va peraltro tenuta presente la soppressione, approvata dalla Camera, della disposizione relativa all'aumento da 18 a 24 ore settimanali dell'orario di impegno del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Dall'incremento dell'orario di lavoro dei docenti derivavano infatti i seguenti effetti finanziari di risparmio: per l'anno 2013 128,6 milioni di euro per i docenti non di sostegno e 109,5 milioni di euro per i docenti di sostegno. Per gli anni successivi l'effetto finanziario di risparmio complessivo sarebbe stato di poco più di 700 milioni di euro all'anno, che rappresenta una somma molto superiore agli obiettivi di risparmio fissati dal decreto-legge sulla *spending review*. Si chiede pertanto i motivi di tale scelta. A compenso di detta soppressione si prevedono invece: la dismissione della sede del Dicastero in piazzale Kennedy all'EUR (comma 36; il risparmio di spesa che ne consegue è di 6 milioni di euro a decorrere dal 2014); la riduzione della dotazione del FIRST (comma 37; riduzione di 20 milioni di euro dal 2013 riguardante i progetti PRIN e FIRB); il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la cui riduzione riguarda i progetti di ricerca relativi alle «comunità intelligenti» (comma 38; versamento di 30 milioni di euro per il 2013 a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto); la riduzione delle competenze accessorie del personale della scuola per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche (comma 39; la riduzione è pari a 47,5 milioni di euro a decorrere dal 2013); la riduzione del fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (comma 40; la dotazione del fondo è ridotta di 83,6 milioni di euro per il 2013, di 119,4 milioni di euro per il 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dal 2015). Rileva a tale ultimo riferimento che l'ultima riduzione appare superiore alla dotazione di risorse per l'anno 2015, che è di 123 milioni di euro, per cui domanda un chiarimento al Governo al riguardo.

Si stabilisce altresì – prosegue il Presidente relatore – che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione è previsto il taglio lineare delle risorse del Dicastero (comma 41). In merito, fa presente che il Ministro può formulare entro il 31 gennaio 2013 proposte di rimodulazione delle suddette riduzioni, anche se non appare chiaro il funzionamento di questo meccanismo con riferimento al 2013, poiché la sede in

cui definire la riduzione delle risorse per lo stesso anno è costituita proprio dal disegno di legge in esame.

Illustra indi i commi 42 e 43 dell'articolo 1, che recano disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente, nonché da parte del personale ATA: le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che non è indicato se l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 42 debba decorrere dal 1º settembre 2013. Precisa poi che il comma 43 consente al personale supplente breve o saltuario o al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni la cosiddetta «monetizzazione» delle ferie non godute, mentre il successivo comma 44 dispone che le disposizioni recate dai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate a partire dal 1º settembre 2013.

Quanto al comma 45 del medesimo articolo 1, osserva che esso riduce da 300 a 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Lo stesso comma dispone altresì che il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promosse, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica è ridotto da 100 a 50 unità. È stata invece soppressa alla Camera la riduzione da 100 a 50 unità del personale che può essere distaccato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale.

Dopo aver segnalato che il comma 46 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l'anno scolastico 2012-2013, dà conto del comma 47, in base al quale il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

Passa poi ad esaminare i commi da 79 a 81 dell'articolo 1, introdotti dalla Camera, in virtù dei quali viene istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese), nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università e enti di ricerca o che realizzano investimenti nel settore. E' previsto che i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico riferiscano alle Commissioni parlamentari competenti per materia (entro il 31 gennaio 2013) ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere

normativo. Ricorda in particolare che per «cuneo fiscale» si intende la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal lavoratore, evidenziando inoltre che la definizione comunitaria di microimprese e di imprese piccole e medie è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE. Chiarisce dunque che per microimpresa ci si riferisce ad un'azienda con meno di 10 persone e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; la piccola impresa riguarda aziende con meno di 50 persone e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro); per media impresa si intende un'azienda con meno di 250 persone e fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro). Segnala tuttavia che il fondo in questione non ha al momento alcuno stanziamento.

Soffermandosi indi sul comma 88 dell'articolo 1, riferisce che esso concerne il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2013-2015. In sostanza, per ciascun anno del nuovo triennio, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo dell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca. Puntualizza peraltro che per l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è confermata l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con l'ESA e per programmi realizzati con leggi speciali come la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo».

Descrive indi i commi 108 e 109 dell'articolo 1, che introducono l'obbligo, fra gli altri, per le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP. Detti commi prevedono altresì che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengano definite linee guida per il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato. Fa notare in merito che non è indicata la data entro la quale deve essere adottato il suddetto decreto ministeriale.

Soffermandosi poi sull'articolo 2, il Presidente relatore illustra il comma 27, modificato dalla Camera dei deputati, recante una autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali, con esclusione di tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni. La spesa autorizzata è di 223 milioni di euro, che si sommerà allo stanziamento previsto a legislazione vigente nel disegno di legge relativo al bilancio 2013 per il programma Istituzioni scolastiche non statali (pari a 279,2 milioni di euro). Osserva in particolare che il finanziamento è attribuito alle regioni, data la loro competenza amministrativa per i contributi alle scuole non statali (sia paritarie sia non paritarie).

Relativamente al comma 33, inserito durante l'esame alla Camera, sottolinea che esso stabilisce l'incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Considerato lo stanziamento già presente nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013 (pari a 102,9 milioni di euro), fa presente perciò che lo stanziamento complessivo di tale Fondo per il 2013 ammonterà a 152,9 milioni di euro.

Egli pone poi in luce la Tabella A (relativa al Fondo speciale di parte corrente), evidenziando che a favore dell'Istruzione non sono previsti accantonamenti per il 2013, mentre si stabiliscono accantonamenti pari a 39,97 milioni di euro per il 2014 e a 41,677 milioni di euro per il 2015 sia pure senza specificarne la precisa destinazione legislativa. Dopo aver rilevato che nella Tabella B non ci sono previsioni di spesa a favore del Dicastero, analizza più in dettaglio la Tabella C, precisando che all'interno della missione Ricerca e Innovazione, nell'ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base è previsto il rifinanziamento con circa 4,5 milioni di euro all'anno della somma da erogare come contributo ad enti, istituti, associazioni, che svolgono attività di ricerca scientifica (per ogni anno del triennio). Segnala peraltro che nella stessa missione e nello stesso programma è previsto il rifinanziamento del Fondo ordinario per la ricerca scientifica e tecnologica con 1,768 miliardi di euro per l'anno 2013 e poco di meno per i successivi due anni (rispettivamente 1,766 e 1,759 miliardi di euro per il 2014 e 2015). Osserva inoltre che nella medesima missione Ricerca e innovazione, nel programma Ricerca per la didattica, è previsto il finanziamento a titolo di contributo a enti, istituti, associazioni, per un totale di 1,55 milioni di euro nell'anno 2013 e poco di meno nei due anni successivi (1,539 e 1,517 milioni di euro per il 2014 e 2015). Rende noto altresì che nella missione Istruzione scolastica, programma Istituzioni scolastiche non statali, è previsto il rifinanziamento della legge n. 181 del 1990 relativa alla Scuola europea di Ispra con poco più di 324.000 euro nell'anno 2013 e poco meno per i successivi due anni.

Si sofferma indi sulla missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, nel quale si rifinanziano la legge n. 394 del 1977 per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria (con poco più di 5,3 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per i due anni successivi) e la legge n. 338 del 2000 inerente gli alloggi e residenze per studenti universitari, con circa 18 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per gli anni successivi. Sempre all'interno della missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione *post*-universitaria è previsto il rifinanziamento della legge n. 245 del 1990 concernente il piano triennale di sviluppo dell'università per 43,9 milioni di euro per l'anno 2013 e una cifra lievemente inferiore per gli anni successivi, nonché della legge n. 243 del 1991 sulle università non statali legalmente riconosciute per 71,5 milioni di euro per l'anno 2013, 61,1 milioni per il 2014 e 60 milioni per il 2015.

Sottolinea poi che non ci sono previsioni di spesa per il Ministero nella Tabella D, mentre in Tabella E, per la missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, è previsto il finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute* per i tre anni del triennio (con termine nell'anno 2015) con 12 milioni di euro.

Egli riassume pertanto i risparmi previsti per il MIUR: ad opera del decreto-legge n. 95 del 2012 *(spending review)* ci si attendevano 182,9 milioni di euro di risparmi per il 2013, 172,7 milioni di euro per il 2014 e 236,7 milioni di euro per il 2015, da conseguire proprio con il disegno di legge di stabilità. Il decreto-legge n. 95 stabiliva peraltro che qualora le proposte di riduzioni avanzate da ciascun Ministero non fossero state idonee a conseguire detti risparmi, con la medesima legge di stabilità sarebbe stata disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili. Originariamente, il disegno di legge di stabilità non prevedeva riduzioni di spesa rimodulabili a carico del Miur. Tuttavia, la Camera ha modificato l'articolazione delle riduzioni di spese non rimodulabili e ciò ha determinato la necessità di introdurre, nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 4, anche riduzioni di spese rimodulabili. A seguito delle modifiche apportate dalla Camere sulle spese non rimodulabili, concorrono al totale i seguenti risparmi: 6 milioni di euro a decorrere dal 2014 per la sede del Ministero a piazzale Kennedy, 20 milioni di euro a decorrere dal 2013 per la riduzione del contributo First, 30 milioni di euro per il 2013 a valere sul FAR, 47,5 milioni per ciascun anno del triennio connessi alla riduzione delle competenze accessorie del personale del comparto scuola, 83,6 milioni di euro per il 2013, 11,4 per il 2014 e 122,4 per il 2015 connessi alla riduzione del Fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica. La Camera ha tuttavia modificato anche la norma sui distacchi, sopprimendo il dimezzamento dei distacchi a favore di enti e associazioni che operano per la prevenzione del disagio psico-sociale. Il minor risparmio conseguente non è espressamente quantificato; tuttavia, dai dati contenuti nella Relazione tecnica, si deduce facilmente che il risparmio di 33.105 euro all'anno per docente distaccato, anziché essere moltiplicato per 100 docenti non più distaccabili, deve essere moltiplicato per 50 docenti, sicché il risparmio è pari a 1,7 milioni nel 2013 e a 5,3 milioni a decorrere dal 2014, anziché 2,3 nel 2013 e 7 a decorrere dal 2014. Il totale dei risparmi connessi a spese non rimodulabili è pertanto pari a 182,8 milioni nel 2013, 198,2 nel 2014 e 201,2 nel 2015. A queste cifre vanno aggiunti i risparmi connessi alle spese rimodulabili, come detto aggiunti alla Camera, per 57,6 milioni nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni nel 2015. Le riduzioni per il Dicastero dell'istruzione possono quindi essere complessivamente stimate in 240,3 milioni di euro per 2013, 204,2 milioni di euro nel 2014 e 262,2 milioni di euro per il 2015. Al riguardo, il Presidente relatore rileva che si tratta di cifre notevolmente superiori – soprattutto per il 2013 – agli obiettivi fissati dal decreto-legge n. 95. Ne chiede pertanto ragione al Governo. Ricorda altresì che ad esse vanno ag-

giunti anche i 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio per la riduzione dell'indennità di sede del personale di ruolo e insegnante all'estero.

Il Presidente relatore esamina successivamente il disegno di legge di bilancio riferendo anzitutto sulla missione Istruzione scolastica (22) per la quale si registrano 40.781 milioni di euro, con una riduzione di 1.134 milioni di euro rispetto all'assestato 2012. A questa missione è assegnato l'80 per cento dello stanziamento del Ministero. Rileva peraltro che la nota di variazioni propone un aumento pari a circa 164,3 milioni di euro, per una previsione totale di 40.945 milioni di euro. Circa il programma Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica si riscontrano 71 milioni di euro, con una flessione al ribasso di 4 milioni di euro rispetto all'assestato 2012 e su cui la nota di variazioni non propone modifiche di rilievo. Quanto al programma Istruzione prescolastica, riferisce che la dotazione è di 6.127 milioni di euro, con un incremento di 1.391 milioni di euro rispetto all'assestato 2012, tenuto conto nella legge di bilancio 2012 la spesa prevista era 4.183 milioni di euro. Si interroga al riguardo sulla consistenza di tale aumento, pari a circa il 50 per cento, precisando comunque che la nota di variazioni propone una riduzione pari a circa 7 milioni di euro, per una previsione totale di 6.120 milioni di euro.

In ordine al programma Istruzione primaria, si riscontra una dotazione di 11.561 milioni di euro (- 1.413 in confronto all'assestato 2012), rispetto a cui la nota di variazioni propone una riduzione pari a circa 18 milioni di euro, per una previsione totale di 11.542 milioni di euro. Circa il programma Istruzione secondaria di I grado, mette in risalto il finanziamento di 8.718 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto all'assestato 2012, del quale la nota di variazioni propone un ulteriore decremento pari a circa 12 milioni di euro, per una previsione totale di 8.706 milioni di euro. Comunica indi che per il programma Istruzione secondaria di II grado lo stanziamento è di 13.788 milioni di euro (- 423 rispetto all'assestato 2012) per il quale la nota di variazioni propone una diminuzione pari a circa 18,6 milioni di euro, per un totale di 13.769 milioni di euro, mentre per il programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio» il finanziamento è di circa 45 milioni di euro (+ 24 rispetto all'assestato 2012). In relazione al programma Istituzioni scolastiche non statali si riscontrano finanziamenti per 279 milioni di euro (- 231 milioni di euro se paragonati all'assestato 2012), sui quali la nota di variazioni propone un incremento di circa 223 milioni di euro con una previsione totale di 502 milioni di euro.

Venendo agli ultimi due programmi della missione 22, precisa che il programma Istruzione *post*-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale registra una dotazione di 16 milioni di euro (+ 12 rispetto all'assestato 2012), mentre il programma Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione registra uno stanziamento di 173 milioni di euro (- 16 in con-

fronto all'assestato 2012), rispetto ai quali le modifiche apportate dalla nota di variazioni non paiono a suo avviso rilevanti.

Delinea quindi i finanziamenti della missione Istruzione universitaria (23), pari a 7.677 milioni di euro (- 623 rispetto all'assestato 2012), che rappresentano il 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero, evidenziando che la nota di variazioni dispone un aumento pari a circa 2 milioni, per una previsione totale di 7.679 milioni di euro. In particolare, segnala che il programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria ha una dotazione di 168 milioni (- 104 rispetto all'assestato 2012) e ha dunque subito una cospicua diminuzione, rispetto a cui la nota di variazioni propone un incremento di 47 milioni di euro, con una previsione risultante di 215 milioni di euro. Dopo aver rilevato che nel programma Istituti di alta cultura sono stanziati 434 milioni di euro (- 13 rispetto all'assestato 2012), senza che siano apportate modifiche di rilievo, dà conto del programma Sistema universitario e formazione *post*-universitaria, nel quale si prevedono 7.074 milioni di euro (- 405 a differenza dell'assestato 2012). Al riguardo, domanda le ragioni dell'azzeramento dei residui passivi nel 2013, tenuto conto che essi ammontavano a 817 milioni di euro. Nel 2013 tali residui si riducono a zero probabilmente perché le azioni di edilizia universitaria comprese nel programma sono state portate a completamento. Chiede comunque conferma al Governo. La nota di variazioni dispone peraltro un decremento di 44,7 milioni di euro con una previsione risultante di 7.030 milioni di euro.

Passando alla missione Ricerca e innovazione (17), riferisce che la dotazione è di 1.928 milioni (- 88 rispetto all'assestato 2012), ridotti di circa 2 milioni per effetto della nota di variazioni, per una previsione totale di 1.908 milioni di euro. Nello specifico, il programma Ricerca per la didattica ammonta a circa 2 milioni (- 3 rispetto all'assestato 2012) così come il programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata, che sconta un –0,1 rispetto all'assestato 2012. Osserva peraltro che i residui passivi, nella legge di bilancio 2012, erano pari a 788 milioni di euro, erano diminuiti a 556 milioni nell'assestato 2012 e sono ulteriormente in calo fino ai 302 milioni di euro nel provvedimento in esame. Queste variazioni, rileva, probabilmente dipendono dalla natura stessa dei progetti di ricerca industriale, il cui finanziamento pubblico a causa della complessità dei progetti può svilupparsi lungo l'arco di diversi anni. Anche in questo caso, chiede comunque conferma al Governo.

Quanto al programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, precisa che lo stanziamento è di 1.925 milioni di euro (- 85 in confronto all'assestato 2012), mentre nella legge di bilancio 2012 il conto di competenza era 1.988 milioni di euro, con residui passivi pari a 1.022 milioni di euro; fa presente che nel bilancio assestato 2012 i residui passivi sono diminuiti di poco, a 990 milioni di euro, ma poi hanno subito un brusco calo a 158 milioni di euro nel disegno di legge in esame, con una diminuzione di 833 milioni di euro. Nel chiedere chiarimenti al Governo anche su questo punto, atteso che la spiegazione potrebbe essere analoga a quella dei progetti di ricerca industriale, ovvero potrebbe risiedere in cadute in pe-

renzione di finanziamenti dello Stato in base a nuove norme di contabilità di Stato**,** segnala che la nota di variazioni propone una riduzione pari a circa 20 milioni di euro, per una previsione totale di 1.905 milioni di euro.

In merito alla missione L'Italia in Europa e nel Mondo (4) – prosegue il Presidente relatore, si registrano 134 milioni di euro (+2 rispetto all'assestato 2012), senza che si rilevino modifiche rilevanti. In particolare, per il programma Cooperazione in materia culturale si prevedono circa 8 milioni di euro (+2,5 rispetto all'assestato 2012), mentre per il programma Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica sono stanziati circa 127 milioni di euro senza variazioni significative rispetto all'assestato 2012.

Dopo aver dato conto della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), per la quale sono stanziati circa 48 milioni di euro (- 16 rispetto all'assestato 2012), illustra in dettaglio i programmi Indirizzo politico con 14 milioni di euro e Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza con circa 34 milioni di euro (- 16 rispetto all'assestato 2012). In ultima analisi, la missione Fondi da ripartire (33) dispone di una dotazione di 406 milioni di euro (- 242 rispetto all'assestato 2012), per la quale la nota di variazioni propone un decremento di 83,6 milioni di euro, per un totale di 322 milioni; segnatamente, il programma Fondi da assegnare reca uno stanziamento di 406 milioni di euro (- 242 rispetto all'assestato 2012), con una proposta di ulteriore riduzione di 83,6 milioni di euro.

Il Presidente relatore menziona altresì stanziamenti recati da altri stati di previsione che investono materie di competenza della Commissione. Tra questi cita il programma Sostegno all'istruzione della missione Istruzione scolastica, facente capo al Dicastero dell'economia, per il quale circa 17 milioni di euro vengono trasferiti alle regioni per l'assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell'obbligo, con una flessione di 8 milioni di euro rispetto all'assestamento 2012. In secondo luogo, cita la missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca di base e applicata, sempre inerente la tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, per cui sono previsti circa 24 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e 99,2 milioni di euro per l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) (- 0,8 milioni di euro rispetto all'assestato 2012).

Avviandosi alla conclusione, rende noto che nella missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa, relativa alla tabella 8 del Ministero dell'interno, sono stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita per i libri di testo nella scuola dell'obbligo e il comodato nella scuola superiore. In proposito, dopo aver ricordato che non era previsto alcuno stanziamento nell'assestamento 2012, domanda infine in che misura il decremento 272,1 milioni di euro per l'intero programma 2.3, disposto dalla nota di variazioni, inciderà sulla fornitura dei libri di testo.

Egli dà indi la parola alla senatrice Vittoria Franco per la relazione introduttiva sulla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e sulle connesse parti del disegno di legge

finanziaria nonché sulla Tabella 2 – per le norme di competenza in materia di sport – e sulle relative parti del disegno di legge di stabilità.

La relatrice Vittoria FRANCO *(PD)* manifesta rammarico per le riduzioni di spesa imposte al settore, che risulta assai difficile accettare. Riconosce tuttavia che il principio di pareggio del bilancio, ormai inserito in Costituzione, determini sacrifici straordinari. I documenti di bilancio in esame debbono perciò a suo avviso essere letti in quest'ottica, con particolare riguardo alle modalità con cui essi contribuiscono alla riduzione della spesa e del debito pubblico.

Con riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali, ella pone anzitutto in luce come la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro economico-finanziario dell'anno 2013 e del triennio 2013-2015 sia basata sulle priorità politiche espresse nell'atto di indirizzo del Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture amministrative e del loro funzionamento.

Ella riferisce altresì che, nell'atto di indirizzo, le priorità politiche sono state così individuate: tutela dei beni culturali e paesaggistici; promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero, anche favorendo la partecipazione dei privati, e potenziamento del sostegno al settore dello spettacolo; miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale e razionalizzazione dell'attività gestionale e delle strutture operative.

Anche il decreto-legge n. 95 del 2012 sulla *spending review* aveva disposto un ampio ventaglio di interventi per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, specificando peraltro che i servizi dovessero rimanere invariati. La legge di stabilità reca dunque ulteriori misure correttive per rendere le suddette misure sempre più efficaci.

La riduzione di spesa relativa al Ministero per i beni e le attività culturali è così pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 55,6 milioni di euro per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015, che gravano in maniera prevalente sulla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Il dettaglio delle misure di contenimento è recato dall'articolo 1, dai commi da 63 a 65, del disegno di legge di stabilità. In particolare, il comma 64, relativo agli interventi conservativi volontari sui beni culturali, modifica la disciplina vigente – secondo cui i contributi statali sono sospesi fino al 31 dicembre 2015 – estendendo la sospensione fino «al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati». Il comma 65 riguarda invece le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero, estendendo la normativa anche agli istituti dotati di autonomia speciale.

La relatrice illustra indi la struttura dello stato di previsione del Ministero, articolato in tredici programmi dislocati in quattro missioni.

Esso reca, per l'esercizio finanziario 2013, un totale per spese in conto competenza pari a 1.598,6 milioni di euro, di cui: 1.297,3 milioni per spese correnti (81,2 per cento) e 266,7 milioni per spese in conto ca-

pitale (16,7 per cento). La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 34,6 milioni di euro (2,2 per cento). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2012, si registra un decremento complessivo di 103,3 milioni di euro (-6,1 per cento).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1º gennaio 2013 è valutata in 161,7 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa per il 2013 ammontano a 1.611,8 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.760,2 milioni di euro (161,7 milioni di euro di residui, sommati a 1.598,6 milioni di euro di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 91,6 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2013.

La relatrice si sofferma indi nello specifico della missione n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche, che prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro, con un decremento del 4,1 per cento rispetto all'assestamento 2012. La nota di variazioni propone peraltro un'ulteriore riduzione di 55,3 milioni di euro, per una previsione finale di 1.377,4 milioni. Conseguentemente, sono ridotti tutti i 9 programmi in cui è articolata la missione, ad eccezione del programma 1.9 Tutela dei beni archivistici.

Anche la missione n. 33, Fondi da ripartire, prosegue la relatrice, subisce un consistente decremento rispetto all'assestamento 2012 (pari al 9,5 per cento).

Passando alle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, ella deplora le significative riduzioni imposte, con particolare riguardo a quella relativa al Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La relatrice dà infine conto di altre norme contenute nel disegno di legge di stabilità, di carattere trasversale, che incidono pertanto anche sugli ambiti di competenza della Commissione. Fra quelle contenute all'articolo 1, ella richiama i commi 2 e 3, recanti disposizioni contabili in materia previdenziale, che concernono fra l'altro i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS come ad esempio quella del soppresso Ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); i commi da 100 a 104, che pongono limiti alle amministrazioni pubbliche per l'acquisti di mobili, arredi e autovetture; i commi da 105 a 107, relativi agli incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche; i commi da 110 a 115, che modificano la disciplina sulla razionalizzazione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Ella dà conto altresì dell'articolo 2, comma 39, che reca finanziamenti per la prosecuzione degli interventi a favore della tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità di esuli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia.

Quanto allo sport, ella riferisce con rammarico della riduzione di 7 milioni di euro a carico del programma 30.1, Attività ricreative e sport, nella missione n. 30, Giovani e sport. Nel disegno di legge di stabilità,

tuttavia, all'articolo 2, comma 30, è istituito un nuovo Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili che, fra le varie finalità, comprende il Comitato italiano parolimpico.

In conclusione, ella rinnova il proprio dispiacere per gli ulteriori contenimenti di spesa imposti al settore che, per quanto necessari, non ne colgono tutte le potenzialità di sviluppo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

435ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3542

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* chiede di audire il Coordinamento nazionale per la scuola della Costituzione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3542 sugli organi collegiali della scuola.

Il senatore RUSCONI *(PD)* chiede di conoscere il panorama complessivo dei soggetti audibili e di quelli che hanno fatto pervenire un'autonoma richiesta di audizione, anche al fine di orientare il seguito dell'*iter* rispetto ai tempi della legislatura.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* avanza altresì la richiesta di audire l'Associazione nazionale dei formatori insegnanti supervisori (ANFIS).

Il PRESIDENTE assicura che tutte le richieste pervenute saranno valutate in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SUL CONCORSO PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)*, ricordando di aver presentato uno specifico atto di sindacato ispettivo, sollecita il Governo a dar conto dello stato di avanzamento del concorso per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale, con riferimento al numero di domande pervenute e alla reale possibilità di effettuarlo entro il 2013.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* si associa alla sollecitazione testè avanzata.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tab. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 7 e 7-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

– **(Tab. 13 e 13-*bis*)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state svolte le relazioni introduttive.

Egli propone indi di svolgere una discussione generale congiunta per i singoli stati di previsione dei Ministeri di riferimento, nonché per le connesse parti del disegno di legge di stabilità.

La Commissione conviene su tale proposta e pertanto si apre la discussione generale congiunta sui disegni di legge di stabilità e di bilancio in relazione agli ambiti di competenza.

Il senatore RUSCONI *(PD)* ritiene che il passaggio in seconda lettura rappresenti un momento decisivo per l'individuazione di aspetti puntuali su cui concentrare le modifiche al testo. Nel rilevare criticamente come i settori di competenza della Commissione siano stati tra i comparti più sacrificati negli anni scorsi, afferma che occorre finalmente un atto di coraggio che si sostanzi in precisi condizioni all'Esecutivo, affinché si realizzi un'effettiva inversione di tendenza. Lamenta infatti come sui temi del sapere non si sia registrato alcun cambiamento, ad eccezione della batta-

glia compiuta alla Camera dei deputati circa l'eliminazione dell'incremento orario per i docenti. Quella proposta, inserita nel testo originario del disegno di legge di stabilità, costituiva a suo avviso l'ennesima misura sulla scuola totalmente scollegata da qualunque motivazione didattica. Nel ritenere ciò un errore politico, reputa che ogni Governo abbia il dovere di giustificare le proprie scelte sulla base obiettivi di ampio respiro e non solo di mero risparmio.

Dopo aver sottolineato criticamente alcune infelici affermazioni del Presidente del Consiglio sugli insegnanti, in quanto troppo sintetiche e superficiali, afferma che il ruolo del docente coinvolge aspetti complessi. Ritiene perciò legittimo ripensarne l'impegno orario purchè ne sia ridefinita e valorizzata la funzione, tenendo conto che la scuola deve puntare alla capacità di recupero degli alunni.

Anche con riferimento ai beni culturali, condividendo l'esposizione della relatrice Vittoria Franco, avrebbe auspicato un mutamento di indirizzo, atteso che la cultura deve essere pensata non solo come una spesa ma piuttosto come una risorsa.

Quanto all'università, prefigura uno scenario drammatico dovuto alla penuria di risorse. Sollecita dunque un'azione mirata da parte della Commissione affinché si individuino precisi obiettivi di modifica dei testi all'esame, primo tra tutti il ripristino delle risorse decurtate al comparto universitario. Si tratta a suo avviso di un aspetto fondamentale per evitare la crisi del mondo accademico nonché un innalzamento dei costi diretti o indiretti che ricadono sulle famiglie. Si augura pertanto che tali considerazioni vengano riprese negli schemi di rapporto che i relatori si accingono a presentare, in modo da svolgere un'azione trasversale, pur nella consapevolezza dei limitati margini di attività dell'Esecutivo. Riconosce conclusivamente che restano nodi irrisolti, tra cui ad esempio la posizione dei docenti inidonei, transitati nei ruoli ATA per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012, sottolineando infine come i comparti della conoscenza costituiscano un elemento per la ripresa economica del Paese.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* si sofferma a sua volta sulle caratteristiche della società del sapere, enfatizzando la necessità di sostenere le persone più svantaggiate. Rimarca indi criticamente i continui tagli a danno della scuola e dell'università, che hanno purtroppo rappresentato l'unica costante in questi ultimi anni. Lamenta invece che non si dia seguito ad importanti provvedimenti di riforma penalizzando proprio i settori più vitali.

Nel segnalare che l'anno prossimo l'università registrerà un'ulteriore riduzione di 400 milioni di euro, tale da mettere a rischio anche il *turn over*, manifesta profonda amarezza per l'incapacità di segnare un cambio di tendenza. Ritiene peraltro che proprio per la scuola e l'università i tempi e i finanziamenti devono essere certi e continuativi, rivestendo un carattere pluriennale.

Si sofferma poi sul tema della sicurezza delle scuole, mettendo in risalto altresì la profonda diversità della condizione dei docenti italiani ri-

spetto agli omologhi europei. Al riguardo pur riconoscendo un maggior impegno orario degli insegnanti europei se paragonato a quello vigente in Italia, tiene a precisare che lo stipendio dei docenti in Europa è due o tre volte maggiore rispetto alla retribuzione media italiana. Afferma peraltro che all'estero si registra una più ricca progettualità nelle scuole, strettamente legata anche alla libertà degli insegnanti, dei quali è sicuramente valorizzata la professionalità. Nel ravvisare con rammarico il passo indietro compiuto dalla legge di stabilità su tali questioni, pone infine l'accento sulla forte connessione tra la scuola e il futuro del Paese.

Il senatore MARCUCCI *(PD)* si sofferma sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, giudicando sconfortanti i dati previsti specialmente se valutati in un contesto pluriennale. Deplora infatti che la spesa per il patrimonio culturale sia sotto lo 0,30 per cento del bilancio dello Stato, al punto che si registra un'oggettiva insufficienza delle risorse rispetto alle esigenze.

Ci si sarebbe peraltro attesi un provvedimento diverso, considerato che la sessione di bilancio rappresenta l'eredità contabile dell'attuale Esecutivo e dunque era opportuno un atto simbolico che invertisse la tendenza. Ravvisa dunque un'occasione mancata che dovrebbe essere debitamente segnalata nello schema di rapporto della relatrice, tanto più che i dati di partenza sono indiscutibilmente bassi se confrontati in valore assoluto al resto del bilancio dello Stato.

Giudica peraltro significativo il comma 65 dell'articolo 1, che va a suo avviso collocato in un contesto più generale di riduzione degli organici e di previste riorganizzazioni della struttura ministeriale. In proposito, a fronte di preannunciate ipotesi di riordino del Dicastero, che verranno realizzate a conclusione della legislatura, invoca un confronto con l'Amministrazione onde conoscere le iniziative in atto. Visti i ristretti tempi di lavoro parlamentare, ritiene infatti estremamente utile dialogare con l'Esecutivo sulle eventuali proposte di riassetto, nell'ottica di rendere suggerimenti e indirizzi politici.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* lamenta la pesantezza dei tagli disposti dalla legge di stabilità che, se adottati dal precedente Governo di Centrodestra, avrebbero certamente provocato la fiera indignazione del Centro-sinistra. In particolare, richiama la proposta del Governo, ora per fortuna scongiurata, di aumentare da 18 a 24 ore l'attività frontale degli insegnanti, che non conosce eguali in Europa. Lamenta altresì che l'Esecutivo riduca la spesa indiscriminatamente, senza alcuna considerazione dei settori sui quali incide. È ben vero, riconosce, che i tagli nei settori di competenza della Commissione sono inferiori rispetto ad altri comparti della Pubblica amministrazione. Tuttavia ci si sarebbe aspettati che parte dei risparmi così conseguiti venissero investiti in settori strategici come l'istruzione, l'università e, soprattutto, la ricerca. Nulla di tutto ciò è invece realizzato, mentre agli stessi comparti del sapere viene ancora una volta chiesto di contribuire al risanamento. In questo modo, tuttavia, sarà sempre

più difficile tornare a crescere, poiché si persegue nella spirale perversa che, da una riduzione dei consumi, porta ad una riduzione della produzione, dell'occupazione, del denaro circolante e, quindi, alla recessione.

Egli critica poi l'entità dei risparmi di spesa imposti già dal decreto-legge n. 95 del 2012 all'Istruzione, che la legge di stabilità aggrava ulteriormente, e deplora che essa contenga grossolani errori tecnici, come ad esempio la riduzione di capitoli di spesa per importi addirittura superiori alla capienza.

Né, prosegue l'oratore, è risparmiata la cultura. Anche il Mibac subisce infatti forti decurtazioni che tuttavia non colpiscono nel segno. Altre riduzioni sarebbero state infatti più appropriate come ad esempio la soppressione delle sovrintendenze regionali che hanno rappresentato solo un ulteriore snodo burocratico senza alcun miglioramento dei servizi. Piuttosto che procedere a qualche timido accorpamento sarebbe stato allora preferibile eliminarle del tutto intervenendo con maggiore decisione.

Apprezzamento suscitano invece i commi da 79 all'81, laddove istituiscono un credito di imposta per la ricerca. Non può tuttavia non rilevarsi con amarezza come la norma sia priva di qualunque finanziamento.

L'oratore esprime poi un giudizio positivo anche sulle norme che prevedono l'accentramento tramite la Consip, che limitano gli acquisti da parte della Pubblica amministrazione, nonché le consulenze esterne. Complessivamente, tuttavia, manifesta la sua insoddisfazione per i tagli disposti a danno della scuola, dell'università e della ricerca.

Auspica quindi l'introduzione di alcune modifiche, anche se teme che gli accordi siano già stati presi in occasione dell'approvazione in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Sollecita comunque tutte le forze politiche a convergere su alcune richieste condivise da sostenere con forza prima presso la Commissione bilancio e poi in Aula.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene fin d'ora di fissare a domani, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

458ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, in considerazione di concomitanti impegni istituzionali che coinvolgono parte dei membri della Commissione, toglie la seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,10.

Plenaria

459ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 10 e 10-*bis*)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 3 e 3-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GRILLO informa che l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, per le parti di competenza, dovrà concludersi entro le ore 13 di giovedì 6 dicembre, termine entro il quale dovranno essere trasmessi alla 5ª Commissione i due rapporti riguardanti, rispettivamente, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità nonché, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità. Entro lo stesso termine dovranno essere inviati alla Commissione bilancio gli eventuali rapporti di minoranza.

Propone pertanto di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 5 dicembre, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti alle tabelle di competenza del disegno di legge di bilancio, nonché per la presentazione degli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di stabilità.

La Commissione conviene.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)*, relatore per la tabella 10 e per le correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, segnala che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla *spending review*.

In particolare, il comma 4 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

Il comma 5 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime. Alle riduzioni della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorrono i commi

da 48 a 56 del medesimo articolo 1, che non sono stati modificati durante l'esame da parte della Camera dei deputati.

In particolare, il comma 49 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l'art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale riduzione viene quantificata in 5 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 50 prevede la riduzione, per un importo di 24.138.218 euro a decorrere dall'anno 2013 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986. Tale autorizzazione di spesa incrementa di 800 miliardi di lire per il quinquennio 1987-1991 la dotazione del fondo per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 11 della legge n. 151 del 1981 ed individua una nuova specifica finalità per lo stanziamento: l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. In base alla relazione tecnica, la riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex legge n. 910 del 1986 iscritti sul capitolo n. 7141 dello stato di previsione del Ministero. Lo stato di previsione del Ministero precisa che la riduzione proposta è conseguente alla disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede la compensazione delle minori entrate derivanti dall'istituzione del fondo per il finanziamento degli investimenti delle autorità portuali alimentato con una quota dell'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, che appunto prevede il rifinanziamento dei progetti di investimento di cui alla suddetta legge n. 910 del 1986.

Il comma 51 riduce di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 611 del 1996. Tale disposizione autorizza per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire per il contributo statale all'accensione di mutui da parte degli enti locali e degli altri soggetti attuatori destinati a finanziare la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992. Si tratta in particolare degli interventi di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge. La relazione tecnica precisa che la riduzione in questione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Il comma 52 riduce di euro 6.971.242, per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa prevista

per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002. In particolare, tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 al fine di promuovere i sistemi informativi automatizzati del Ministero e la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose. Al riguardo, la relazione tecnica ascrive gli effetti di risparmio al capitolo 7838 dello stato di previsione del Ministero relativo al sistema integrato di controllo del traffico marittimo. La relazione rileva che una rimodulazione delle prestazioni del sistema integrato di controllo del traffico marittimo appare possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dai mutamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

Il comma 53 riduce gli stanziamenti che l'articolo 585 del Codice dell'ordinamento militare pone a carico del Ministero e relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto. Come precisato nella relazione tecnica, a seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati vengono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa.

Il comma 54 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 55 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall'anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

Il comma 116 prevede la soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina a decorrere dal 1º gennaio 2013.

In base al comma 117, come sostituito alla Camera dei deputati, le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione «Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto». Il testo originario prevedeva invece il trasferimento alla direzione marittima di Reggio Calabria delle funzioni già assegnate all'Autorità marittima dello stretto.

Il comma 118 rimette a decreti di natura non regolamentare la definizione dell'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità dello Stretto. Tale assetto dovrà rispettare i criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

Il comma 119 prevede infine che all'attuazione delle disposizioni dei commi da 116 a 118 si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 3, non modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI.

Il comma 4 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli «interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali» di cui all'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010). In proposito, la relazione illustrativa e la relazione tecnica precisano che si fa in particolare riferimento al II lotto dei lavori della parte italiana del nuovo valico del Brennero.

L'articolo 2, comma 5, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS.

L'articolo 2, comma 6, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro nel periodo 2013-2016, così ripartiti: 45 milioni per l'anno 2013; 400 milioni per il 2014; 305 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016.

Il comma 8, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia, autorizza il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015.

Il comma 9 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, vale a dire gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione). Il comma 10 quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma precedente destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia di cui al suddetto articolo 6 della legge n. 798 del 1984. Lo stesso comma prevede l'emanazione di apposita delibera del CIPE di assegnazione dei fondi e conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

L'articolo 2, comma 11, autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

L'articolo 2, comma 12, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. La norma in commento prevedeva, nel testo iniziale, uno stanziamento di 300 milioni genericamente destinato a far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale, ma la relazione illustrativa precisava trattarsi, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata operata una riduzione di 10 milioni che sono stati destinati alle finalità indicate dal nuovo comma 13 dell'articolo 2 (contributo ai comuni delle zone colpite dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto) e un'ulteriore riduzione di 40 milioni che sono stati destinati, ai sensi del nuovo comma 35 dell'articolo 2, al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali. Alla Camera, è stata inoltre introdotta la previsione che destina alle stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

L'articolo 2, comma 43, sostituisce l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio.

Dopo essersi soffermato sul contenuto delle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità rileva che in termini complessivi, lo stato di previsione 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca un bilancio di competenza di 7.464,3 milioni di euro, di cui 5.522,8 milioni per spese in conto capitale e 1.941,4 milioni di spesa di parte corrente. Rispetto alle previsioni assestate 2012, si riscontra una riduzione per complessivi 395,1 milioni di euro, pari a – 5,29 per cento.

Tuttavia, la nota di variazioni approvata dalla Camera dei deputati ha previsto un aumento di circa 4.843 milioni di euro, con la conseguenza

che lo stanziamento complessivo del Ministero per il 2013 è ora di circa 12.307 milioni di euro, di cui 5.451 milioni di euro per la parte capitale e 6.856 milioni di euro per la parte corrente. L'aumento in questione è ricollegabile all'iscrizione di ulteriori 4.861 milioni di euro nel programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» per il finanziamento di interventi (che rientrano tra le spese in conto corrente).

I principali interventi del Ministero riguardano la missione relativa a «Infrastrutture pubbliche e logistica», alla quale il disegno di legge di bilancio destina circa 3.803,5 milioni di euro, con un aumento di 245,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2012 (pari a circa il 7 per cento). La nota di variazioni approvata dalla Camera dei deputati prevede una riduzione di 2,2 milioni di euro. La previsione derivante è dunque di 3.801,3 milioni di euro.

Nell'ambito di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma relativo ad «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», con uno stanziamento di 2.674 milioni di euro (+329 milioni di euro rispetto al 2012), che la nota di variazione approvata dalla Camera dei deputati incrementa di ulteriori 54 milioni di euro.

Per il programma relativo a «Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali» sono stanziati circa 1.087,9 milioni di euro (-88,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012), che dopo il passaggio alla Camera dei deputati hanno subito una riduzione di circa 57 milioni di euro.

Alla missione relativa al «Diritto alla mobilità» il disegno di legge di bilancio destina, per il 2013, risorse pari a 2.516,1 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2012, di 609,22 milioni di euro. La Camera dei deputati ha tuttavia approvato un significativo aumento di 4.867 milioni di euro, ascrivibile ad un aumento di importo quasi corrispondente del programma relativo allo sviluppo e alla sicurezza della mobilità locale, che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è passato da uno stanziamento originario di 764,8 milioni di euro (con una riduzione di circa 296 milioni rispetto alle previsioni assestate) a 5.626 milioni di euro.

Tra gli altri programmi inseriti nella missione, quello relativo allo «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale» assorbe circa 275 milioni di euro per il 2013, mentre quello relativo allo «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» reca una previsione di competenza di circa 763,9 milioni di euro per il 2013, divenuti 771 nel corso del passaggio alla Camera.

Nel medesimo stato di previsione, il programma 14.8 «Opere pubbliche e infrastrutture» vede uno stanziamento di 62 milioni di euro, con una riduzione di 328 milioni di euro rispetto all'assestato 2012, ulteriormente ridotti di 3 milioni di euro dopo l'esame dei documenti di bilancio alla Camera dei deputati.

In conclusione, afferma che questa manovra di finanza pubblica interviene nel mezzo di un'emergenza sociale che tocca da vicino un gran numero di cittadini, in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro,

e che quella attuale costituisce una fase di passaggio particolarmente delicata.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

360ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 12 e 12-*bis*) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI *(PdL)* sottolinea preliminarmente che i disegni di legge in titolo, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità finanziaria 2013 e la legge di bilancio per il triennio 2013-2015, configurano la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, confermando, sotto l'aspetto strutturale, i profili innovativi connessi alla disciplina della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009.

Il complesso delle previsioni contenute nei documenti di bilancio concreta pertanto una manovra a carattere triennale, che appare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, attraverso scelte ispirate da un forte rigore economico e dal mantenimento della stabilità dei conti pubblici.

Tali misure sono necessarie per realizzare gli obiettivi programmatici sopra indicati, secondo tempi e contenuti della procedura, recentemente introdotta nell'ambito dell'Unione europea al fine di rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governo e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali.

Quanto al disegno di legge di stabilità 2013 – prosegue il relatore – le parti che rivestono interesse per la competenza della Commissione sono essenzialmente individuabili in diverse disposizioni presenti nell'articolo 1, nel comma 26 dell'articolo 2 e nell'articolo 3.

L'articolo 1, al comma 57, dispone che le riduzioni di spesa del Dicastero agricolo vengano attuate dai successivi commi 58, 60, 61 e 62, che ne individuano le singole modulazioni.

Il comma 58 dispone che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all'entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 milioni, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 milioni ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 milioni. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge di stabilità per il 2012, per cui la società in oggetto sarà tenuta a riversare nel bilancio statale complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014 e 7,8 milioni nel 2015.

Il comma 60 prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia determinata in modo meno severo di quanto stabilito con il decreto-legge n. 95 del 2012 che, all'articolo 8, comma 4, ha quantificato tale riduzione in 7,7 milioni per il 2013, per il 2014 e successivi.

Gli enti in questione sono in particolare il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), l'Istituto nazionale della nutrizione (INN) e l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

La norma in esame – prosegue il relatore – stabilisce che i trasferimenti ai citati enti di ricerca debbano essere ridotti, per ciascun anno del triennio 2013-2015, di soli 3,631 milioni, invece dei 7,721 disposti dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Con il comma 61 viene ridotta la misura con la quale si applicano i benefici disposti con il decreto-legge n. 457 del 1997 (articolo 6, primo comma), consistenti, a decorrere dal 1º gennaio 1998, nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale in favore delle imprese armatrici.

L'articolo 6-*bis* dello stesso decreto-legge aveva esteso i benefici dell'esonero alle imprese armatoriali che esercitassero la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle della pesca mediterranea.

La legge n. 203 del 2008 (Finanziaria 2009) ha poi esteso, a decorrere dal 2009, gli sgravi contributivi in oggetto alle imprese che esercitano la pesca costiera ed a quelle di pesca nelle acque interne e lagunari, stabilendo nel contempo che il beneficio fosse applicato nella misura dell'80 per cento.

Una revisione di tale misura è stata poi disposta con la legge di stabilità 2012 che ha stabilito che l'esonero dai contributi previdenziali ed

assistenziali in questione fosse per l'anno 2012 pari al 60 per cento di quanto dovuto, e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 61 in commento riduce ulteriormente l'entità del beneficio di cui all'articolo 6, che sarà corrisposto nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 62 dispone che siano versate in entrata al bilancio statale le somme presenti nel bilancio di Agea, che il decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo nelle fasi di crisi di mercato, con riferimento alle somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme, non ancora erogate ma presenti nel bilancio di Agea, sono state quantificate nella relazione tecnica in 19,8 milioni di euro.

All'articolo 2, il comma 26 dispone che vengano riassegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo versamento all'entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole, in base alla soppressione dell'Agenzia stessa disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012.

La norma citata – prosegue il relatore – ha poi previsto che con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e della ripartizione tra il Dicastero agricolo e l'Agenzia delle Dogane delle funzioni già attribuite ad ASSI, delle sue risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia.

L'articolo 3 contiene una serie di norme che investono direttamente profili di competenza della Commissione.

Il comma 25 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 che, a sua volta, aveva rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

I commi 26 e 27 abrogano a decorrere dal 2013 le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ai sensi del medesimo comma 26, le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Con una modifica apportata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, conseguentemente al posticipo di un anno dell'abrogazione in esame, è stato previsto che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 si deve tener conto dell'abrogazione dell'agevolazione fiscale in esame.

Il comma 27 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.

Il comma 29 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il comma 30 prevede, limitatamente all'anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2002.

A decorrere dal 1º gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento, in sostanza determinando una riduzione a regime delle assegnazioni di agevolazioni concesse agli aventi diritto.

Il comma 38 modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, intervenendo nella forma di novella sul decreto-legge n. 5 del 2009 che con i suoi articoli 8-*bis*-8-*sexies*, unitamente al precedente decreto-legge n. 49 del 2003 di riforma del settore, reca la disciplina fondamentale in materia.

In particolare l'AGEA, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

Più in dettaglio – prosegue il relatore – la norma in commento riformula il comma 10 dell'articolo 8-*quinquies* del citato decreto-legge, aggiungendo inoltre i commi 10-*bis* e 10-*ter*.

Per effetto del comma 10 riformulato, l'AGEA potrà procedere, nel caso di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione, alla riscossione dei debiti relativi alle quote latte mediante ruolo, avvalendosi, per le fasi individuate dalla norma, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia, sulla base di apposite convenzioni.

Ai sensi dell'introdotto comma 10-*bis* si affidano ad AGEA la notificazione della cartella di pagamento, nonché ogni altra attività contemplata dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, quali le attività relative all'espropriazione forzata in base al ruolo, potendo a questi scopi avvalersi del Corpo della Guardia di finanza.

Ai sensi del comma 10-*ter* le procedure di riscossione coattiva sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Occorre in fine segnalare come l'elenco 1, avente ad oggetto le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero per il triennio 2013-2015, preveda, in riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» una riduzione di euro 47.000 per il 2013, 67.000 per il 2014 e 47.000 per il 2015 riferite al programma «Sostegno al settore agricolo» (7.1).

Quanto alle tabelle, i profili di competenza sono presenti nella Tabella C e nella Tabella E.

Nella Tabella C, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» è previsto uno stanziamento complessivo di euro 131.249.000 per il 2013, 137.230.000 per il 2014 e 135.900.000 per il 2015, distribuito in riferimento ai programmi concernenti il settore della ricerca in agricoltura, gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, l'AGEA, il terzo piano nazionale della pesca marittima e i contributi ad enti ed associazioni, secondo gli importi delineati dalla Tabella stessa. Infine, quanto alla Tabella E, è previsto un rifinanziamento di 120.000.000 di euro, in relazione alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», destinato al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, privo di stanziamenti nella Tabella C.

Il relatore PERTOLDI *(PD)* evidenzia preliminarmente che, per quanto riguarda il bilancio, viene confermata – come da legge di contabilità – l'articolazione in missioni e programmi, da cui risulta una struttura sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio precedente.

Rispetto alle previsioni originarie del testo, gli stanziamenti riguardanti i diversi Ministeri hanno subito modifiche, che formano oggetto dei dati come complessivamente riportati dalla nota di variazioni, sui quali pertanto sarà incentrata l'attenzione della Commissione.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggetto della Tabella 12 e relativa nota di variazioni, prevede una spesa complessiva in termini di competenza pari 1.252.110.000 euro circa per il 2013, mentre per il 2014 e il 2015 le previsioni rispettive sono di 1.101.085.000 e di 1.089.724.000 circa.

La spesa complessiva citata per il 2013 – prosegue il relatore – è suddivisa in spese di parte corrente, pari a 961,817 milioni di euro e spese in conto capitale, pari a 290,292 milioni di euro.

Sempre in termini di competenza, nello stato di previsione del Dicastero agricolo per il 2013 le risorse sono assorbite per la gran parte dalla missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», alla quale vengono assegnati 754.397.403 euro. Al suo interno, lo stanziamento maggiore (377.346.389 euro), è destinato al programma 9.2 «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nel cui ambito sono ricomprese le somme per l'innovazione tecnologica e la ricerca, per la conservazione delle risorse ambientali e della biodiversità che includono la gestione dei programmi nazionali nel settore delle infrastrutture irrigue e di bonifica, i fondi destinati a sostenere l'avanzamento di spesa dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e quelli per il rilancio del settore zootecnico. Nel programma sono anche iscritte le modeste risorse destinate alla difesa del reddito delle aziende colpite da calamità e agli incentivi per il ricorso alle forme assicurative; in merito tuttavia si segnala il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale disposto in Tabella E della legge di stabilità.

Al programma 9.6 («Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione») sono attribuiti circa 334 milioni di euro. Tale programma, oltre a sostenere il comparto della pesca, include anche il potenziamento della digitalizzazione dell'amministrazione, e comprende il cospicuo stanziamento (250 milioni) per la gestione delle attività della soppressa ASSI.

La missione in oggetto include anche il programma 9.5, al quale sono attribuiti 42,7 milioni circa, destinati tutti alla prevenzione e repressione delle frodi, che prevede la vigilanza e l'attività di irrogazione delle sanzioni da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Oltre alla missione 9 citata – prosegue il relatore – la Tabella contiene stanziamenti relativi ad altre missioni in cui rientra la competenza del Ministero.

La missione 18 («Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente») realizza il solo programma 18.7, gestito dal Corpo forestale, al quale sono assegnati 196,2 milioni per l'attività diretta alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità.

Anche la missione 7 («Ordine pubblico e sicurezza»), si esaurisce nel solo programma 7.6, con obiettivo unico che identifica nel Corpo forestale dello Stato il centro di responsabilità cui sono affidati istituzionalmente i compiti di controllo del territorio rurale e montano. Lo stanziamento in questione ammonta a 154,6 milioni e prevede tra le finalità la lotta ai crimini agroambientali, a danno dei prodotti agroalimentari, e l'esame delle cause degli incendi boschivi.

La missione 8 («Soccorso civile»), prevede uno stanziamento di 125,4 milioni per la realizzazione del programma 8.1 («Interventi per soccorsi»), interamente affidato al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio per prevenirne il dissesto idrogeologico e svolge conseguentemente un'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

Alla missione 32 («Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»), la Tabella attribuisce quasi 18 milioni, destinati per l'importo di 7,9 milioni al programma 32.2 («Indirizzo politico»), nel quale si realizza l'attività di supporto al Ministro, mentre per la realizzazione del programma 32.3, («Servizi e affari generali»), le risorse sono determinate in circa 10 milioni per l'acquisto di beni e servizi di uso comune e per la gestione delle risorse umane.

La missione 33 («Fondi da ripartire»), infine, può contare su un'autorizzazione di spesa di 3,4 milioni, interamente attribuita al programma 33.1 («Fondi da assegnare»), con riferimento al Fondo Unico di amministrazione e al Fondo Consumi Intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi degli uffici centrali e periferici.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare sin d'ora, per le ore 11 di mercoledì 5 dicembre, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, nonché degli ordini del giorno ai disegni di legge di stabilità e bilancio.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

369ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-*bis*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIULIANO, dichiarata aperta la sessione di bilancio, ringrazia il sottosegretario Guerra per la sua presenza alla seduta. Sottolinea quindi che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, in base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5ª Commissione permanente; alla Commissione Lavoro possono invece essere presentati emendamenti sulla tabella di bilancio o su parti di essa. Avverte altresì che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie; sono invece improponibili gli emendamenti im-

plicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Introduce l'esame il relatore MORRA *(PdL)*, che si sofferma anzitutto sulle disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del disegno di legge di stabilità, che concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS. Tali disposizioni, insieme con l'allegato 2, determinano l'adeguamento per il 2013 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS nonché alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale dell'*ex*-INPDAP. Destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), la gestione pensionistica dell'*ex*-INPDAP, nonché l'ENPALS.

Dà quindi conto della riduzioni di talune spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, stabilite dai commi da 8 a 13 dell'articolo 1, relative al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, disposta in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina degli istituti e all'autorizzazione di spesa relativa all'*ex* Fondo per l'occupazione – confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione. In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro; la norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la riduzione del finanziamento degli istituti. Questa compensazione, pur essendo eventuale, è peraltro già compresa nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge.

I commi da 10 a 12 – introdotti dalla Camera – prevedono modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi; lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie e la modifica, mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla lettera *e)* del comma 10 e di cui al comma 12.

I successivi commi 82, 84 e 86 recano norme in materia di spesa degli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale, mentre il comma 83 – inserito dalla Camera – dispone lo svolgimento da parte dell'INPS nel triennio 2013-2015, di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità. In particolare, il comma 82 stabilisce che tali enti suddetti conseguano, mediante razionalizzazioni delle proprie spese, risparmi aggiuntivi – rispetto a quelli già stabiliti da precedenti interventi normativi – nella misura complessiva di almeno 300 milioni di

euro annui, a decorrere dal 2013. Il riparto tra gli enti delle economie richieste – che devono essere versate in favore del bilancio dello Stato – è definito con decreto ministeriale (comma 86). Il risparmio è conseguito prioritariamente attraverso le tipologie di misure di cui alle lettere da *a)* ad *e)* – lettere inserite dalla Camera –. Qualora sia necessario per conseguire l'importo minimo di risparmio aggiuntivo, si provvede (comma 84) anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali dell'INPS e dell'INAIL. La Camera ha così riformulato il testo originario dei commi, il quale non subordinava la riduzione di queste ultime risorse all'impossibilità del conseguimento del risparmio mediante altre misure di razionalizzazione. Al conseguimento del risparmio concorrono, inoltre, per l'INPS, le economie derivanti dal piano di verifiche straordinarie.

Il comma 85 – introdotto dalla Camera – dello stesso articolo 1 esclude il personale dell'INAIL non dirigenziale ed appartenente alle professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica richiesta, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Si prevede altresì che la riduzione per il restante personale non dirigenziale dell'INAIL possa essere inferiore, a condizione che la deroga sia compensata sotto il profilo finanziario con risparmi conseguiti mediante una contrazione delle facoltà di assunzione contemplate dalla disciplina vigente.

Il comma 87 – anch'esso inserito dalla Camera – prevede che a decorrere dal 2013 gli enti previdenziali rendano disponibile la certificazione unica (CUD) dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati in modalità telematica. Al cittadino è riconosciuta la facoltà di richiedere la trasmissione del documento in forma cartacea.

I commi da 16 a 20 ed il comma 22 – inseriti dalla Camera – dell'articolo 2 prevedono ulteriori deroghe in favore dei cosiddetti esodati e di altre categorie di soggetti, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle «finestre» (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).

Il comma 21 – anch'esso introdotto dalla Camera – modifica, per il 2014, la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e di alcuni vitalizi. Riguardo alla prima materia, i commi da 16 a 20 ed il comma 22 costituiscono una complessiva riformulazione rispetto al testo originario del disegno di legge, che autorizzava una spesa di 100 milioni di euro per il 2013 per interventi assistenziali in favore dei soggetti appartenenti alle categorie in esame; soggetti, cioè, rientranti in alcune fattispecie di mobilità o di altri ammortizzatori sociali, di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, di cessazione del rapporto di lavoro. Il nuovo testo (comma 16) prevede, invece, un nuovo contingentamento di pensionamenti in base ai requisiti (ed alle «finestre») previgenti – in aggiunta ai contingentamenti già stabiliti (e richiamati nell'alinea del comma 16) –, secondo i limiti massimi di spesa stabiliti dal comma 19. Si individuano le tipologie di soggetti beneficiari (let-

tere da *a)* a *d)* del comma 16) e si demanda l'attuazione delle deroghe ad un decreto del Ministro del lavoro. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento di tali soggetti, ai fini del rispetto dei limiti di spesa. A favore di tali categorie è inoltre istituito un fondo (comma 20), pari a 36 milioni di euro per il 2013, che può essere incrementato in base alle economie di spesa a carattere pluriennale eventualmente riscontrate nell'attuazione dei tre contingentamenti. Il Governo (comma 22) verifica periodicamente la situazione di tali lavoratori, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro.

Il comma 21 esclude per il 2014 l'applicazione dell'istituto della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, con esclusivo riferimento alla fascia di importo superiore a sei volte il cosiddetto trattamento minimo INPS. Si prevede un possibile recupero, parziale o totale, nel caso in cui sopravvengano le economie di spesa permanenti ivi individuate. L'esclusione, sempre per il 2014, è operata anche per l'intera perequazione automatica – ove prevista – dei vitalizi percepiti da coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive, nazionali o regionali.

Il successivo comma 29 reca uno stanziamento di 110 milioni di euro in favore di lavoratori socialmente utili e di altre categorie di lavoratori. Le risorse sono destinate alla prosecuzione di progetti per lavori socialmente utili del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo; nel limite di 1 milione di euro, alla concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per i quali gli oneri siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; nel limite di spesa di 500.000 euro, ai fini dell'assunzione a tempo determinato, per l'anno 2013, di lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che, a partire dall'anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi, regionali o provinciali, presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato. Il comma 29 è stato così riformulato dalla Camera, mentre il testo originario destinava l'intero stanziamento di 110 milioni in favore della prima tipologia di intervento.

Il comma 31 – inserito dalla Camera – dello stesso articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura di 300 milioni di euro per il 2013; la dotazione del Fondo è comunque ridotta di 0,04 milioni di euro per il 2013 dalla tabella C allegata al disegno di legge. Complessivamente, la dotazione del Fondo per il 2013 risulta pari a 344,178 milioni.

Il comma 32 – anch'esso introdotto dalla Camera – autorizza la spesa di 200 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA. Al riguardo, precisa che tale Fondo, nel bilancio a legislazione vigente, non ha alcuna dotazione per il 2013. Ulteriori risorse potrebbero pervenire dal riparto dello stanziamento di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; il relatore ricorda, tuttavia, che il comma 28 dell'articolo 2 opera una ridu-

zione di quest'ultimo stanziamento, che, di conseguenza, ammonta a circa 30 milioni di euro.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 recano gli stanziamenti per gli anni 2013 e 2014 destinati alla proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. In particolare, per la proroga relativa all'anno 2013, si prevede uno stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e di 400 milioni per gli effetti ricadenti sul 2014; la Camera ha così ridotto la misura dello stanziamento relativo al 2013, originariamente pari a 1.200 milioni. Per la proroga relativa all'anno 2014 (proroga introdotta dall'altro ramo del Parlamento), si prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni per gli effetti ricadenti sul 2015.

Il successivo comma 35 dispone una riduzione del limite minimo di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, relative alla disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La novella non modifica i relativi limiti massimi. A tale proposito, il relatore ricorda che è di recente intervenuto, in senso contrario, l'articolo 8, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 95, che ha innalzato i limiti minimi e massimi di varie sanzioni in materia, tra cui quelli relativi alle sanzioni oggetto della novella di cui al comma 35.

Con riferimento ad altre norme del disegno di legge di stabilità, segnala quindi che i commi da 79 a 81 – inseriti dalla Camera – dell'articolo 1 istituiscono, a decorrere dal 2013, un Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla riduzione del cuneo fiscale. Il Fondo è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti ed ai contributi in favore delle imprese. Il comma 30 – come riformulato dalla Camera – dell'articolo 2 reca uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2013, da ripartire, secondo la procedura ivi stabilita, tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato, che fa riferimento alle norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

I commi 6 e 7 – inseriti dalla Camera – dell'articolo 3 novellano la disciplina delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, elevando, tra l'altro, gli importi delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

I successivi commi da 10 a 12 modificano la disciplina dell'IVA applicabile ad alcune prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza e sicurezza sociale, rese dalle cooperative e dai loro consorzi. La nuova normativa prevede il beneficio dell'aliquota ridotta – ma nella misura del 10 per cento e non più del 4 per cento – per alcune prestazioni, solo se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; resta ferma la possibilità di usufruire del più agevole regime relativo alle Onlus. In base ad una modifica apportata dalla Camera, le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Il comma 13 dello stesso articolo 3 sopprime il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF per alcune tipologie di emolumenti, qualora essi siano percepiti a titolo di reversibilità da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Tali emolumenti sono costituiti dalle pensioni di guerra e dai trattamenti assimilati; la limitazione della novella ai soli casi di reversibilità è stata stabilita dalla Camera. Al riguardo il relatore segnala che, non essendo prevista una gradualità rispetto al limite di 15.000 euro, i soggetti che superino di poco tale soglia potrebbero avere, paradossalmente, un reddito netto complessivamente inferiore rispetto ai soggetti che si trovino di poco sotto al limite.

Passando allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il relatore rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio conferma complessivamente il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano talune variazioni, delle quali dà conto. In particolare, rileva che la tabella C reca una riduzione, per il solo anno 2013, nella misura di 0,035 milioni di euro, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. In merito alla tabella C, ricorda altresì che la Camera ha ripristinato gli importi previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che nella versione originaria venivano soppressi.

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, rileva che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La tabella A prevede una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro rispetto alla misura stabilita a legislazione vigente; i nuovi importi (come modificati dalla Camera) sono pari a 16,040 milioni di euro per il 2013, a 22,722 milioni per il 2014 e a 21,824 milioni annui a decorrere dal 2015, mentre gli importi a legislazione vigente sono pari a 17,592 milioni per il 2013 e a 24,732 milioni annui a decorrere dal 2014. La relazione illustrativa del disegno di legge originario specifica che l'accantonamento è destinato a coprire gli oneri derivanti da alcuni disegni di legge già all'esame delle Camere, che vengono elencati, nonché quelli di un intervento legislativo per l'applicazione delle sentenze n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono, ove non sussistano specifici requisiti di reddito, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. Infine, la tabella B reca un accantonamento relativo al Ministero del lavoro volto alla copertura finanziaria di un futuro provvedimento legislativo relativo alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente le senatrici GHEDINI *(PD)*, Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* e CARLINO *(IdV)*, la Commissione conviene di fissare il termine per la

presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 5 dicembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

370ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-*bis*) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore MORRA *(PdL)*, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore CASTRO *(PdL)*, il quale si sofferma sugli stanziamenti a favore di interventi funzionali all'incremento della produttività, previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3584, con particolare riguardo alla detassazione dei salari di produttività, segnalando come si tratti di un intervento lungamente atteso e adottato in piena continuità con le linee politiche del Governo Berlusconi. Os-

serva tuttavia che l'intervento è collegato a quell'accordo sulla produttività che appare esangue e assai lontano delle esigenze del sistema produttivo del Paese, che arranca rispetto al *benchmark* produttivo dei paesi dell'OCSE. Auspica pertanto che allo stanziamento seguano da parte del Governo interventi finalizzati a rendere effettiva e reale la crescita della produttività, a cominciare da quelli riguardanti l'orario di lavoro, attesi il margine che ancora separa la normativa italiana da quella europea ed i limiti riguardanti gli straordinari e le ore di lavoro settimanali, non sempre effettive. Le caratteristiche della crisi che si sta attraversando la differenziano profondamente da fasi di temperie precedenti e confermano la necessità di sospingere le imprese in condizioni di maggiore qualità competitiva ed evitare l'espulsione dal mercato di quelle più periferiche. La sua parte apprezza dunque che la manovra dedichi un capitolo significativo al tema della produttività, ma ribadisce la necessità di un'azione integrata e stringente. In questo senso sarebbe stata opportuna l'applicazione della leva del beneficio fiscale, di cui invece non si riscontra traccia nella manovra. In occasione dell'esame parlamentare della legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro, il PdL ha condotto una battaglia importante che ha portato a modifiche di sistema dell'articolo 1 e dei commi 63 e seguenti dell'articolo 4; è ora fondamentale la coerenza attuativa.

Un ulteriore punto di interesse riguarda gli interventi che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, hanno condotto ad un'apertura a favore dei cosiddetti «esodati». Anche su questo tema, fermo restando l'apprezzamento per il passo in avanti compiuto, la sua parte ritiene che si debba tuttavia scongiurare l'idea di una controriforma. La tempistica della riforma del mercato del lavoro non ha consentito di prevedere una gradualità, determinando quindi per taluni un'esclusione ingiusta e iniqua. Occorre ora definire le linee che consentano di completare il quadro, eventualmente anche ricorrendo ad un Commissario straordinario. La condotta non sempre limpida e univoca tenuta dall'INPS sulla vicenda impone infatti un'operazione di trasparenza, indipendentemente dalla pur necessaria riforma della *governance* dell'Ente.

Anche sotto il profilo riguardante le coperture sociali, egli ritiene sia ancora possibile un perfezionamento e si augura che, con un dialogo pienamente collaborativo con il Governo, la Commissione disponga al riguardo di adeguati spazi di intervento. La sua parte è ovviamente disponibile ad offrire il proprio contributo, nel convincimento che eventuali circolari, pur scritte con zelo, ma con una certa distanza rispetto alla realtà competitiva del Paese, potrebbero non essere adeguate.

Infine, si sofferma sul tema dell'ASpI, segnalando che numerosissime imprese che non ritengono di poter garantire la tenuta del dato occupazionale stanno anticipando i licenziamenti dei lavoratori per evitare l'*extra* costo derivante da una dismissione effettuata il prossimo anno. I licenziamenti potrebbero così superare le molte decine di migliaia e creare una condizione di lacerazione sociale assai insidiosa. Su tutti questi temi auspica che il Governo voglia mantenere una linea di relazione feconda

con la Commissione e conferma la leale e limpida collaborazione del proprio Gruppo.

La senatrice GHEDINI *(PD)* sottolinea che il suo Gruppo apprezza gli interventi di modifica apportati all'originario testo del disegno di legge n. 3584 dalla Camera dei deputati, e in particolare quelli che hanno consentito la destinazione di consistenti risorse al tema della produttività. Ritiene altresì importante la ridefinizione dei profili fiscali della riforma. L'incremento della competitività e della produttività delle imprese è però legato ad interventi di sistema. Destano perciò perplessità altri interventi, come il decreto-legge n. 174, approvato dal Senato nella seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, in cui non hanno trovato luogo quelle misure di semplificazione e di deburocratizzazione che pure avrebbero potuto stimolare la capacità delle imprese italiane di riagganciare il treno della competitività. Analoghe considerazioni critiche vanno indirizzate nei confronti del decreto-legge n. 179, recante misure urgenti per la crescita. Nel richiamarsi alle considerazioni già svolte dal senatore Castro a proposito dell'ASpI, si sofferma in particolare sul settore degli appalti dei servizi alle scuole, strutturalmente caratterizzato dall'interruzione delle commesse. Per le forme di svolgimento di servizi che per loro stessa natura hanno carattere di discontinuità nulla è stato previsto, ciò che rischia di caricare di oneri gli enti pubblici, peraltro in contrasto con i tagli richiesti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta «*spending review*») in materia di appalti. È dunque indispensabile costruire soluzioni che consentano uno slittamento dell'entrata in vigore del contributo, ovvero una disamina settore per settore che consenta di individuare i comparti produttivi caratterizzati da tale discontinuità.

Richiama quindi il grave allarme lanciato dagli Assessori regionali al lavoro a proposito della consistenza degli stanziamenti destinati al finanziamento degli ammortizzatori in deroga, che, stando alle previsioni relative alla crisi occupazionale in corso, dovrebbero bastare a coprire necessità non superiori a quelle del primo quadrimestre 2013. Si tratta di un elemento al quale la sua parte annette importanza centrale e dirimente.

Un ulteriore fattore di criticità riguarda la transizione tra il vecchio sistema previdenziale e il sistema *post* riforma. Il tema dei cosiddetti «salvaguardati», sul quale va registrato il passo in avanti compiuto nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, merita particolare attenzione, onde evitare le situazioni di disparità che si determinerebbero ove si apponessero datazioni rigide. Al riguardo, segnala la necessità di un allineamento relativo alle decorrenze in rapporto alla maturazione dei requisiti, con specifico riferimento a quello che disciplina i contributi volontari, che attualmente fa riferimento al 4 dicembre, anziché al 31, come accade invece per tutti gli altri istituti di salvaguardia. Allo stesso modo, non andrebbe considerato il termine di 36 mesi, ma bensì sempre e in ogni caso quello del 31 dicembre 2014, onde evitare che alcune categorie possano decadere dai benefici in data antecedente, allineando pertanto tutte le categorie a data unica e certa. Anche recentemente, presente il ministro Fornero, in Com-

missione si è posto il tema dell'interpretazione dell'applicazione del regime sperimentale previsto dalla legge n. 243 del 2004 che consente fino al 2015 alle donne di accedere a pensione secondo il sistema contributivo, indipendentemente dalla possibilità di essere riconosciute all'interno del sistema misto. Una circolare interpretativa dell'INPS impone di attendere la cosiddetta «finestra» anche con riferimento a questa fattispecie, che invece non viene toccata dalla legge n. 214 del 2011. Peraltro sul punto il ministro Fornero aveva preso un impegno ad approfondire la questione, condividendo però da un punto di vista politico la giustezza della problematica.

Un ulteriore profilo sul quale sarebbe necessario un chiarimento definitivo che parta dal Governo riguarda le cosiddette ricongiunzioni onerose, conseguenti al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Essendo venuta meno la ragione per la quale quella norma era stata introdotta, è ora necessario trovare una soluzione al problema: gli oneri in questione, che possono andare da quale migliaio a oltre centomila euro, danno infatti luogo a profili di iniquità inaccettabili.

Infine la senatrice si sofferma sugli stanziamenti a favore del Fondo per la non-autosufficienza, di cui apprezza la ricostituzione, avvenuta nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Si chiede però se, come pure promesso da alcuni esponenti del Governo e come è negli auspici del suo Gruppo, tali stanziamenti potranno essere raddoppiati. Per la sua parte è comunque irrinunciabile che la nuova dotazione del Fondo per la non-autosufficienza non avvenga sottraendo risorse al Fondo per le politiche sociali.

Coglie l'occasione per ricordare che da tempo si attende il parere della Commissione bilancio su taluni emendamenti – da lei stilati, nella sua qualità di relatrice, sulla base di dati forniti dall'INPS e condivisi da tutta la Commissione e dal Rappresentante del Ministero del lavoro – ai disegni di legge nn. 2206 e connessi, riguardanti lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Al riguardo, ritiene che una soluzione all'interno della legge di stabilità costituisca l'ultimo appello possibile. Ricorda altresì che nel febbraio scorso una disposizione del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» ha inserito una sorta di «norma lotteria», che riconosceva la facoltà di derogare ai limiti unicamente a quanti si trovavano in congedo straordinario ai sensi della legge n. 104 alla data del 30 ottobre 2011. A partire dalla correzione di quell'intervento, che enucleava una platea di beneficiari in modo del tutto innaturale, il tema necessita una soluzione certa e definitiva.

Da ultimo, si associa al senatore Castro sulle considerazioni da lui svolte sulle aliquote IVA per i servizi resi dalla cooperative sociali. L'elemento di criticità riguarda l'elevazione delle aliquote per tali soggetti di ben sei punti; la Camera dei deputati ha solo posposto il problema, stabilendo l'entrata in vigore della nuova aliquota a partire dal 2014. Fissare la nuova aliquota per il futuro, significa però escludere qualsiasi intervento

di armonizzazione del percorso, con evidenti rischi di *default* per tutte le organizzazioni di settore.

Per il senatore NEROZZI *(PD)*, in questa fase di gravi problemi di rilancio della produttività del Paese e del sistema industriale sarebbero necessarie misure ben al di là di quelle contenute nella manovra in esame. Egli sottolinea perciò la necessità di concentrare gli interventi sui problemi più gravi, evitando la polverizzazione delle poche risorse disponibili.

Concorda con il senatore Castro nel definire esangue l'accordo di produttività, sottolineando la necessità di riflettere sull'insieme della tematica, e dunque anche sui profili riguardanti le risorse e gli investimenti, nonché sull'esistenza di picchi produttivi più elevati e più bassi, nel corso dei quali l'orario di lavoro andrebbe semmai ridotto, e non incrementato. Insiste comunque che le risorse destinate alla produttività debbano restare destinate al lavoro. Probabilmente potevano perseguirsi strade diverse per gli stessi obiettivi, come quella di spingere la domanda interna; una volta scelta una via, è però necessario percorrerla fino in fondo: occorre dunque che i finanziamenti siano esigibili per questa contrattazione e per questo modello contrattuale.

Quanto al tema degli esodati, nel corso dell'esame all'altro ramo del Parlamento sono state introdotte modifiche sostanziali al testo originario. Il problema non è mettere in discussione la riforma, bensì rimediare ad un errore, e farlo con immediatezza, nonché intervenire sulla *governance* degli enti: molto di quanto è accaduto è infatti addebitabile ai dati errati diffusi dall'INPS.

Infine, vanno individuate le risorse necessarie a garantire gli ammortizzatori sociali, senza operare traslazioni dall'uno all'altro stanziamento, pervenendo ad una ulteriore gradualità con riferimento all'ASpI nel senso già segnalato dalla senatrice Ghedini. Concorda infine sull'esigenza di dare soluzione alla delicata tematica del pensionamento anticipato a favore dei familiari che assistono disabili gravi.

Il presidente relatore MORRA *(PdL)*, ringrazia tutti gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta antimeridiana già prevista per domani, 5 dicembre, alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

390ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 14 e 14-*bis*) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BASSOLI *(PD)* osserva preliminarmente che riguardo all'articolato del disegno di legge di stabilità, si segnalano, in primo luogo, i commi da 66 a 74 dell'articolo 1, che recano alcune misure di riduzione di spese dello stato di previsione del Ministero della salute.

In particolare, i commi 67 e 68 prevedono una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile), riduzione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure, a carattere dispositivo e ricognitivo, coerenti con il risparmio suddetto, il quale è inteso a «stabilizzare» l'effettivo livello di spesa registrato (in virtù del processo in atto di razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria in oggetto) negli anni 2011 e 2012.

I commi da 69 a 74 concernono la mobilità sanitaria internazionale, cioè l'assistenza sanitaria erogata ai cittadini italiani all'estero ed ai cittadini stranieri in Italia. Si prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2013: le partite debitorie e creditorie derivanti dalla suddetta mobilità siano imputate alle regioni; le funzioni in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero (cioè, in materia di rimborsi delle spese sanitarie sostenute all'estero) siano trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano (per le regioni a statuto speciale e le province autonome suddette, si provvede ai sensi del comma 72). Le modalità applicative delle norme sulla mobilità sanitaria internazionale in oggetto sono definite con regolamento governativo di delegificazione, emanato secondo la procedura stabilita e richiamata al comma 73 – il quale contempla, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome –. Dall'attuazione delle medesime norme si prevedono risparmi di spesa pari a 22 milioni di euro per il 2013, a 30 milioni per il 2014 e a 35 milioni annui a decorrere dal 2015 (comma 74).

Il successivo comma 83 – inserito dalla Camera – dispone lo svolgimento, da parte dell'INPS, nel triennio 2013-2015, di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

Il comma 85 – anch'esso introdotto dalla Camera – esclude il personale dell'INAIL non dirigenziale ed appartenente alle professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica richiesta, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Si prevede altresì che la riduzione per il restante personale non dirigenziale dell'INAIL possa essere inferiore rispetto a quella stabilita dal medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95, a condizione che tale deroga sia compensata, sotto il profilo finanziario, con risparmi conseguiti mediante una contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali contemplate dalla disciplina vigente.

La lettera *a)* del successivo comma 95 concerne la riduzione percentuale già vigente degli importi e delle connesse prestazioni, relativi a contratti in essere di appalto di servizi o di fornitura di beni e di servizi, stipulati da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; si ricorda che tale riduzione ha valore per tutta la durata dei contratti che fossero in essere alla data del 7 luglio 2012 e che essa non riguarda gli acquisti dei farmaci e – a decorrere dal 2013 – la fornitura di dispositivi medici. La novella, da un lato, incrementa la misura della riduzione percentuale da 5 a 10 punti percentuali, a decorrere dal 1º gennaio 2013, e, dall'altro, in base ad una norma inserita dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano sostituire l'intero meccanismo in esame con l'adozione di misure alternative, idonee ad assicurare l'equilibrio del bilancio sanitario.

La lettera *b)* del comma 95 modifica il limite massimo di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, riducendolo da 4,9 a 4,8 punti percentuali

per il 2013 e da 4,8 a 4,4 punti a decorrere dal 2014. Si ricorda che la base di calcolo del limite, a livello nazionale e in ciascuna regione, è costituita, rispettivamente, dal fabbisogno sanitario nazionale standard e da quello regionale.

Il comma 96 riduce – in relazione alle norme di cui al precedente comma 95 – il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla riduzione in oggetto secondo le procedure stabilite dal medesimo comma 96.

Il comma 24 del successivo articolo 2 reca, per il 2013, uno stanziamento di 159 milioni di euro in favore della Regione Campania, in considerazione della circostanza che tale Regione ha contratto, per il settore sanitario, mutui per un importo inferiore, nella medesima misura di 159 milioni, rispetto a quello attivabile ai sensi della disciplina ivi citata; dal momento che quest'ultima è stata abrogata nell'àmbito di uno dei cosiddetti provvedimenti taglia-leggi, la Regione non è più in grado di attivare le risorse residue.

Il comma 31 – inserito dalla Camera – dello stesso articolo 2 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura di 300 milioni di euro per il 2013. Si ricorda che la tabella C allegata al disegno di legge riduce, per il medesimo 2013, nella misura di 0,04 milioni di euro, la dotazione del Fondo in esame. Complessivamente, tenendo conto degli interventi summenzionati, la dotazione del Fondo per il 2013 risulta pari a 344,178 milioni.

Il successivo comma 32 – anch'esso introdotto dalla Camera – autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che il Fondo in esame, nel bilancio a legislazione vigente, non ha alcuna dotazione per il 2013. Ulteriori risorse, oltre a quelle di cui al presente comma 32, potrebbero pervenire, per il medesimo 2013, dal riparto dello stanziamento di cui all'art. 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); si ricorda, tuttavia, che il comma 28 del presente articolo 2 opera una riduzione di quest'ultimo stanziamento, il quale ammonta, di conseguenza, a circa 30 milioni di euro.

Con riferimento ad altre norme del disegno di legge di stabilità, si segnala che: i commi da 79 a 81 – inseriti dalla Camera – dell'articolo 1 istituiscono, a decorrere dal 2013, un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla riduzione del cuneo fiscale. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti ed ai contributi in favore delle imprese. Il comma 30 – come riformulato dalla Camera – dell'articolo 2 reca uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2013, da ripartire, secondo la procedura ivi stabilita, tra le fi-

nalità di cui all'elenco n. 3 allegato – il quale fa riferimento (riguardo alle materie di interesse della presente Commissione) al finanziamento dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e al finanziamento dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» –. Il comma 5 – introdotto dalla Camera – dell'articolo 3 incrementa la misura delle detrazioni dall'IRPEF per i figli portatori di *handicap*. I commi da 10 a 12 dello stesso articolo 3 modificano la disciplina dell'IVA applicabile ad alcune prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza e sicurezza sociale, rese dalle cooperative e dai loro consorzi. La nuova normativa prevede il beneficio dell'aliquota ridotta – ma nella misura del 10 per cento e non più del 4 per cento – per alcune prestazioni, solo se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (resta ferma la possibilità di usufruire del più agevole regime relativo alle Onlus). In base ad una modifica apportata dalla Camera, le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

In merito allo stato di previsione del Ministero della salute, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano le seguenti variazioni: l'elenco n. 1 opera riduzioni della spesa del suddetto stato di previsione; l'importo complessivo delle riduzioni ammonta a 37,299 milioni di euro per il 2013, 26,657 milioni per il 2014 e 39,857 milioni per il 2015. Come risulta dal medesimo elenco n. 1, le riduzioni concernono in gran parte spese predeterminate per legge. Si segnala che le spese per la ricerca per il settore della sanità pubblica – u.d.v. 2.1 – sono ridotte (rispetto, naturalmente, allo stato a legislazione vigente per i rispettivi anni) di 35,496 milioni di euro per il 2013, di 24,481 milioni per il 2014 e di 37,650 milioni per il 2015 (tali riduzioni sono comprensive anche della rimodulazione disposta nella tabella C del disegno di legge di stabilità); di conseguenza, i nuovi importi complessivi per l'u.d.v. 2.1 (come risulta dalla nota di variazioni) sono pari (in termini di competenza contabile) a 405,267 milioni per il 2013, 407,076 milioni per il 2014 e a 389,082 milioni per il 2015. La tabella C riduce di 0,950 milioni annui (in via permanente) lo stanziamento relativo ai contributi in favore di enti ed altri soggetti corrisposti dal Ministero della salute. Si ricorda che tale stanziamento è destinato ad alcuni soggetti di natura internazionale – per i quali l'importo dei contributi è determinato (per ogni anno) a livello sovranazionale – e, per la cifra residua, alla Lega italiana per la lotta contro i tumori; di conseguenza, la riduzione si riflette sull'importo del contributo in favore di quest'ultima. La medesima tabella C riduce di 0,001 milione di euro annuo, a decorrere dal 2014, lo stanziamento relativo agli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (la misura per l'anno 2013 resta invece immutata, rispetto allo stato a legislazione vigente per tale anno).

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, si ricorda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi

che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le suddette tabelle – confermando, in merito, il bilancio a legislazione vigente – non recano accantonamenti per il Ministero della salute.

Il relatore, senatore CALABRÒ *(PdL)*, si associa.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno entro le ore 10 di domani, 5 dicembre 2012.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), tenutasi mercoledì 28 novembre, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL PARERE MOTIVATO ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE RELATIVA AI PREZZI DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Il PRESIDENTE comunica che il 14 novembre scorso è pervenuta una nota della Commissione europea sul parere motivato espresso dalla Commissione Igiene e sanità del Senato in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo relativa ai prezzi dei medicinali per uso umano (Atto comunitario n. 84).

La nota fornisce alcuni chiarimenti sulle osservazioni contenute nel parere motivato, a conferma della sempre più profonda attenzione con la quale le istituzioni europee considerano le valutazioni provenienti dai Parlamenti nazionali nell'ambito del processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

393ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MAZZUCONI

indi del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-*bis*) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015* e relativa *Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 9 e 9-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

– **(Tabb. 10 e 10-*bis*)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 13 e 13-*bis*)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente D'ALÌ invita il senatore Della Seta a riferire sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (tabelle 9 e 9-*bis*) e sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (tabelle 13 e 13-*bis*), per le parti di interesse della Commissione, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013.

Il senatore DELLA SETA *(PD)*, relatore, fa presente che lo stanziamento del Ministero dell'ambiente per il 2013 ammontava inizialmente a 490,2 milioni di euro, con una diminuizione rispetto al dato assestato di 54,7 milioni di euro. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, il predetto stanziamento è stabilito in 467,2 milioni di euro complessivo, con una diminuzione di 23 milioni di euro ed una riduzione, rispetto al dato assestato, di 77,7 milioni di euro. Lo stanziamento previsionale è composto per 305,2 milioni di euro da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari 152,4 milioni di euro. La restante parte riguarda il rimborso delle passività finanziarie. L'analisi per missioni e programmi evidenzia che i principali settori di intervento ricadono nella missione 18 *(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)* con circa 349,4 milioni di euro e nella missione 17 *(Ricerca e innovazione)* con circa 82,5 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera. Le risorse del programma 18.3 *(Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)* ammontavano a 8,1 milioni di euro, con una riduzione di 4,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (-36,2 per cento). A seguito della Nota di variazione, risulta una diminuzione di 0,3 milioni di euro. Ne pertanto risulta uno stanziamento di 7,8 milioni di euro. Le spese attinenti al programma 18.5 *(Sviluppo sostenibile)*, pari a 47,9 milioni di euro, che registrano un aumento di circa 6,5 milioni di euro (+15,7 per cento), insistono prevalentemente sul capitolo 2211, relativo alle spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali con 24,1 milioni di euro, e sul capitolo 8407, con 13,8 milioni di euro per il Fondo per l'efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica. A seguito della Nota di variazione, risulta una lieve diminuzione dello stanziamento destinata a ripercuotersi sugli stanziamenti dei capitoli suddetti. La dotazione del programma 18.8 *(Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale)*, di 17,3 milioni di euro, sconta una riduzione rispetto all'assestato di 9,8 milioni (-36,2 per cento), mentre la dotazione del programma 18.11 *(Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale)* era nel testo originario del provvedimento pari a 24,3 milioni di euro, pressoché invariata rispetto al dato assestato. La gran parte delle risorse del programma era concentrata nei due capitoli 7085 e 8532 destinati all'attuazione del federalismo amministrativo per

le Regioni a statuto speciale per la tutela dell'ambiente e del rischio idrogeologico, ove erano allocati 18,8 milioni di euro. A seguito della Nota di variazione, risulta una diminuzione dello stanziamento pari a 10,6 milioni di euro, destinata a ripercuotersi sugli stanziamenti dei capitoli suddetti. Infatti le risorse destinate ai due capitoli menzionati (7085 e 8532) passano complessivamente a 9,2 milioni di euro. La dotazione del programma 18.12 *(Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche)* era pari a 149,7 milioni di euro, con una variazione negativa di 46,7 milioni di euro (pari al 23,8 per cento) rispetto al dato assestato. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, tale dotazione è stata diminuita di 7 milioni di euro. La dotazione del programma 18.13 *(Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino)* ammonta a 119,9 milioni di euro e registra una lieve riduzione (-1,9 milioni di euro, pari all'1,6 per cento) rispetto all'assestato 2012. Le risorse che, nell'ambito della missione 17 *(Ricerca e innovazione)*, riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 *(Ricerca in materia ambientale)*. Lo stanziamento di competenza per tale programma era pari a 82,5 milioni di euro, con una riduzione di 3,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012 (pari al 4,4 per cento). A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la dotazione di competenza del programma 17.3 è stata lievemente diminuita. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) insiste uno stanziamento all'interno del programma 18.7 *(Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità)*, con 196,3 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato. A seguito della Nota di variazione risulta una lieve diminuzione dello stanziamento (81.545 euro), che porta lo stanziamento a 196,2 milioni di euro, secondo il sistema di arrotondamento adottato. In attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, una apposita sezione della relazione al disegno di legge di bilancio accoglie le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni dello Stato *(ecobilancio)*, che ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2013, pari allo 0,35 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse ammontano a 1,5 miliardi di euro nel 2014 e nel 2015 (0,33 per cento del bilancio dello Stato). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2012, pari a circa 1,9 miliardi di euro, nel 2013 si registra un decremento del 14 per cento.

Tra le dotazioni finanziarie del Ministero per i beni e le attività culturali, risulta rilevante per la Commissione Ambiente la missione 21 *(Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici)*. Tale missione prevedeva uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all'89,6 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni (–4,1 per cento) rispetto al dato assestato 2012. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la dotazione di competenza è stata diminuita di 55,3 milioni di

euro. La dotazione risulta, pertanto di 1.377,4 milioni di euro. Fra i programmi in cui è articolata la missione si segnalano il programma 21.12 *(Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio),* rispetto al quale si rilevava uno stanziamento in conto competenza pari a 267,5 milioni di euro (8,3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012). A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la dotazione di competenza risulta di 269,2, milioni di euro con un incremento di 1,7 milioni di euro. Il programma 21.15 *(Tutela del patrimonio culturale)* presentava uno stanziamento in conto competenza pari a 246,7 milioni di euro e un decremento di 35,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la dotazione di competenza risulta di 193,7 milioni di euro con un decremento di 52,9 milioni di euro. Nell'ambito del programma si ricordano, in particolare, le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (cap. 1321), pari a 31,2 milioni di euro (12,7 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012).

Per quanto riguarda le parti connesse del disegno di legge di stabilità 2013, l'articolo 1, comma 4, dispone la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 95 del 2012 *(spending review)*. In particolare, l'ammontare delle riduzioni previste per il Ministero dell'ambiente, per l'anno 2013, ammonta a 23 milioni di euro. Con riferimento all'articolo 2, i commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022. Questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 14 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di consentire l'attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Il comma 25 istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, per la gestione della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco. Il comma 34 prevede l'assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare, nel comune de L'Aquila e negli altri Comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La norma precisa che l'assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35

milioni di euro, così ripartito: 26 milioni di euro per il comune de L'Aquila; 4 milioni di euro per gli altri Comuni del cratere; 5 milioni di euro per la provincia de L'Aquila. Il comma 35 dispone l'incremento di 40 milioni di euro, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento. Il comma 40 dispone l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Osserva infine che, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione ambiente, i provvedimenti in esame risultano notevolmente peggiorati a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Pur comprendendo le dinamiche sociali e politiche che hanno determinato questo esito, considera inaccettabile il pregiudizio recato all'ambiente ed alle connesse attività di prevenzione dei danni dall'esigenza di reperire le risorse finanziarie da devolvere ad altre finalità.

Il presidente D'ALÌ invita quindi il senatore Alicata a riferire sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabelle 2 e 2-*bis)*, per le parti di interesse della Commissione, e sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabelle 10 e 10-*bis)*, per le parti di interesse della Commissione, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013.

Il senatore ALICATA *(PdL)*, relatore, fa preliminarmente presente che gli stanziamenti di interesse della Commissione che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabelle 2 e 2-*bis)* sono quelli relativi alle missioni 8 *(Soccorso civile),* 18 *(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)* e 19 *(Casa e assetto urbanistico)*. Fanno parte della missione 8 *(Soccorso civile)* due soli programmi di interesse della Commissione: 8.4 *(Interventi per pubbliche calamità)* e 8.5 *(Protezione civile)*. Per tali programmi era prevista nel disegno di legge originario una dotazione complessiva di 2.291,1 milioni di euro, con un incremento di 369,5 milioni di euro rispetto all'assestato 2012 (pari al 19,2 per cento). La dotazione del programma 8.4 *(Interventi per pubbliche calamità)*, pari a 118,5 milioni di euro, sconta una leggera riduzione rispetto all'assestato 2012 (5,7 milioni, pari al 4,6 per cento). La dotazione del programma 8.5 *(Protezione civile)* nel testo originario era pari a 2.172,6 milioni di euro, con un incremento di 375,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (pari al 20,9 per cento). Tale incre-

mento era dovuto all'istituzione del capitolo 2177 «Fondo per la ricostruzione delle zone dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012», su cui è stato allocato uno stanziamento di 550 milioni di euro. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, il programma risulta incrementato di 283,4 milioni di euro. La dotazione complessiva risulta così di 2.456 milioni di euro. Lo stanziamento aggiuntivo ricade sul capitolo 7446 «Somme per eventi sismici, alluvionali e altre calamità» per 284,6 milioni di euro. La variazione deriva dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera al disegno di legge di stabilità 2013. La missione 18 *(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)* registra uno stanziamento di 37,4 milioni di euro per l'anno 2013, e 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015, totalmente destinato al programma 18.14 *(Sviluppo sostenibile)*. Lo stanziamento è pressoché identico, con incremento di meno di un milione di euro rispetto al dato assestato 2012. La missione 19 *(Casa e assetto urbanistico)* registra uno stanziamento di circa 303 milioni di euro per l'anno 2013, 293 milioni di euro per il 2014 e 238,5 per l'anno 2015 totalmente destinato al programma 19.1 *(Edilizia abitativa e politiche territoriali)*. Lo stanziamento presenta un incremento di circa 26 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Per quanto riguarda il programma 19.1, la maggior parte degli stanziamenti (per la precisione il 90 per cento del totale) sono concentrati nel capitolo 7817, quali somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene svolta con riferimento alla missione 14 *(Infrastrutture pubbliche e logistica)* e alla missione 19 *(Casa e assetto urbanistico)*. Lo stanziamento di competenza relativo alle citate missioni recava previsioni di spesa per complessivi 3.920,1 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2012, di 174,4 milioni di euro, pari al 4,7 per cento. Tale stanziamento è attribuibile per la quasi totalità (97 per cento) alla missione 14. A seguito delle modifiche apportate da parte della Camera, lo stanziamento complessivo per le due missioni risulta ridotto a 3.917,6 milioni di euro. La riduzione riguarda esclusivamente la missione 14, (-2,2 milioni di euro). La consistenza dei residui passivi presunti al 1º gennaio 2013 è valutata in 1.260,3 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2012, si registra una diminuzione dei residui, pari a 3.132,9 milioni di euro, corrispondente al 71,3 per cento. Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera, la massa spendibile passa da 10.677 a 15.520 milioni di euro e l'autorizzazione di cassa aumenta da 8.233 a 13.076 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione risulta essere pari all'88 per cento e rappresenta la capacità di spesa del Ministero. Nel bilancio 2012 il coefficiente era del 55 per cento. Le risorse previste per la missione 14 *(infrastrutture pubbliche e logistica)* 3.803,5 milioni di euro (+245 milioni sul 2012 nel testo originario). A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, come accennato, la dotazione della missione ha visto una riduzione di 2,2 milioni di euro. Nell'ambito di tale missione, il programma 14.10

(Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) reca 2.673 milioni di euro (+329 milioni di euro sul 2012). Dopo l'esame da parte della Camera, il programma 14.10 registra un incremento di 54 milioni di euro, mentre il programma 14.11 *(Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali)* diminuisce di 56 milioni di euro. Dopo l'esame dei documenti di bilancio da parte della Camera, il programma 14.10 *(Opere strategiche, edilizia statale e interventi per calamità)* vede aumentare lo stanziamento di 54 milioni di euro, arrivando a 2.728,6 milioni di euro. La gran parte degli stanziamenti di competenza riguarda, a legislazione vigente, le spese per investimenti collocate sul capitolo 7060 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche» La dotazione di competenza, pari a 1.693 milioni di euro, è pressoché invariata rispetto allo stanziamento dell'anno precedente. Le risorse del programma 14.11 *(Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali)* erano pari a 1.087,9 milioni di euro (-88,5 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012). Dopo l'esame da parte della Camera, il programma 14.11 vede ridurre lo stanziamento di 56 milioni di euro, arrivando a 1.031 milioni di euro. Lo stanziamento relativo alla missione 19 *(Casa e assetto urbanistico)* per l'anno 2013 è pari a 116,6 milioni di euro. Tale missione ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2012 (-71,5 milioni di euro, pari al 38 per cento). Lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma 19.2 *(Politiche abitative, urbane e territoriali)*.

Per quanto riguarda le parti connesse del disegno di legge di stabilità 2013, i commi da 116 a 119 dell'articolo 1 dispongono la soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina. In base al comma 117, le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione «Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto». Il comma 6 dell'articolo 2 autorizza finanziamenti per la realizzazione del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). Il comma 7 finanzia gli interventi urbanistici per Venezia. Il comma 8 finanzia la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia. Il comma 9 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, al fine di ricomprendere anche gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico. Il comma 10 quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma 9 destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia, Cavallino Treporti e Chioggia. Il comma 12 assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinata all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. La Camera ha, inoltre, introdotto la previsione

che destina alle stesse finalità ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro, a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche. Il comma 13 assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai Comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto. Il riparto del contributo tra i Comuni interessati è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dell'entrata in vigore della legge.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna di oggi, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria
(1ª antimeridiana)

Presidenza del Vicepresidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle linee di riforma in materia di autonomie territoriali
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Mario PEPE, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI *(PD)*, Remigio CERONI *(PdL)* e il presidente Mario PEPE, nonché i senatori Mariangela BASTICO *(PD)*, Adriana POLI BORTONE *(CN-GR SUD-SI-PI)*, Carlo CHIURAZZI *(PD)*, Maria ANTEZZA *(PD)* e Claudio MOLINARI *(Per il Terzo Polo: API-FLI)*.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente,* ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale

Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060
Parere alla VIII Commissione della Camera
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Rileva che l'articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dal Codice dell'ambiente; l'articolo 2 intende garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti; l'articolo 3 reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente al fine di adeguare la normativa in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) e integrare la definizione di rifiuto organico, di auto compostaggio, di *compost* di qualità. Precisa che il comma 1, lettera *d)*, n. 2), integra il disposto dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, inserendo una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Nelle more dell'adozione di tali decreti, chiarisce, viene consentito alle regioni e alle province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti medesimi. Rileva che l'articolo 4 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, se utilizzato per la produzione di energia da biomassa. Osserva che l'articolo 5 non

è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Segnala che l'articolo 6 aggiunge un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO): può diventare autorità d'ambito l'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, purché risulti dall'integrazione operativa di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino e serva una popolazione di almeno 250.000 abitanti. Osserva che l'articolo 7 disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; l'articolo 8 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali per destinarli al riutilizzo; l'articolo 9 esclude le attività di trattamento tramite compostaggio dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riferisce che l'articolo 10 interviene in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11 è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati; l'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Fa notare che gli articoli 13 e 32 regolano l'utilizzo di terre e rocce da scavo; l'articolo 14 reca disposizioni per l'utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo; l'articolo 15 modifica le norme relative alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; l'articolo 16 interviene in materia di tariffa sui rifiuti e sui servizi; trasporti di rifiuti pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli; l'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sottolinea che l'articolo 18 dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario; l'articolo 19 regola la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali; l'articolo 20 disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Evidenzia che l'articolo 21 reca misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo; l'articolo 22 riguarda il recupero e riciclaggio dei materassi dismessi; l'articolo 23 integra la delega per l'utilizzo di pesticidi; l'articolo 24 reca misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese. Osserva che l'articolo 25 regola le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre gli articoli 26 e 27 recano disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Segnala che gli articoli 28 e 30 intervengono in materia di tutele delle acque dall'inquinamento e gestione acque sotterranee emunte. Rileva che l'articolo 29 disciplina la pubblicazione dei provvedimenti di VIA; l'articolo 31 disciplina la procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; l'articolo 33 prevede norme di sem-

plificazione in materia di valutazione di impatto ambientale; l'articolo 34 regola l'accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale; gli articoli 35 e 36 recano norme in materia di attività di vigilanza e controllo; l'articolo 37 reca norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,30.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento inerisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che debba essere attuata con il più ampio coinvolgimento delle regioni la disciplina recata dagli articoli 6, 7, 31, 34 in materia, rispettivamente, di criteri per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati e di semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni siano tenute ad elaborare entro tempi certi i piani regionali dei rifiuti e delle biomasse, volti a consentire una più razionale gestione del territorio.